

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 869)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERNARDINETTI, CARELLI, ZACCARI, DE LUCA Angelo,
MARTINELLI e TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1964

Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — La revisione e un generale riordinamento della legislazione pensionistica di guerra risultano determinate da tre concomitanti necessità:

prima, l'improrogabile adeguamento all'attuale costo della vita delle corrisposizioni vigenti, in pratica sensibilmente decurtate dal mutato potere di acquisto della moneta;

seconda, il fatto che col trascorrere degli anni il testo normativo fondamentale per le pensioni di guerra, cioè la legge 10 agosto 1950, n. 648, a seguito di sopravvenute esigenze e per un migliore adattamento a casi particolari riconosciuti meritevoli di provvidenze, ha subito tali successive e numerose modifiche che, nel complesso, hanno sostanzialmente inciso sulla primitiva impostazione di diritto e sulle norme applicative della vasta materia;

terza, quella di soddisfare talune altre esigenze appalesatesi giuste e necessarie; eliminare evidenti sperequazioni; dare definitivo inquadramento ad alcuni elementi di diritto oggetto di perplessità applicative e

di discordi decisioni, argomenti questi rimasti tutti insoluti nelle citate modifiche aggiuntive alla legge fondamentale del 1950.

Per quanto riguarda il primo punto, considerata la nota esiguità delle corrisposizioni a suo tempo stabilite, è appena il caso di rilevare che esso poggia sulle risultanze ufficiali degli indici del costo della vita il cui costante aumento porta a riconoscere urgente e inderogabile una revisione adeguativa di natura morale oltre che economica.

Circa la necessità di un riordinamento generale della materia, divenuta sempre più complessa e frammentaria col succedersi di provvedimenti aggiuntivi o di modifiche, sta di fatto che la citata legge fondamentale del 1950, a distanza di 13 anni, si presenta, oggi ramificata in ben altre 23 leggi speciali successive, le quali, ovviamente, oltre che dare una diversa fisionomia all'ordinamento, rendono difficoltose la consultazione e l'applicazione delle norme relative. Per chiarezza, riteniamo utile accennare ai più importanti provvedimenti di modifica e aggiunta alla citata legge del 1950.

Legge 10 maggio 1955, n. 491, che integrando l'articolo 25 della legge 648-1950 tratta il caso in cui l'invalido non si presenta alla visita sanitaria, e regola la conseguente procedura. Tale legge, innovando il sistema fino allora seguito, consente altresì che le condizioni di bisogno economico, richieste dall'articolo 73 del testo del 1950 per far luogo alla concessione del trattamento pensionistico ai genitori e collaterali, possono verificarsi, senza limiti di tempo, anche posteriormente al decesso del militare o del civile, stabilendo che il termine prescritto dei 5 anni per la presentazione della relativa domanda decorra dal verificarsi di tali condizioni.

Legge 13 novembre 1956, n. 1301, che ha dettato nuove norme sulla composizione e funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Legge 26 luglio 1957, n. 616, che oltre ad innovazioni rivalutative relative alle pensioni dirette, pone nuovi criteri circa la valutazione dello stato di bisogno voluto per la attribuzione dei benefici di cui agli articoli 56, 62, 72 e 73 della legge, 648, per quanto riguarda i congiunti dei Caduti, analogamente a quanto stabilito per gli invalidi circa la concessione dell'assegno di previdenza. Per quest'ultimo beneficio è altresì da rilevare — aprendo una breve parentesi — che l'articolo 1 della stessa legge n. 616 ha raddoppiato l'importo dall'assegno di previdenza corrisposto ai mutilati ed invalidi di guerra lasciando inspiegabilmente inalterata la misura, già nettamente inferiore, dello stesso assegno fruito dai congiunti dei caduti.

Legge 27 ottobre 1957, n. 1028, che ha modificato l'articolo 98 della legge 648 concernente la norma della revoca dei provvedimenti relativi alla concessione della pensione di guerra.

Nè si può sorvolare sulla portata di altre leggi, emanate, sempre successivamente a quella del 1950, che hanno creato nuove categorie di aventi diritto al trattamento pensionistico di guerra (invalidi e congiunti di morti per terrorismo politico nei territori

delle ex colonie italiane; invalidi e congiunti dei morti a seguito di azioni, aventi fini politici, compiute da elementi slavi nei territori di confine con la Jugoslavia; invalidi e congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste, del novembre 1953; invalidi e congiunti dei Caduti già appartenenti alle forze armate della RSI; alto-atesini riopianti in virtù delle norme di cui alle leggi 20 luglio 1952, n. 1008, 9 agosto 1954, n. 642, 2 aprile 1958, n. 364 e 3 aprile 1958, n. 467).

A ciò devono aggiungersi le questioni ancora non risolte nell'ambito giurisprudenziale da parte della Corte dei conti e del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra; questioni che investono l'equità normativa delle disposizioni vigenti e che richiedono, pertanto, solleciti provvedimenti chiarificatori, atti ad evitare il persistere o il verificarsi di difficoltà amministrative e di evidenti sperequazioni.

Non diversamente dalla carente situazione rilevata è infine risultata la necessità di procedere ad una revisione e ad un adeguamento della materia medico-legale connessa alla stessa legislazione pensionistica.

Quanto brevemente esposto, ha fatto pertanto considerare il precedente testo legislativo del 1950 (n. 648), costituente ancora il compendio normativo fondamentale per le pensioni di guerra, come ormai superato poichè incompleto, quasi lacunoso, bisognevole quindi di essere integrato ed aggiornato in base alle successive norme intervenute ed in base, soprattutto, alle emerse ulteriori necessità adeguate e modificative atte a regolare più compiutamente il diritto alla pensione di guerra.

Infine, per il terzo punto, è da rilevare che in sede di discussione del disegno di legge di iniziativa governativa concernente lo « adeguamento delle pensioni di guerra indirette », la Camera ed il Senato, rispettivamente nelle sedute del 15 dicembre 1961 e del 17 gennaio 1962, votarono un ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione, in cui, constatato che il medesimo provvedimento — poi approvato e divenuto legge (25 gennaio 1962, n. 12) — risolveva soltanto in parte i gravi problemi concernenti la materia in esame, si invitava

lo stesso Governo a farsi sollecitamente promotore di un ulteriore provvedimento riguardante i seguenti punti essenziali:

- 1) concessione di un assegno integratore a favore della madre del Caduto in guerra che sia a carico del marito pensionato;
- 2) ulteriore adeguamento della misura dell'assegno di previdenza;
- 3) concessione di un assegno integratore alle vedove degli invalidi di prima categoria;
- 4) adeguamento dell'assegno di previdenza concesso ai collaterali maggiorenni maschi a quello concesso ai genitori e vedove;
- 5) concessione della 13^a mensilità;
- 6) concessione della pensione ai genitori di minori caduti, senza tener conto dell'aiuto potenziale;
- 7) concessione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei Caduti e dei Dispersi non assistiti da Enti mutualistici.

Partendo da tali presupposti, non disgiunti ed anzi avvalorati dall'esame comparativo, successivamente eseguito, delle misure economiche del trattamento pensionistico di guerra vigente nei Paesi europei ed extra-europei aderenti alla Federazione mondiale degli ex combattenti (organismo che raggruppa gli ex combattenti e le vittime della guerra di ben 51 nazioni), e tenuto altresì conto della irrisoria entità degli adeguamenti finanziari arrecati alle pensioni fruite dai congiunti dei Caduti con la cennata legge del 1962, n. 12 (benefici peraltro largamente assorbiti dal grave aumento del costo della vita frattanto sopravvenuto), anche sotto il profilo dei descritti particolari aspetti, il completo aggiornamento della legislazione pensionistica di guerra appare quanto mai opportuno, anche perchè l'adeguamento ora proposto corrisponde all'obbligo morale dello Stato di determinare in modo equo ed umano la portata economica del trattamento medesimo.

L'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, che tale situazione hanno da tempo responsabilmente con-

siderato — nella consapevolezza che l'Associazione nazionale mutilati e invalidi ha, per proprio conto, compilato simile progetto di riordinamento per quanto attiene alla sua categoria — in cordiale accordo, hanno pertanto provveduto, previo attento riesame del lavoro svolto da una Commissione di esperti altamente qualificati (alti esponenti della Magistratura ordinaria della Corte dei conti, della Commissione medica superiore e del Comitato di liquidazione pensioni di guerra, studiosi e tecnici della materia), alla elaborazione di un nuovo testo unico che, ritenendo, appunto, essere il medesimo assolutamente rispondente alle descritte esigenze adeguate, assumono ora l'iniziativa di sottoporre il presente disegno di legge all'esame ed all'approvazione del Parlamento.

Il lavoro all'uopo compiuto non si discosta dalla impostazione generale prevista nel progetto elaborato dall'Associazione Mutilati ed Invalidi, sia perchè la parte riferita alle pensioni dirette era stata — salvo particolari aspetti — accettata dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra, interessata al problema in nome e per conto degli invalidi e mutilati civili, sia perchè, mancando la possibilità di presentare al Parlamento un provvedimento riordinativo della legislazione pensionistica di guerra quale espressione della univoca volontà delle Associazioni responsabilmente competenti, è stato ritenuto opportuno, evitare che — pur se separati — i due progetti relativi alla stessa materia si differenziassero sensibilmente specie nei criteri generali riordinativi ed adeguativi.

Con tale lavoro, pertanto, si è provveduto organicamente alle sostanziali innovazioni, proposte ora all'esame ed approvazione del Parlamento con il presente disegno di legge che si compone di 125 articoli distinti nei 9 seguenti titoli:

« Dei soggetti di diritto a pensione (articoli 1-11);

« Della pensione, assegno o indennità di guerra » (articoli 12-30);

« Dei ricoveri per cura e per rieducazione o riqualificazione » (articoli 31-40);

« Diritto di cumulo o di opzione fra il trattamento di guerra e gli altri trattamenti » (articoli 41-49);

« Dei diritti della vedova e degli orfani » (articoli 50-70);

« Dei diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati » (articoli 71-85);

« Della devoluzione degli assegni per M.V.M. » (articoli 86-91);

« Delle procedure » (articoli 92-118);

« Disposizioni finali e transitorie » (articoli 119-125).

Il sistematico riordinamento della legislazione pensionistica di guerra risulta pertanto inquadrato nei più importanti articoli innovati che in appresso brevemente illustriamo.

Le innovazioni contenute negli articoli da 1 a 11 riguardano essenzialmente le categorie speciali di soggetto del diritto a pensione di guerra; categorie che, nel logico intento di giungere ad un inserimento formale di tutti i soggetti di diritto in questione nell'ambito di una unica legge, sono state distinte, nel presente disegno di legge, in soggetti militari (articolo 2) e soggetti civili non militarizzati (articolo 11).

L'articolo 2 prevede, pertanto, l'estensione dello stesso trattamento concesso ai soggetti menzionati nel 1° comma dell'articolo 1, ai militari austro-ungarici il cui diritto al trattamento pensionistico di guerra era stato riconosciuto fin dal 1921 (R.D.L. 3 novembre n. 1734; ai volontari di Fiume e Dalmazia per i quali la qualifica è riconosciuta con regio decreto 12 luglio 1923, n. 149; ai combattenti inquadrati in forze non regolari durante la guerra di liberazione operanti in territorio italiano e all'estero; agli alto-atesini appartenenti, durante la seconda guerra mondiale, alle forze armate germaniche, in virtù di un diritto già riconosciuto con le leggi 9 agosto 1954, n. 642, 5 gennaio 1955, n. 14 e 3 aprile 1958, n. 467; ai militari inquadrati nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana il cui riconoscimento della qualifica di soggetti di diritto è stato confermato dalla legge 24 novembre 1951, n. 1298, inter-

venuta, dopo lungo travaglio, ad eliminare equanimente passati contrasti e dissidi politici.

L'attribuzione, poi, della pensione nella misura unica di cui alla tabella C, elimina una differenziazione che è essenzialmente morale, ed è peraltro aderente alla situazione già in atto per quanto riguarda le pensioni concesse ai congiunti dei Caduti, a seguito della innovazione apportata con la legge 25 gennaio 1962, n. 12.

Con l'articolo 5 si provvede ad inserire tra i soggetti di diritto, ammessi dalla legge 26 gennaio 1949, n. 20, i combattenti di formazioni militari repubblicane in Spagna, equiparando gli stessi ai militari dei corpi operanti in paesi esteri.

Con l'articolo 10 si è ritenuto di chiarire una situazione che spesso aveva creato motivi di dubbi in sede interpretativa, relativamente al riconoscimento dell'aggravamento delle infermità dovute a fatto di guerra ed a precisare opportunamente la natura degli ordigni di guerra.

Inoltre, considerato che la violenza carnale, come fatto di guerra, è un avvenimento legato alla efferatezza bellica della soldataglia marocchina in alcune zone del territorio nazionale, si è provveduto a contemplare nello stesso articolo, il principio di un equo risarcimento stante che, nel caso particolare, il danno morale è la conseguenza diretta di una gravissima violenza fisica, e che esso si riflette sul valore economico e sociale della persona offesa. Sembra pertanto, equo che in sede di una riforma e coordinamento della materia pensionistica di guerra, la violenza carnale e le sue conseguenze morbose abbiano classificazioni a parte, come del tutto particolare è il danno che si vuol risarcire.

L'articolo 11, come già precisato, si riferisce alle categorie speciali di civili non militarizzati e riguarda appunto le vittime di azioni di terrorismo politico nelle ex-colonie, e nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nel territorio di tale Stato, nonchè le vittime dei gravi fatti di Trieste del 1953; cate-

rie per le quali la qualifica di soggetti di diritto era stata accordata da leggi speciali.

Con l'articolo 12, fissato, come detto all'articolo 2, nella misura unica della tabella C il trattamento economico, si è stabilito il principio della proporzionalità tra le categorie come proporzionalità della perdita della capacità lavorativa generica. Si è pertanto prevista una gradualità percentuale delle riduzioni delle capacità lavorative dei mutilati ed invalidi, ragguagliando il trattamento, con le identiche percentuali, alla pensione base di 1^a categoria che è stata fissata in lire 40.000 mensili. Così, agli invalidi di 2^a categoria la cui riduzione della capacità lavorativa è ragguagliata al 90 per cento, la misura mensile da corrispondersi per pensione è pari al 90 per cento della pensione concessa all'invalido di 1^a categoria; e così via via per le altre categorie inferiori.

Nello stesso articolo, riunendo l'assegno integrativo a quello complementare oggi esistente, si prevede per l'invalido di 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, la concessione di un assegno annuo di lire 420.000. Tale disposizione trae fondamento giuridico dalla impossibilità degli invalidi di 1^a categoria di svolgere proficua attività lavorativa, sicchè l'emolumento è a titolo di corrispettivo del mancato guadagno. La questione non sorge per le altre categorie perchè esse, oltre al risarcimento del danno fisico, fruiscono delle speciali leggi sul collocamento obbligatorio che ne tutelano il reinserimento nelle attività lavorative.

Ultima innovazione inserita nell'articolo 12 è la cumulabilità della indennità *una tantum* con l'assegno o la pensione di guerra.

Con l'articolo 13, applicando una maggiorazione costante pari al 10 per cento dell'ammontare della pensione base attribuita alla categoria, si è calcolata la pensione da corrispondersi al militare secondo la ripartizione di gruppi e di gradi.

L'articolo 14 fissa che il computo degli 8 anni per la concessione del trattamento pensionistico a vita, debba decorrere dall'epoca in cui le infermità sono state riportate, contratte o aggravate.

Con gli articoli 16-18 si è voluto inquadrare su basi più eque il binomio danno-indennizzo sul delicato rapporto tra minorazione lavorativa in esito alle infermità di guerra e trattamento pensionistico. All'uopo si è innovato profondamente quanto concerne il problema così detto dei cumuli, e cioè la valutazione dei complessi di due o più minorazioni di cui sia vittima l'invalido di guerra, praticamente adottando il sistema già in uso nell'infortunistica civile, che risponde pienamente all'obiettiva esigenza medico-legale.

L'articolo 20 sana l'attuale palese ingiustizia, massime nei confronti delle mutilate ed invalide civili per fatto di guerra, molte delle quali, attualmente, non possono ottenere l'assegno di previdenza perchè i competenti uffici, nella valutazione del reddito, tengono conto anche di quello del coniuge. Con la nuova norma è stato precisato che la valutazione del reddito dovrà riferirsi unicamente a quello del titolare della pensione.

L'articolo 21 prevede che all'invalido incollocabile vengano concessi anche gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E - lett. G. Si tratta di quei pensionati che per il complesso delle infermità per le quali godono di trattamento economico di guerra, non possono essere avviati al lavoro e sono pertanto dichiarati incollocabili perchè di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro, nonchè alla sicurezza degli impianti. In loro favore, al fine di evitare controlli medici fino al 60° anno di età che arrecano continuo disagio all'interessato ed aggravio di spese e lavoro per le Commissioni, si prevede che la somma dei vari periodi per i quali è concesso il trattamento di incollocabilità non possa eccedere 4 anni, allo scadere dei quali l'assegno stesso deve essere in ogni caso conferito a vita, ovvero soppresso, salvo ulteriore riammissione per nuova domanda di parte.

L'articolo 24 riguarda gli aumenti integratori per la moglie e i figli dovuti ad invalidi di 1^a categoria, e prevede l'equiparazione ai minorenni « sino al 28° anno di età » dei figli medesimi aventi la qualifica di studenti universitari. Tale innovazione dipende dal

fatto che gli assegni integratori in questione hanno la stessa configurazione giuridica degli assegni famigliari per i quali, come è noto, è valida la parificazione ai minori dei figli studenti universitari.

Lo stesso criterio è stato, a ragione, seguito anche nella formulazione dell'articolo 57, che riguarda il concorso al godimento della pensione tra vedova e figli minori; dell'articolo 58 nel quale, colmando una presente lacuna legislativa, è stato altresì disposto chiaramente il diritto a pensione dei figli, in mancanza della vedova, anche nel caso vi siano orfani maggiorenni studenti universitari; dell'articolo 61, che regola l'estinzione del diritto dei figli; dell'articolo 71, per quanto concerne il diritto al trattamento pensionistico dei collaterali, e dell'articolo 81 che riguarda il consolidamento e la devoluzione della pensione tra genitori e figli.

La protrazione del termine fino al compimento del 28° anno di età, è stata stabilita tenendo conto che disposizioni in vigore già consentono agli studenti universitari di chiedere il rinvio dell'assolvimento degli obblighi di leva fino al 28° anno di età ove i medesimi siano iscritti alla facoltà medico-chirurgica. Il limite così stabilito rappresenta quindi una generica e benevola estensione di un criterio in atto, sia pure limitatamente applicato, onde consentire che gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di 1^a categoria, spesso costretti per le vicissitudini famigliari a prostrarre la conclusione degli studi intrapresi, possano attendervi fruendo di un beneficio che, al di là del contenuto economico, ha un evidente significato morale di apprezzamento ed incoraggiamento.

L'articolo 27 dispone la incomputabilità, nel calcolo dei redditi dei proventi dovuti a pensione di guerra, non soltanto ai fini fiscali, per i quali il principio era già, in via di massima, accettato, ma anche relativamente a quella materia previdenziale ed assistenziale dove lo stesso concetto non ha fin qui sempre trovato analogica estensione, specie per quanto riguarda i congiunti dei Caduti. La proposta costituisce un atto di giustizia, esteso anche agli assegni per medaglie al Valor militare per evidenti ragioni morali e

per la esistente correlazione formale dei provvedimenti in questione.

Gli articoli 28 - 68 e 83 concernono l'applicazione della scala mobile agli assegni pensionistici base e a determinati assegni accessori fruiti dai titolari di pensione di guerra.

L'innovazione accoglie le giuste aspettative dei pensionati medesimi i quali, sia moralmente che economicamente, sono venuti finora a trovarsi in posizione di assoluta inferiorità rispetto alle altre categorie di pensionati.

La proposta si basa sulla necessità di eliminare gli stridenti contrasti equitativi fin qui rilevati e, nel contempo, costituisce una insostituibile e improcrastinabile garanzia di stabilità nel contenuto economico della pensione di guerra, finalmente collegata agli eventuali spostamenti del potere di acquisto della moneta.

L'introduzione della scala mobile consente pertanto di eliminare ulteriori disagi a quanti, per la loro condizione di vittime della guerra, si trovano, più di ogni altro, esposti alle vicende economiche di carattere negativo, determinate da particolari congiunture che più gravemente pregiudicano coloro che — e nella categoria in questione sono poi la maggioranza — hanno per unico mezzo di sussistenza la pensione di guerra in godimento.

È infine importante rilevare che l'innovazione è destinata a sopprimere il carattere transitorio e limitato nel tempo dei benefici economici accordati, eliminando le inevitabili rivendicazioni adeguate determinate dalla necessità di restituire, ai benefici stessi, la validità finanziaria venutasi a diluire per il mutato potere di acquisto della moneta. Infatti, se l'adozione di un Testo unico per le pensioni di guerra mira ad eliminare la frammentarietà e lo stillicidio di leggi in materia, è evidente che lo scopo sarebbe frustrato ove non vi si unisse la adozione della scala mobile, senza la quale il periodico susseguirsi di leggi per la categoria si renderebbe inevitabile.

Il congegno per la determinazione di tale beneficio è peraltro ispirato a quello stabilito con la legge 324 del 1959 relativo alla applli-

cazione della scala mobile agli stipendi dei dipendenti civili dello Stato consentendo così una logica uniformità legislativa.

A conclusione delle presenti brevi note illustrative vale altresì rammentare che il beneficio di che trattasi trova comunque conferma in un analogo principio istituito, relativamente alle pensioni di guerra, con la concessione dell'assegno speciale temporaneo di cui al disegno di legge 29 gennaio 1946, n. 576 e successive integrazioni e modificazioni (indennità di contingenza); principio questo non seguito nell'attuale provvedimento allo scopo di semplificare il sistema concessivo del beneficio stesso eliminando — per quanto possibile — la presenza di assegni aggiuntivi di più difficile applicabilità.

Non è poi da sorvolare sul criterio genericamente riconosciuto, affermato anche nella pubblica amministrazione, circa la opportunità di conglobare nella fondamentale voce retributiva il complesso accessoriale di emolumenti aggiuntivi, istituiti successivamente.

Con gli articoli 29, 69 e 84, in accoglimento ad una annosa ed unanime aspettativa di tutti i pensionati di guerra, viene ad essi estesa, con particolari norme applicative, la indennità speciale annua, attualmente concessa ai soli invalidi di 1^a categoria in virtù del disposto di cui all'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648; e successive modificazioni.

La disposizione, profondamente umana ed obiettiva, corrisponde ad un criterio di equanimità cui non è possibile sottrarsi, sia perchè trova riscontro in tutte le altre categorie di pensionati, sia perchè trattasi di norma ormai ovunque acquisita quale vera e propria conquista del progresso sociale che caratterizza la nostra epoca.

Relativamente alle vedove ed orfani, e ai genitori e collaterali, è altresì opportuno precisare che la portata del beneficio previsto nell'articolo in esame è strettamente connessa alla particolare situazione di necessità in cui si dibattono gli interessati. È infatti appena il caso di ricordare lo stato di grave disagio morale ed economico determinato per la vedova e gli orfani dalla morte del capo famiglia; disagio acuito dalla attuale assenza di adeguate leggi atte a tutelare il colloca-

mento degli stessi interessati per i quali — peraltro — l'eventualità di una retribuzione (ovviamente limitata alle sole vedove poichè gli orfani sono pensionati solo se inabili al lavoro), non può giungere mai a sostituire la portata economica del benessere perduto, con sostanziali riflessi nell'ambiente sociale di appartenenza costituenti sempre una tragica involuzione morale e materiale che nulla e nessuno potrà mai risarcire e fronteggiare.

I criteri valutativi seguiti per i genitori sono altresì facilmente apprezzabili ove si consideri che, per essi, il possesso della pensione, per il carattere stesso del beneficio, è indice indiscutibile di un accertato stato di bisogno, il che spinge a superare qualsiasi eventuale perplessità.

Gli articoli dal 31 al 40 trattano i ricoveri per cura, rieducazione a riqualificazione, e le innovazioni riguardano sostanzialmente gli articoli 33 e 34 relativi all'ammissione degli orfani inabili, e dei figli minori degli invalidi, al beneficio del ricovero in detti istituti di educazione, su richiesta del genitore e del tutore.

I motivi di tali nuovi criteri sono molteplici, ma si identificano essenzialmente nella necessità di predisporre normativamente una adeguata assistenza agli orfani minorenni — ove trattasi di inabili al lavoro — che tenga conto anche delle possibilità di un loro sia pur parziale recupero e consenta la loro immissione nella vita attiva della Nazione; eventualità che, a prescindere dall'aspetto meramente assistenziale del provvedimento, costituisce elemento spiccatamente umano e sociale, meritevole della migliore considerazione.

Circa gli Enti preposti a detta attività, è stato ritenuto opportunamente logico e necessario distinguere la sfera di competenza relativa alle categorie interessate, assegnando la cura e la tutela degli orfani di guerra all'Opera Nazionale Orfani di guerra nonché alle Associazioni Famiglie Caduti e Vittime Civili le quali, nell'integrare fin d'ora l'azione della stessa O.N.O.G., potranno altresì sostituirsi, in futuro, al predetto organismo, allorché esso avrà esaurito i compiti istitutivi col raggiungimento della maggiore età

da parte di tutti gli orfani dei Caduti in guerra militari e civili.

L'articolo 51 contempla un trattamento speciale per le vedove degli invalidi di I categoria consentendo, rispetto a quanto disposto dall'articolo 32 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, l'attribuzione della pensione tabellare propria durante il godimento del trattamento speciale, eliminando qualsiasi discriminazione relativa alla causa di morte del marito.

È stata invece graduata secondo l'invalidità dello stesso marito, l'aggiunta percentuale dell'assegno complementare goduto dal congiunto finchè in vita (75 per cento, 50 per cento e 25 per cento).

Tale trattamento viene previsto per la durata di un anno, onde dar modo alla vedova, nello spirito delle vigenti disposizioni, di provvedere alla nuova situazione determinata dall'evento luttuoso, e ciò considerando che durante la vita trascorsa al fianco del marito invalido, la vedova stessa era stata prevalentemente impegnata in una insostituibile opera assistenziale.

Tale valutazione è giusta e doverosa, pur non potendosi sorvolare sulla ben diversa situazione in cui sono venute a trovarsi le vedove dei Caduti rimaste, con carattere di immediatezza, nella necessità di affrontare, da sole, le enormi difficoltà quotidiane, senza l'apporto morale del marito, sia pure invalido, sollecito ai bisogni della famiglia e comunque impegnato, anche se limitatamente, nella tutela degli interessi personali e dei congiunti.

Gli articoli 54-67-72 e 82 riguardano lo aspetto economico dell'istituto dell'assegno di previdenza alle vedove, orfani, genitori, collaterali ed assimilati, portato necessariamente, per evidenti motivi di equità, su un piano paritetico rispetto a quello proposto per gli invalidi, e contengono inoltre una importante innovazione relativamente al requisito dell'età prevista per dar luogo alla concessione dell'assegno. Tale età è infatti stabilita in 55 anni, non risultando esservi validi motivi per mantenere l'attuale differenziazione rispetto alle donne in possesso

di pensione di guerra diretta, (articolo 4 legge 9 novembre 1961, n. 1240).

Con l'articolo 55 si è ritenuto di consentire una maggiore liquidazione del capitale vedovile rispetto all'età delle vedove che passino ad altre nozze.

Tale proposta ha evidenti valori sociali e morali nel senso che tende ad eliminare titubanze d'ordine economico per le nuove nozze. D'altro canto, alla relativa spesa, praticamente, contribuiranno i matrimoni stessi, con l'automatica riduzione numerica dei soggetti di diritto.

Con gli articoli 56 e 79 si è ritenuto di considerare presunta l'incapacità a qualsiasi proficuo lavoro al compimento del 65° anno di età, essendo oramai consuetudine ritenere tale limite normalmente collegato al naturale indebolimento fisico determinante l'incapacità di attendere adeguatamente al proficuo lavoro come si rileva nella legislazione pensionistica non soltanto di guerra.

L'articolo 58 precisa che il diritto a pensione da parte dell'orfano di madre sorge allorché il padre abbia raggiunto l'età per conseguire il trattamento economico di guerra. Ciò perchè al vedovo, al compimento degli anni 58, concorrendo le altre condizioni, spetterebbe pensione di guerra.

L'articolo 65 sistema formalmente il trattamento pensionistico spettante alle vedove degli invalidi dalla II all'VIII Categoria, deceduti per cause diverse da quella che aveva dato luogo all'invalidità pensionata.

L'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, stabiliva, per le vedove in questione, una reversibilità corrispondente al concetto giuridico delle pensioni ordinarie dello Stato. L'inadeguatezza di tale trattamento determinò, peraltro, la istituzione di assegni accessori aventi carattere contingente, l'ultimo dei quali — con il riassorbimento dei precedenti nelle nuove tabelle — veniva appunto concesso agli aventi diritto in virtù della legge 25 gennaio 1962, n. 12 (articolo 4).

L'innovazione di cui all'articolo 65 consente pertanto di eliminare l'attuale contrasto tra le situazioni di fatto determinatesi per motivi contingenti e il contenuto del citato articolo 69 della legge 1950, il quale risulta così superato con la istituzione di una specifica tabella (L) annessa al disegno di legge.

L'articolo 71 reca due sostanziali innovazioni.

La prima riguarda la soppressione della pensione speciale ai genitori quando il militare o il civile sia deceduto lasciando vedova o prole con diritto a pensione. Aderendo alle ansiose aspettative degli interessati basata su indubbi motivi di equità, si viene con ciò a riconoscere il diritto dei genitori ad un proprio trattamento di pensione, distinto da quello della vedova od orfani del figlio Caduto.

Questa modificazione trova conferma nella posizione di legittimità dei genitori rispetto ad un beneficio loro spettante quale risarcimento per la perdita di quei figli che — senza le pretestuose sottigliezze ipotetiche e induttive fin qui sostenute dai legislatori, sia pure con manifesta tendenza ad una graduale evoluzione in senso sempre più largo e benevolo — avrebbero certamente contribuito, nella misura più aderente, al loro sostentamento e alle loro effettive necessità indipendentemente dall'esistenza o meno di altri familiari a carico.

La conferma dell'esistenza dello stato di bisogno per dar luogo alla concessione prevista dal successivo articolo 73 è validamente sufficiente a salvaguardare il principio della necessità economica voluto dalle precedenti leggi.

La seconda innovazione, anch'essa rispondente a indubbi criteri equitativi, prevede un adeguato aumento, pari alla metà della pensione, quando — con il padre del militare o del civile deceduto — sia convivente la madre del Caduto medesimo.

Tale beneficio discende dal descritto riconoscimento ai genitori di un proprio diritto al trattamento pensionistico di guerra, e rappresenta un giusto e dovuto aumento economico corrispondente all'istituto degli assegni famigliari, la cui entità e misura sono

state necessariamente rapportate, nel caso specifico, a quelle delle pensioni stesse.

Questi nuovi criteri vanno valutati anche nel loro contenuto profondamente umano e sociale, facendoli considerare indispensabili perchè volti a colmare evidenti lacune legislative, nonchè inderogabili tenuto conto dell'età ormai raggiunta dalla quasi totalità degli aventi diritto, la cui costante eliminazione, per la naturale mortalità, farà peraltro estinguere, entro termini relativamente brevi, il corrispondente onere economico.

Con l'articolo 73 il diritto a pensione per i genitori viene sempre riconosciuto, semprechè sussistano le previste condizioni di bisogno, qualunque fosse l'età del figlio al momento del fatto di guerra che ne determinò la morte, eliminando così finalmente ogni possibilità di limitazione nel conseguimento del diritto rispetto al riconoscimento o meno del mancato aiuto potenziale. Del resto, l'argomento di tale aiuto potenziale, in questi ultimi anni è stato oggetto di dubbi e contrastanti interpretazioni, come risulta dal succedersi di sentenze della Corte dei conti in materia, con decisioni non sempre analoghe. In particolare, non era possibile condividere oltre una interpretazione limitativa — che si era voluta creare attraverso molte decisioni — nel senso di riconoscere l'aiuto potenziale soltanto quando il minore fosse caduto in età tale che facesse presumere in lui un aiuto già in atto; mentre era ed è incontrovertibile che la mancanza dell'aiuto da parte dei figli deceduti per fatto di guerra debba rapportarsi non al momento del sinistro, ma all'età e allo stato di bisogno del genitore quando, alle soglie della vecchiaia, il medesimo, si ritrova privo del sostegno naturale che il figlio Caduto, giunto all'età del lavoro, gli avrebbe ricambiato.

L'articolo 76 equipara alla madre anche quella che abbia contratto matrimonio dopo la morte del figlio, e ciò quando si verifica che il secondo marito sia o divenga comunque inabile a proficuo lavoro. Infatti, poichè la discriminazione trova diretta origine dall'apporto economico del secondo marito, essa non ha ragione d'essere quando questi, ina-

bile al lavoro, è nell'impossibilità di mantenere la madre del Caduto.

Gli articoli 77 e 78 stabiliscono misure di pensione più elevate per il genitore che abbia perduto più figli, o che sia rimasto totalmente privo di prole, e i motivi di giustizia morale di tali proposte sono così evidenti che non è neppure il caso di soffermarvisi.

L'articolo 96 tratta la sospensione dei termini per i dementi e i minori finchè duri per essi la incapacità giuridica, ed è formulato in modo da ovviare le conseguenze negative determinate dalla dizione degli articoli 25 e 26 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, che hanno privato di forza giuridica la eguale disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 107 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

La formulazione dell'articolo 96 risponde pertanto ai criteri equitativi consentendo il ripristino della precedente situazione, come già da più parti auspicato.

Innovazioni riguardanti il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra e le Commissioni mediche per le pensioni di guerra.

Oltre quanto è stato fin qui illustrato, sono da evidenziare le integrazioni e le innovazioni apportate, rispetto alle norme vigenti, dagli articoli 89, 99, 101 e 102 concernenti la composizione e l'attività del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore.

Per quanto riguarda la composizione e il funzionamento di tali consessi, si è ritenuto preliminarmente di attribuire, in seno agli stessi, una più adeguata rappresentanza delle Associazioni di categoria attraverso propri membri all'uopo designati, allo scopo di assicurare una effettiva proporzionalità in rapporto alla entità numerica dei soggetti di diritto da esse rappresentati.

Ciò corrisponde all'urgente necessità di eliminare ogni sperequazione esistente, fonte di ripercussioni negative relativamente

all'uniformità dei criteri e metodi nei giudizi.

Le altre innovazioni non si differenziano sostanzialmente da quanto previsto in materia dalla iniziativa predisposta dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, innovazioni intese ad assicurare sul piano pratico rilevanti miglioramenti concernenti l'attività dei Consessi in questione, tali da segnare un effettivo progresso riordinativo, facilmente valutabile ove si raffrontino le analoghe precedenti disposizioni contenute nei corrispondenti articoli della legge 10 agosto 1950, n. 648.

L'articolo 117 concerne la modifica o revisione amministrativa dei decreti e, integrando il testo dell'articolo 29 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, esplicitamente dispone che il riesame di cui al presente articolo sia ammesso, in tutti i casi, solo in senso favorevole all'interessato.

Tale provvedimento aggiuntivo tende ad eliminare ogni possibilità di errore nella specifica materia di competenza, ed è altresì conforme al parere al riguardo più volte espresso dal Comitato di Liquidazione per le pensioni di guerra.

Adeguamento finanziario della legislazione vigente.

Uno dei più importanti obbiettivi che il presente disegno di legge si propone di raggiungere è rappresentato dall'adeguamento finanziario — assolutamente necessario e improcrastinabile — della legislazione pensionistica vigente rispetto al mutato effettivo valore di acquisto della moneta.

Si ritiene infatti utile rammentare che il contenuto finanziario dell'attuale diritto al trattamento pensionistico di guerra risale — per gli invalidi — al 1956, mentre per i congiunti dei Caduti non è neppure il caso di porre riferimenti di tempo, tanto, la loro situazione deficitaria e sperequativa, emerge chiaramente da qualsiasi raffronto non soltanto con quanto si è genericamente verificato nel Paese, ma anche nell'ambito della stessa materia pensionistica in esame.

L'istituto della pensione di guerra ha origine dal dovere fondamentale che lo Stato deve assolvere verso quei combattenti il cui sacrificio, pur se inteso come offerta alla Patria che trascende il calcolo di ogni compenso materiale, rappresenta tuttavia la distruzione e la minorazione di un bene, suscettibile di reintegrazione da parte della comunità. Tale principio giuridico, che fa della pensione di guerra — qualunque possa essere la definizione del suo carattere — un debito d'onore dello Stato verso coloro che per esso hanno fatto sacrificio dell'integrità fisica e della vita, è pertanto ovviamente comune rispetto agli invalidi per fatto di guerra e ai congiunti dei Caduti.

Partendo da tale considerazione e posto che, sia pure teoricamente, le pensioni a favore delle vedove e degli orfani vanno intese come trattamento di privilegio riservato a quei congiunti che a causa della morte del militare o del civile abbiano risentito conseguenze economiche gravi, e spesso tali da non poter più provvedere agli ordinari bisogni della vita, e rilevato, con profondo rammarico, l'iniquo trattamento fin qui accordato alle stesse vedove ed orfani, è stata ora stabilita una rivalutazione atta a porre su un piano di equità, che non è soltanto morale, la pensione base della vedova e dell'invalido di prima categoria.

Tale equiparazione, peraltro, è stata legittimamente riconosciuta come base della legislazione pensionistica di guerra in Gran Bretagna e in altri paesi europei ed extra-europei.

A maggior chiarimento della descritta innovazione è altresì da evidenziare che la diversa posizione e le diverse esigenze dei due soggetti di diritto trovano opportuna valutazione attraverso i differenti assegni che ne caratterizzano le necessità curative e assistenziali.

Considerazioni analoghe sono anche da porre in risalto relativamente alla situazione pensionistica che contraddistingue i genitori, i quali, ammessi a fruire del beneficio in questione soltanto subordinatamente al possesso del requisito — se di requisito si può parlare — della assoluta indigenza, sono attualmente in possesso di pensioni le cui mi-

sure (lire 8.691 mensili) si commentano da sole.

È stata pertanto prevista una rivalutazione che condurrebbe il limite descritto su un piano equitativo di poco superiore al minimo concesso dall'INPS per i propri pensionati (lire 15.000 mensili); misura questa attualmente considerata di sicurezza sociale, e come tale presa quale elemento di raffronto ed inserita nelle varie iniziative parlamentari intese a far ottenere la pensione di « riconoscenza nazionale » agli ex combattenti anziani.

Quanto previsto per risolvere il problema dell'adeguamento economico delle pensioni di guerra indirette trova altresì conferma nella valutazione dello stato di assoluta inferiorità in cui versano i congiunti dei nostri Caduti rispetto agli stessi soggetti di diritto di altre Nazioni.

Basterà, in proposito, precisare che prima dei benefici accordati con la legge 25 gennaio 1962, n. 12, agli stessi congiunti l'Italia figurava al penultimo posto nella graduatoria delle entità delle pensioni di guerra indirette di ben 13 Paesi europei ed extraeuropei oggetto di raffronto: dimostrazione compiuta da un paziente e preciso lavoro statistico del signor Radoux Rougier in occasione della Conferenza internazionale sulla materia pensionistica in discussione, tenutasi all'Aja dal 27 novembre al 4 dicembre 1961.

Dopo l'entrata in vigore della citata legge del 1962 che — secondo i rappresentanti ufficiali del Governo italiano presenti alla medesima conferenza — avrebbe consentito un sensibile miglioramento della deficitaria situazione riscontrata, la posizione dei congiunti dei Caduti del nostro Paese è rimasta pressochè invariata essendo passata soltanto — nella stessa descritta graduatoria — dal penultimo al terz'ultimo posto e, quel che è peggio, ancora nettamente distanziata da quella — più favorevole — esistente negli altri Stati che la precedono.

Al riguardo, è, da aggiungere che le graduatorie sopra descritte sono anteriori all'attuale congiuntura economica e, pertanto, possono avere, se mai, un valore indicativo ed illustrativo *in pejus* della situazione ora in atto.

Oltre ciò va rilevato che le vedove e gli orfani — come precedentemente accennato — sono ancora esclusi da qualsiasi beneficio legislativo per collocamento al lavoro, e che l'intera categoria dei congiunti non fruisce attualmente di adeguata e specifica assistenza medico-farmaceutica tranne quella generica della pubblica beneficenza per i cittadini indigenti, a sua volta non sempre corrisposta per l'assenza di un univoco criterio concessivo.

Quanto precede, sottolinea anche che la pensione dei congiunti risulta l'unico loro elemento di natura economica per affrontare le quotidiane esigenze di vita, quasi sempre aggravate dalle malferme condizioni di salute, sia per età che per gli stenti cui sono costretti vedove, orfani, genitori e collaterali pensionati.

Tutto questo è stato doverosamente tenuto presente nell'impostare su basi di obiettività una giusta rivalutazione delle pensioni di guerra e degli assegni accessori; rivalutazione che, proprio per essere equa, non poteva limitarsi a proporre soluzioni meramente contingenti, ma doveva, nel contempo, colmare lacune, eliminare ogni stridente sperequazione, adeguare finalmente, in modo duraturo, il contenuto finanziario del diritto alla pensione di guerra.

CONCLUSIONI

La sia pur sommaria illustrazione del provvedimento poposto ci ha consentito di sottoporre alla Vostra attenzione le ragioni profondamente etiche, sociali ed equitative che rendono necessario ed urgente il riordinamento e l'aggiornamento giuridico, medico-legale ed economico della nostra legislazione pensionistica di guerra.

Sono stati così posti in evidenza particolari aspetti di una situazione di disagio che affonda le sue radici nella preoccupazione — sempre posta in essere — di limitare la spesa pubblica quasi che, in qualunque momento, la stabilità del bilancio e quella monetaria dipendessero essenzialmente dai sacrifici imposti alle vittime delle guerre.

Non si è altresì mancato di illustrare la struttura tecnica e le sostanziali innovazioni apportate alla materia, come in principio accennato, con il concorso di una apposita Commissione composta da alti e qualificati esponenti della Magistratura e degli Organi tecnici e medico legali delle Pensioni di guerra, della cui competenza e generoso interessamento le due Associazioni sentono di dover dare atto.

Si ha pertanto coscienza di aver adempiuto ad un grave impegno morale e sociale nella consapevolezza che non potrà mancare quella unanime considerazione che le categorie interessate, attraverso le proprie Associazioni, sollecitano, fiduciose nell'alta sensibilità dei legislatori, intesa a rendere giustizia a chi, tale giustizia, ben merita per durissime sofferenze patite, e, attende da anni, nei fatti e non soltanto nella retorica assicurazione di volenterose intenzioni.

L'onere complessivo che il presente disegno di legge comporterà per il bilancio dello Stato è stato preventivato in 160 miliardi, dei quali 80 per le giuste rivendicazioni dei mutilati e invalidi, e 80 per le assolute esigenze di vita dei congiunti dei Caduti.

Si tratta di un onere apparentemente ingente, che, tuttavia, va inquadrato anche sotto il profilo della temporaneità rappresentata — specie per i genitori e le vedove dei Caduti — dal continuo inesorabile assottigliarsi delle file degli aventi diritto, per la naturale mortalità, purtroppo incrementata dalle malattie, dalle privazioni e dai dolori.

Nè va dimenticato che l'attuale onere richiesto viene ad investire, soltanto oggi, il pubblico bilancio di un impegno cui si sarebbe dovuto far fronte da molti, troppi anni, durante i quali si sono perpetuate, più o meno volutamente, manifeste ingiustizie.

Si tratta ora di riconoscere, pur nella necessaria azione di contenimento della spesa pubblica intrapresa dal Governo, la legittimità di una richiesta che ha evidenti e fondati caratteri di priorità rispetto ad ogni impegno economico senza abusare oltre del solito argomento della carenza dei fondi disponibili.

Il sangue versato e i sacrifici subiti da queste benemerite categorie non possono essere subordinati oltre a freddi calcoli aritmetici; occorre agire, e prontamente, prima che la carenza finora perpetuata soffochi ogni umana aspettativa, annulli il senso di fiducia nello Stato e nelle sue istituzioni, avvili i più alti valori morali e patriottici attraverso la mortificazione di coloro che tale valore impersonano ed esaltano.

Il problema della copertura della spesa, al di là delle indicazioni fornite con il presente disegno di legge, è essenzialmente un problema di ordine tecnico di possibile soluzione.

Ciò che più conta è dimostrare a chi tanto merita la sollecitudine nella Nazione, che non esistono preoccupazioni economiche di ordine congiunturale tali da determinare o confermare sperequazioni e manifeste ingiustizie, da impedire l'assolvimento dell'obbligo morale di risarcire con criteri realistici, attuali ed equanimi coloro i quali, per i tragici eccezionali eventi ad essi non ascrivibili, hanno più di ogni altro perduto con sacrifici che hanno aperto nelle famiglie un vuoto incolmabile ed hanno altresì provo-

cato una indigenza non di rado dovuta ad una trascuratezza della società che va eliminata.

Sta ora al Parlamento ed al Governo dimostrare la più consapevole solidarietà verso le vedove, gli orfani, i genitori dei Caduti, e i mutilati ed invalidi di guerra di tutta Italia, che attendono di conoscere se comprensione e giustizia non vengano riconosciute ed esaltate soltanto durante le manifestazioni ufficiali o i discorsi più o meno retorici.

Con l'invocato provvedimento, lo Stato, allineando in materia l'Italia alle altre Nazioni ex belligeranti, assolverebbe un alto dovere sociale e morale con le più benefiche ripercussioni, e chiuderebbe, finalmente, la triste eredità del dopo guerra per inoltrarsi nella feconda era di pace che il lavoro italiano, l'Unione europea e le prospettive politiche di convivenza sembrano alfine assicurare per il benessere dei popoli.

Nel quadro delle esposte necessità e delle descritte ansiose aspettative, osiamo sperare che da parte del Parlamento e del Governo non mancherà, frutto di sensibile comprensione, la sollecita ed integrale approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DEI SOGGETTI DEL DIRITTO
A PENSIONE DI GUERRA****Art. 1.***(Soggetti militari)*

Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, agli appartenenti al Corpo volontari libertà, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, ed alle loro famiglie quando da tali ferite, lesioni o infermità, sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

Le equiparazioni fra i gradi del personale appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari a quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati ed assunti da Enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.

Art. 2.*(Categorie speciali di soggetti militari)*

Hanno anche diritto a pensione, assegni o indennità di guerra, allo stesso titolo e nelle stesse condizioni che i soggetti menzionati nel primo comma dell'articolo 1:

a) gli ex militari dell'Esercito e della Marina dell'Impero Austro-Ungarico pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purchè divenuti cittadini italiani, e le loro famiglie;

b) i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la città di Fiu-

me dal 12 settembre 1919 al 21 dicembre 1920 e le loro famiglie, nonchè i volontari che, anche posteriormente e sino al 31 marzo 1922, parteciparono nelle città e nel territorio di Fiume ed in Dalmazia a conflitti armati per la causa nazionale, e le loro famiglie;

c) i combattenti delle formazioni non regolari dipendenti, durante la guerra di liberazione, dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, da Forze armate italiane o alleate in territorio italiano, e quelli che, nello stesso periodo e in territorio estero, abbiamo partecipato, essendo cittadini italiani, sia volontariamente che per costrizione, a formazioni non regolari dipendenti da Forze armate alleate, sempre che la loro partecipazione alle formazioni stesse risulti da attestazioni dei Comandi delle Forze armate regolari alle cui dipendenze le formazioni operavano, e le loro famiglie;

d) gli alto-atesini e gli altri cittadini residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei Comuni di Sant'Orsola e Luserna, nonchè nelle ex provincie di Fiume, Pola e Zara, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45, delle Forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti, e le loro famiglie, sempre che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana.

e) i militari che abbiano prestato servizio nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, e le loro famiglie; nonchè le appartenenti al Corpo « ausiliarie » che abbiano riportato ferite, o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito di reparti operanti, e le loro famiglie.

Ai soggetti di cui alla lettera c) la liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle Forze armate regolari alla data dell'8 settembre 1943, ancorchè a tale data non fossero in servizio, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica gerarchica partigiana riconosciuta a norma, del decreto-legge 6 settembre 1946, n. 93. La stessa norma si applica agli appartenenti al C.V.L. di cui all'articolo 1.

I soggetti di cui alla lettera *d*) e quelli di cui alla lettera *e*) decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943. Contro la dichiarata decadenza è ammesso ricorso alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 106, quarto comma.

Ai soggetti di cui al presente articolo il trattamento pensionistico viene conferito nella misura e con le modalità di cui alla tabella C in base al grado rivestito dal militare nelle Forze armate regolari. Per coloro che non abbiano fatto parte delle Forze armate regolari la liquidazione viene effettuata in misura stabilita per i gruppi di sottufficiali e truppa.

Art. 3.

(Servizio di guerra)

La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni e le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa di guerra.

Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.

Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.

Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

Art. 4.

(Stato di prigionia di guerra)

La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni e malattie, riportate o aggra-

vate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.

Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze imputabili a sua volontà a titolo di dolo o colpa grave.

Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennità, come pure per la concessione degli acconti, è sempre necessario il nulla osta del Ministero della difesa. Contro il diniego di nulla osta è ammesso ricorso alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 106, quarto comma.

Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferite in via provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiara che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili. Contro la revoca è ammesso ricorso a norma del precedente comma.

Art. 5.

(Corpi operanti all'estero)

Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, allorchè sussistano anche le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati, o nelle Colonie, e alle loro famiglie.

Ai soggetti di cui al precedente comma sono equiparati i combattenti di formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e le loro famiglie in caso di morte. La liquidazione della pensione avviene in base al grado ricoperto dal soggetto nelle Forze armate oppure nell'Amministrazione civile dello Stato, o, in mancanza, nella misura dovuta ai militari di truppa.

Nei casi di cui al presente articolo ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'articolo 3.

Art. 6.

(Servizio attinente alla guerra)

Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra anche quando l'invalidità o la

morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate per causa di servizio attinente la guerra.

Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.

Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

In tutti i casi considerati nel secondo e terzo comma del presente articolo la prova che il militare non sia stato sottoposto a servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni fisiche individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli o richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, o che lo sviluppo di malattie dovute a comuni fattori etiologici non sia stato favorito dalle condizioni del servizio, spetta all'Ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennità di guerra.

Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

Art. 7.

*(Esclusione per dolo, colpa grave
o cause naturali)*

Non spetta mai pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.

Art. 8.

(Presunzione di morte per i dispersi)

Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli effetti della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie.

È pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che il militare è scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.

Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare scomparso è tutt'ora in vita, la pensione è revocata con decreto del Ministro del tesoro, e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.

Art. 9.

(Civili militarizzati)

È equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensione, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorità e posti al seguito di truppe operanti.

Fuori dai casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi del comma precedente, i cittadini militarizzati per svolgere una attività connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennità di guerra, soltanto quando trattasi di invalidità o di decesso derivanti da azioni belliche.

Le suddette equiparazioni sono estese ai militarizzati della sedicente Repubblica sociale italiana.

Art. 10.

(Soggetti civili non militarizzati)

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidità o del suo aggravamento.

Spetta altresì la pensione di guerra alle famiglie dei cittadini morti o scomparsi per qualsiasi fatto di guerra.

Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.

È sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando la invalidità o la morte derivino da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonché da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.

Sono, infine, conferite pensioni di guerra alle vittime di violenza carnale, ad opera di appartenenti alle forze armate operanti, per fatti attinenti alla guerra, anche se dalla violenza non siano conseguiti reliquati morbosì di rilievo.

Art. 11.

(Categorie speciali di civili non militarizzati)

Sono considerati avvenuti a causa di fatti di guerra, ai fini del precedente articolo:

a) la morte, le ferite e le lesioni riportate da cittadini italiani o dalle loro famiglie in azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei territori delle Colonie italiane, dalla data di occupazione di ciascuna di esse sino al 31 dicembre 1948;

b) la morte, le ferite e le lesioni riportate da cittadini italiani nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti al detto Stato ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, di terrorismo politico, dalla data del 10 giugno 1940 sino alla data del 31 dicembre 1954;

c) la morte, le ferite e le lesioni riportate da cittadini italiani in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

TITOLO II

DELLA PENSIONE, ASSEGNO
O INDENNITA' DI GUERRA

Art. 12.

(Pensione vitalizia e assegno)

Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermità, riportate, contratte o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ed il cittadino che per causa dei fatti di guerra indicati ai precedenti articoli 10 e 11, abbiano subito menomazione dell'integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla annessa Tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia se la menomazione non è suscettibile di guarigione nel tempo, o ad un assegno rinnovabile se ne è suscettibile.

L'assegnazione alla prima categoria compete a chi abbia perduto, per il danno arrecatogli dalla invalidità pensionata, oltre il 95 per cento della capacità lavorativa generica. Le altre categorie sono ragguagliate ad una perdita della capacità lavorativa generica del

90 per cento per la seconda, dell'80 per cento per la terza, del 70 per cento per la quarta, del 60 per cento per la quinta, del 50 per cento per la sesta, del 40 per cento per la settima e del 30 per cento per l'ottava. Parimenti, la pensione base per le categorie dalla seconda all'ottava è ragguagliata nelle stesse percentuali alla pensione base della prima categoria.

Gli ammontari delle pensioni stabilite nel precedente comma risultano dalla tabella C annessa alla presente legge.

In aggiunta alla pensione base di prima categoria fissata nella tabella C gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, hanno diritto a un assegno complementare di lire 420.000 annue.

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B è corrisposta una indennità una volta tanto, in misura pari ad una o più annualità della pensione di 8^a categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione stessa.

Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie comprendenti le infermità che sono ad esse equivalenti.

Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella A ed una indennità una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni devono avvenire distintamente e sono cumulabili.

Art. 13.

(Gruppi di gradi)

La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra sono liquidati, per ciascuna categoria di cittadini, in base alla seguente ripartizione di gruppi di gradi:

- a) sottufficiali e truppa;
- b) ufficiali inferiori;
- c) ufficiali superiori;
- d) ufficiali generali.

Le cifre di cui alla tabella C indicate per ciascuna categoria corrispondono alle

pensioni, assegni o indennità riferite al gruppo a). Per ogni successivo gruppo si applicherà una maggiorazione del 10 per cento sull'ammontare della pensione base attribuita alla categoria.

Il grado è quello che il militare rivestiva al momento in cui si verificò l'evento di guerra o attinente alla guerra per il quale è dovuta la pensione, l'assegno o l'indennità; o, nel caso di malattia, alla data della prima constatazione sanitaria, o comunque non oltre il giorno del congedo.

Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate, ai fini della pensione o dell'assegno di guerra, al grado di sottotenente.

Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra, di cui agli articoli 10 e 11, la pensione, l'assegno o l'indennità si liquida nella misura stabilita per il gruppo dei sottufficiali e truppa. Ove però egli, al momento dello evento, risulti in possesso di un grado militare anche nelle categorie in congedo, la pensione, l'assegno o l'indennità è concessa in base a tale grado.

Art. 14.

(Norme generali sull'assegno rinnovabile)

L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, nè superiori a quattro.

Entro sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.

La somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o soppresso.

Il computo degli otto anni ha inizio dall'epoca in cui le infermità sono state riportate, contratte o aggravate.

La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro anni

per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella E, e fruanti per la stessa malattia di assegno rinnovabile di superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati, sì da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

Art. 15.

*(Proroga dell'assegno
in corso di rinnovazione)*

Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, l'assegno è prorogato sino a che non sia stato provveduto alla sua rinnovazione.

Nei casi di riduzione di categoria, la somma corrisposta per proroga, sarà imputata al nuovo assegno.

Nel caso in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno per guarigione, la somma suddetta sarà abbuonata.

Art. 16.

(Assegno di superinvalidità)

Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermità elencate nell'allegata tabella E, o da altre mutilazioni ed infermità ad esse equivalenti, un assegno di superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa.

Gli assegni suddetti non sono reversibili.

Art. 17.

(Assegno di cura per i t.b.c.)

Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura annua di lire 96.000, se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie

dalla seconda alla quinta e di annue lire 48 mila se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla sesta all'ottava della annessa tabella A.

Art. 18.

(Assegno di cumulo)

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F quadro primo.

Qualora con una infermità ascrivibile alla seconda categoria ne coesistano altre ascrivibili alla sesta, settima od ottava categoria, senza però che nel complesso si raggiunga una inabilità ascrivibile alla prima categoria, sarà corrisposto un assegno di cumulo pari, rispettivamente, ai cinque decimi, ai quattro decimi, o ai tre decimi, della differenza tra il trattamento complessivo della prima e quello della seconda categoria. Tali decimi vengono corrisposti in ogni caso in cui il cumulo delle invalidità comporti una percentuale di minorazione tra il 90 per cento e il 95 per cento.

È fatta salva la facoltà della Commissione medica di procedere ad una assegnazione superiore, con proposta motivata, qualora il danno anatomico funzionale investa organi ad alta dignità metabolica vitale.

Nei casi di coesistenza con una infermità ascrivibile alla seconda categoria di altra infermità ascrivibile alla quinta categoria, l'invalido verrà ascritto alla prima categoria.

Allorchè con una infermità ascrivibile alla seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alla quarta, terza o seconda categoria, l'invalido verrà assegnato alla prima categoria con l'aggiunta di un assegno di cumulo, rispettivamente, di ottava, settima o sesta categoria.

Allorchè un invalido di prima categoria con assegno di superinvalidità cumuli, con quella che gli dà diritto a tale assegno, altra invalidità ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta, a lui compete l'attribuzione della lettera di superinvalidità immediatamente superiore a quella di cui gode.

I complessi di due o più infermità ascrivibili a due o più categorie dalla seconda all'ottava, sono stabiliti dalle regole di applicazione delle tabelle annesse.

Per le disposizioni di cui ai commi secondo, quarto, quinto, sesto e settimo si applica la annessa tabella F, quadri secondo e terzo.

L'assegno di cumulo non è reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità o menomazioni.

Art. 19.

(Perdita totale o parziale dell'organo superstite)

Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per causa di guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.

Le indennità dovute all'invalido da Enti pubblici, da Istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dall'articolo 39.

Nei casi in cui al secondo comma del presente articolo l'assegno avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Art. 20.

(Assegno di previdenza)

Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della seconda, terza e quarta categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla quinta all'ottava, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° od il 60° anno di età, e risulti altresì che l'am-

montare complessivo del reddito annuo netto non superiori al reddito imponibile esente dagli effetti dell'imposta complementare, è concesso un assegno di previdenza, non reversibile nè sequestrabile, di annue lire 204 mila.

I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile.

Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati o invalidi che, in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente per il periodo corrispondente.

Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei redditi per la imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esenzione dell'obbligo della dichiarazione stessa. La Direzione provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia priva, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvederà a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a rimettere alla Direzione provinciale del tesoro le certificazioni di cui al precedente comma.

Per i titolari di pensione od assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 1544, è fatta con decreto del Ministro per il tesoro ed è subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorità consolari.

L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile

di prima categoria, nonchè a coloro che abbiano ottenuto una indennità una volta tanto ai sensi dell'articolo 12, settimo comma.

Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo si tiene conto del reddito complessivo netto del solo titolare della pensione o assegno.

L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma.

Qualora la domanda venga presentata dopo oltre un anno dal compimento della età di cui al comma precedente e nei casi indicati nel secondo e terzo comma l'assegno decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 21.

(Assegno di incollocabilità)

I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità propria e dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento di cui alla tabella E lettera G, allorchè non rientrino in una lettera superiore di superinvalidità secondo la tabella E.

L'incollocabilità è riconosciuta per i periodi di tempo e con le modalità stabilite dall'articolo 14, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, numero 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità.

Qualora il Collegio si pronunci per l'incollocabilità, la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione o assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma. Qualora il Collegio si pronunci contro la concessione della incollocabilità, gli atti vengono trasmessi al Ministero del tesoro per l'emissione del relativo decreto negativo.

Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 20, né con l'assegno di incollocamento di cui al successivo articolo 22, nè con l'indennità di disoccupazione.

La somma dei vari periodi per i quali è accordato il trattamento rinnovabile non può eccedere i quattro anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso conferito a vita, ovvero soppresso, salvo ulteriore riammissione per nuova domanda di parte.

Art. 22.

(Assegno di incollocamento)

Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno non di prima categoria, con età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 204.000 annue.

La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che l'invalido sia iscritto ad una qualunque delle classi delle liste tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e sia effettivamente incollocato per circostanze non imputabile ad esso.

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con lo

assegno di previdenza di cui all'articolo 20, nè con l'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 21, nè con l'indennità di disoccupazione.

L'assegno non è dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e può essere in ogni tempo revocato con decreto del direttore della competente Direzione provinciale del tesoro, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione.

Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto alla indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'importo delle indennità non cumulabili con l'assegno predetto verrà trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante in virtù dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Gli invalidi fruanti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare alla competente Direzione provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

Art. 23.

(Indennità di assistenza e accompagnamento)

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E è accordata di Ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nella seguente misura mensile:

Lettera A		L.	56.000
» A-bis		»	49.000
» B		»	43.400
» C		»	30.800

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lettera D		L.	28.000
» E		»	24.000
» F		»	21.000
» G		»	16.800
» H		»	12.000

L'indennità è ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

Lettera A		L.	53.000
» A-bis		»	46.000
» B		»	40.400
» C		»	27.800
» D		»	25.000
» E		»	21.000
» F		»	18.000
» G		»	13.800
» H		»	9.000

Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, punti da 1 a 8; A-bis, punti da 1 a 6; B, punti da 1 a 12; C, punti da 1 a 5; D, punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; E, punti da 1 a 9 della annessa tabella E, è data facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennità di assistenza ed accompagnamento.

In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità è ridotta della misura indicata nel presente articolo per la lettera H.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione della norma di cui al comma precedente.

Art. 24.

*(Aumenti integratori
per invalidi di 1ª categoria)*

L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di con-

seguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

- a) di lire 72.000 per la moglie;
- b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finchè minorenni, ed inoltre nubili, se femmine.

Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, finchè duri tale inabilità.

I figli che hanno la qualifica di studenti universitari sono equiparati ai minorenni sino al compimento del 28° anno di età, sempre che conservino tale qualifica.

Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio. L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge.

Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, lo aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

Le disposizioni dei commi precedenti sono estese alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

Art. 25.

*(Militare inviato in licenza
in attesa di pensione)*

Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di guerra, la pensione, assegno o indennità decorre dal giorno in cui l'interessato fu collocato nella suddetta posizione.

Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla concessione di un trattamento di guerra superiore a quello di attività goduto dallo interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della dimissione.

Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano concessi a titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso.

Fuori dai casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l'assegno decorre dal giorno in cui il militare è stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia diritto a liquidazione di pensione od assegno di guerra. Negli altri casi in cui il militare sia stato inviato in congedo o collocato a riposo, la pensione o l'assegno decorre dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 101, oppure, qualora risulti più favorevole, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui agli articoli 10 e 11 la pensione o l'assegno decorre dalla data dello evento. Ove la domanda sia stata presentata oltre un anno dopo la data dell'evento, la pensione, assegno o indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Ai militari inviati in licenza speciale è in facoltà del Ministro per il tesoro concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di presunzione circa la dipendenza da cause di servizio della invalidità, la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura stabilita dall'annessa tabella D con gli eventuali assegni accessori.

In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme non dovute o pagate in più, in base al presente articolo, sono abbuonate.

Art. 26.

(Revisione per aggravamento)

Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali sia stata concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può chiederne la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione, di cui all'articolo 101, dichiara che la invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascri-

versi ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purchè tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore di cui all'articolo 102.

Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, il caso, a richiesta dell'interessato oppure del Comitato di liquidazione di cui all'articolo 98, potrà essere deferito alla Commissione medica superiore, la quale si pronuncerà previa visita diretta.

La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 101, e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosso dall'interessato dopo la detta decorrenza.

Uguale deduzione della somma già liquidata si farà nel caso di nuova liquidazione dell'indennità per una volta tanto.

Se l'indennità per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno rinnovabile, le somme pagate in più di quelle che sarebbero state dovute per una pensione o assegno di ottava categoria durante il periodo intercorso tra l'accertamento dell'invalidità e quello dell'aggravamento, vengono recuperate mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del militare il recupero sarà effettuato sui ratei successivi secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Art. 27.

(Irrilevanza dei redditi pensionistici ai fini fiscali)

I proventi derivanti comunque da pensione, assegni o indennità di cui alla presente legge o da assegni per Medaglia al valor militare non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono, nè ai fini direttamente fiscali nè in alcun altro caso nel quale il reddito abbia rilevanza a fini previdenziali ovvero assistenziali.

Art. 28.

(Scala mobile)

Alla pensione base determinata nella tabella C, all'assegno complementare per gli invalidi 1^a categoria di cui al quarto comma dell'articolo 12, all'assegno di previdenza di cui all'articolo 20, e all'assegno di incolocamento di cui all'articolo 22, verranno ogni anno applicate le variazioni percentuali dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello della data di decorrenza dei nuovi e maggiori benefici stabiliti dalla presente legge — data di cui all'articolo 119 — il quale si considera eguale a cento. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni dell'unità sino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

Le variazioni percentuali apportate ogni anno alle tabelle e agli assegni di cui al primo comma del presente articolo ai sensi di questa norma verranno disposte e rese note ogni anno — prima del pagamento della rata di marzo delle pensioni ed assegni — con decreto del Ministro per il tesoro, che indicherà per ciascuna voce la base eguale a cento fissata dalla presente legge, l'ammontare per l'anno precedente, la percentuale di variazione applicata e l'ammontare da pagare per l'anno in corso sino alla rata di dicembre inclusa. Le eventuali differenze in più tra l'anno precedente e l'anno in corso spettanti alle rate di gennaio e febbraio verranno aggiunte a titolo di arretrato al pagamento della rata di marzo.

Art. 29.

(Indennità speciale annua)

L'ammontare annuo delle pensioni ed assegni di cui alla presente legge, esclusi gli assegni *una tantum*, viene corrisposto agli

aventi diritto in dodici rate uguali e mensili da pagarsi il giorno 12 di ciascun mese.

La pensione base di cui alla tabella C per gli invalidi di prima categoria, l'assegno complementare di cui al quarto comma dell'articolo 12, gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E e l'assegno di cumulo di cui alla tabella F, nonchè l'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 23 e gli aumenti integratori di cui all'articolo 24, comportano inoltre una indennità speciale annua, pari ad una rata mensile di ciascuno, da pagarsi ogni anno, cumulativamente per tutte le voci spettanti, entro la seconda decade del mese di dicembre.

Alla stessa indennità speciale annua danno luogo le pensioni base di cui alla tabella C, l'assegno di previdenza di cui all'articolo 20 e l'assegno di incollocamento di cui all'articolo 22, per gli invalidi dalla 2^a alla 8^a categoria, allorchè ad essi spettò l'assegno di previdenza ovvero quello di incollocamento.

Qualora il trattamento pensionistico o gli assegni di cui al comma precedente decorrano da una rata successiva a quella di gennaio oppure abbiano termine prima di quella di dicembre, la indennità conterà di tanti dodicesimi della pensione e degli assegni quante sono state le rate mensili liquidate durante l'anno, e verrà regolarmente pagata entro la seconda decade di dicembre se la decorrenza sarà stata posteriore alla rata di gennaio, oppure insieme con l'ultima rata se questa verrà pagata prima di dicembre. Qualora il trattamento pensionistico abbia termine prima della rata di dicembre a causa della morte del titolare, i dodicesimi maturati dell'indennità speciale annua vanno versati ai soggetti cui spetta la pensione a norma dei titoli V e VI della presente legge.

Art. 30.

*(Delimitazione della responsabilità
dello Stato per danni di guerra)*

Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato verso lo Stato qualsiasi diritto da parte di chiunque,

che per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbia riportato ferite o contratto infermità; o in caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.

TITOLO III

DEI RICOVERI PER CURA E PER RIEDUCAZIONE O RIQUALIFICAZIONE

Art. 31.

(Ritenute per ricovero ospedaliero)

Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1943, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui al quarto comma dell'articolo 12 e agli articoli 17 e 18 e quelli di cui alla tabella E, sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore ad un quarto per il periodo di tempo corrispondente al ricovero, in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Il relativo importo è versato a favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate.

Art. 32.

*(Ricovero in Istituti di rieducazione
e riqualificazione)*

Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, in Istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si varrà del concorso di Enti giuridicamente riconosciuti che esplichino attività rientranti nei fini del presente articolo.

Per i minori invalidi di prima categoria la necessità del ricovero è presunta.

Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di cui all'arti-

colo 31, è corrisposto con le cautele di legge ai legali rappresentanti dei minori medesimi.

Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accerterà la opportunità del ricovero.

Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una indennità di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e di cura, dell'importo di lire 25.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta.

Art. 33.

(Ricovero di orfani di guerra)

L'Opera nazionale per gli orfani di guerra o in assenza, l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, o l'Associazione nazionale vittime caduti di guerra, cureranno, a richiesta della madre vedova di guerra o dei tutori, il ricovero degli orfani minori o dei maggiorenni inabili,.

In tal caso a favore degli orfani minorenni o maggiorenni inabili è istituita una indennità di ricovero dell'importo di lire 25 mila mensili da devolversi direttamente all'Opera o alle Associazioni di cui al primo comma del presente articolo che cureranno, ove possibile, anche la rieducazione e qualificazione professionale degli orfani medesimi in rapporto alle attitudini residue.

L'Opera nazionale orfani di guerra, l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, potranno avvalersi del concorso di Enti giuridicamente riconosciuti che esplicino attività rientranti nei fini del presente articolo.

Art. 34.

(Ricovero di figli di invalidi di guerra)

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra curerà anche, a richiesta del genitore invalido di guerra, e sempre che l'Opera ne accerti l'opportunità, il ricovero, la rieducazione e qualificazione professionale dei figli minori degli invalidi di guerra. In tal caso,

la indennità di ricovero di cui all'articolo 12, ultimo comma, verrà iscritta sul trattamento pensionistico del genitore richiedente e per conto di questi devoluta direttamente all'Opera predetta.

Art. 35.

(Minori invalidi esclusi dal ricovero)

Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:

a) quando in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunità della rieducazione o qualificazione prevista dall'articolo 32;

b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.

Art. 36.

(Orfani di guerra esclusi dal ricovero)

Al ricovero degli orfani minori o maggiorenni invalidi non si provvede:

a) quando in rapporto alle loro condizioni fisiche sia esclusa dall'Opera nazionale orfani di guerra o, in assenza, dall'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra o dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra, la opportunità della rieducazione o qualificazione prevista dall'articolo 33;

b) quando il genitore (vedova o vedovo) di guerra o il tutore dell'orfano di guerra minorenni o maggiorenne inabile diano la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dell'orfano medesimo.

Art. 37.

(Norme sulla pensione e assegni dei minori invalidi ricoverati)

Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori alla prima, e con le

cautele di legge, è corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratti gli assegni supplementare e di cura.

Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'articolo 35, lettera b), e si oppongano al ricovero, gli assegni di superinvalidità, complementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anzichè alle famiglie o ai tutori saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrerà nell'interesse dei minori, fino all'età maggiore degli stessi.

Art. 38.

*(Norme sulla pensione e assegni
degli orfani ricoverati)*

Nell'interesse degli orfani minorenni o maggiorenni inabili ricoverati, con le cautele di legge, è corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra.

Nel caso in cui il genitore (vedova o vedovo di guerra) o il tutore non siano in grado di fornire la prova di cui all'articolo 36, lettera b), e si oppongano al ricovero, la quota di pensione o la pensione di guerra spettante all'orfano, anzichè al genitore o al tutore saranno versati all'Opera nazionale per gli orfani di guerra o all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra o all'Associazione nazionale vittime civili di guerra che le ammineranno nell'interesse degli orfani fino alla maggiore età o fino alla avvenuta rieducazione e qualificazione degli stessi.

Art. 39.

*(Ricorso contro le decisioni dell'O.N.I.G.
relative agli articoli 32 e 35)*

Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra relativamente al disposto dell'articolo 32 e dell'articolo 35, lettera b), è ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro dell'interno entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 40.

*(Ricorso contro le decisioni dell'ONOG
e dell'ANFCDG o dell'ANVCG relative
agli articoli 33 e 36)*

Contro la decisione dell'Opera nazionale orfani di guerra o dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra o dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, relativamente al disposto dell'articolo 33 e dell'articolo 36, lettera *b*), è ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro dell'interno entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

TITOLO IV

DIRITTO DI CUMULO O DI OPZIONE FRA
IL TRATTAMENTO DI GUERRA E ALTRO
TRATTAMENTO

Art. 41.

*(Intangibilità del trattamento di guerra
e sua cumulabilità con altri assegni
dello Stato)*

Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquisirne il diritto indipendentemente dall'invalidità di guerra.

I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquisire diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guer-

ra riassunti in servizio nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica e nella Guardia di finanza.

Quando l'invalido è costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni in servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per la concessione dell'assegno integratore di cui all'articolo 42. Resta salvo il diritto alla opzione per la indennità una volta tanto, ove sia il caso.

Art. 42.

(Cumulo tra pensione ordinaria e di guerra)

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza o di riforma loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di anni sei.

Ai suddetti ufficiali, qualora all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei.

L'assegno integratore stabilito al comma precedente è in ogni caso cumulabile con eventuale stipendio, mercede, salario o assegno corrisposto per altro titolo dallo Stato, da Enti locali, e da Enti pubblici o da privati. Esso è anche reversibile alla vedova.

Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dagli enti competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore è liquidato dal Ministero del tesoro.

Resta fermo il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplato dagli articoli 45 e 46.

Le disposizioni di cui al presente articolo, sono applicabili agli ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra, dopo aver cessato dal servizio stesso, anche per cause diverse dalla invalidità di guerra. In tal caso, però, resta esclusa la concessione dei sei anni di aumento, di cui al presente articolo.

Le suddette norme sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di carriera, nonché ai civili contemplati negli articoli 10, 11, 45, 46 e 47.

Art. 43.

(Opzione fra trattamento pensionistico e risarcimento derivante da assicurazione contro gli infortuni)

Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano anche nel caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private.

Qualora fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra l'indennità stessa e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra secondo le norme di cui al presente titolo.

La pensione, l'assegno e l'indennità di guerra non sono cumulabili con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.

L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed è irretrattabile. Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venisse a risultare più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma in base alle norme vigenti in materia di assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalità previste dal presente articolo, successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra.

Nell'eventualità che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a sensi dei precedenti commi, vuoi per non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volontà, sia già stata liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.

Così anche, se l'indennità di infortunio sia stata già liquidata in rendita vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza fra la pensione o l'assegno di guerra e la rendita stessa.

Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministro del tesoro a norma del successivo articolo 92.

Art. 44.

(Infortunio di marittimi di navi militarizzate)

Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonchè delle disposizioni speciali per gli equipaggi

suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra.

Anche in tal caso si applicano le norme del precedente articolo 43 e dell'articolo 49.

Art. 45.

(Opzione per la pensione privilegiata ordinaria)

Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia in caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra.

Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra.

La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.

La pensione di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non può essere inferiore a questa.

L'opzione per la pensione privilegiata ordinaria consente ai beneficiari di tale trattamento di fruire degli eventuali miglioramenti economici rivalutativi apportati, successivamente, alle misure delle stesse pensioni privilegiate ordinarie.

La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro conse-

guenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 46 e 47 sono applicabili ai cittadini italiani divenuti invalidi per fatti di guerra di cui agli articoli 10 e 11.

Si applica anche nei casi di cui al presente articolo la facoltà di riopzione prevista dal quarto e quinto comma dell'articolo 43.

Art. 46.

(Pensione privilegiata più favorevole)

Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi speciali, nonché delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di quella di guerra.

La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, è a carico dello Stato.

Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole per i pensionati che in precedenza avevano optato per la pensione privilegiata ordinaria, gli interessati potranno chiedere l'applicazione di tale trattamento.

Art. 47.

(Estensione dell'applicabilità dell'articolo precedente)

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano altresì ai dipendenti di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme

vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, nonchè a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Ente o l'Azienda da cui gli iscritti dipendono.

Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro e al personale governativo iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Se gli Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui all'articolo 43 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.

Art. 48.

(Opzione fra trattamento pensionistico e indennità di Governo estero)

Nei casi di invalidità o di morte dei militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui agli articoli 43 e 49, fra la pensione o l'assegno stesso e la indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori.

L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinuncia alla indennità. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'Erario.

Le norme del presente articolo si applicano anche nei casi di morte o di invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennità da parte di Governi esteri.

Art. 49.

(Opzione di uno fra più aventi diritto a pensione)

L'opzione per l'indennità di infortunio implica rinuncia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.

Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennità di infortunio, a costui è liquidata la parte di indennità che gli sarebbe spettata, se anche gli altri avessero rinunciato alla pensione od all'assegno di guerra, e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra cui avrebbero diritto, se tutti vi avessero partecipato.

Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita tra gli altri.

Quando l'interessato opti per la indennità e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, il pretore determina se e quale quota della indennità che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

Le norme del presente articolo si applicano anche qualora vi siano più aventi diritto a pensione od assegno nei casi degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48.

TITOLO V

DEI DIRITTI DELLA VEDOVA
E DEGLI ORFANI

Art. 50.

(Diritto a pensione della vedova, e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra)

La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 10 e 11, contro la quale non sussista sentenza per separazione per-

sonale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura, stabilita dall'annessa tabella G.

Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio.

La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti.

Art. 51.

(Trattamento speciale per le vedove di invalidi di 1^a categoria)

Alla vedova di invalido di 1^a categoria spetta la pensione nella misura stabilita dalla tabella G, o dalla tabella I per le vedove di cui all'articolo 56. In aggiunta a tale pensione tabellare le verrà attribuita come trattamento speciale la pensione base che era pertinente al marito ai sensi della tabella C. Qualora il marito avesse assegno di superinvalidità, il trattamento speciale comprenderà altresì il 75 per cento dell'assegno complementare di cui al quarto comma dell'articolo 12 nel caso di assegno di superinvalidità di lettera A, il 50 per cento dello stesso assegno complementare nei casi delle lettere A-bis, B, C e D, ed il 25 per cento dello stesso assegno complementare nei casi delle lettere E, F, G, H.

Il trattamento complessivamente stabilito nel comma precedente è dovuto, per il primo anno di vedovanza, a tutte le vedove di invalidi di 1^a categoria.

Per ottenere il beneficio l'interessata dovrà presentare domanda alla direzione provinciale del Tesoro competente.

Alla vedova di cui al presente articolo dopo il primo anno di vedovanza, spetta la pensione nella misura stabilita dalla annessa tabella G, oppure dalla annessa tabella I, a norma degli articoli 50 e 56.

Art. 52.

*(Diritto a pensione della vedova
e data del matrimonio)*

La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio è stato contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivò la morte del militare o del civile. A tale effetto l'infermità non dipendente da causa violenta esterna si presume contratta, per i civili, nel giorno dell'evento, e per i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo.

Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione.

Per la vedova del civile morto per causa di guerra di cui agli articoli 10 e 11 e del militare deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i 5 anni dal giorno dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, purchè non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

Se il militare ed il civile erano provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, purchè sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

Art. 53.

*(Vedova di soggetto di cui agli articoli
45, 46 e 47)*

Quando il militare o il civile, appartenenti ad uno dei personali contemplati negli articoli 45, 46 e 47, abbiano acquistato il diritto a trattamento ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento ordinario di reversibilità ad essa spettante, consegue la pensione di guerra.

Se il militare od il civile non abbia raggiunto il limite di anzianità per conseguire

il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova è dovuto, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di reversibilità per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione.

L'assegno integratore di cui al comma precedente è dovuto alla vedova anche nei casi nei quali il trattamento di quiescenza ordinario o di riforma del dante causa non le fosse reversibile.

Nulla è innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplata dagli articoli 45, 46 e 47.

Art. 54.

(Assegno di previdenza alla vedova)

Alle vedove in possesso di pensione di guerra, ed ai soggetti loro assimilati, è concesso un assegno di previdenza inasquestrabile di annue lire 204.000 quando abbiano raggiunto il 55° anno di età, o anteriormente qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e risultino avere un reddito complessivo annuo netto non superiore al reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare.

Art. 55.

(Capitale vedovile)

La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. Tuttavia ha diritto di conseguire un capitale pari a:

sette annualità della pensione vedovile di cui alla tabella G, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni;

sei annualità, se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni;

cinque annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30 ma non i 35 anni;

quattro annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni.

Qualora la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualità della pensione.

Rimane sempre salvo il diritto degli orfani a conseguire la pensione ai sensi dell'articolo 58.

La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio è avvenuto anteriormente.

Art. 56.

(Concorso tra vedova e figli)

Quando esistano orfani di età minore agli anni 21, ed inoltre nubili se donne, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione nella misura indicata dalla annessa tabella *I* anzichè nella misura di cui alla tabella *G*.

Ai fini del precedente comma i figli che siano studenti universitari sono equiparati ai minori sino al compimento del 26° anno di età, sempre che conservino la detta qualifica. I figli e le figlie nubili, se maggiorenni sono equiparati ai minori qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova consegue egualmente la pensione nella misura fissata dalla tabella *I* anzichè in quella di cui alla tabella *G*, quando sia o divenga comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alla tabella *I* per periodi di tempo non inferiori a due anni nè superiori a quattro. La somma dei vari periodi di tempo non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta pensione viene concessa a vita.

L'inabilità della vedova a qualsiasi proficuo lavoro viene presunta al compimento del 65° anno di età.

Art. 57.

(Integrazione pro capite della pensione a cui concorrano vedova e prole)

Se con la vedova concorre prole al godimento della pensione di guerra, questa è

ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 84.000 per ciascun organo, finchè non compia il 21° anno di età e sia nubile se di sesso femminile, oppure anche dopo gli anni 21, purchè sia inabile comunque a qualsiasi proficuo lavoro.

Qualora la inabilità sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 56.

Qualora gli orfani per i quali è dovuta la integrazione siano studenti universitari l'integrazione stessa viene prorogata sino al compimento del 26° anno di età, sempre che mantengano la qualifica di studenti universitari.

Art. 58.

*(Diritto a pensione dei figli
in mancanza della vedova)*

I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati negli articoli 10 e 11, qualora siano altresì privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 56 e 57.

Per il calcolo dell'aumento di cui all'articolo 57 il primo orfano non viene computato.

I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati negli articoli 10 e 11, qualora siano altresì privi del padre conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti.

Egual trattamento spetta a detti figli quando il padre che non sia in godimento di pensione quale vedovo abbia la età di 58 anni oppure sia o divenga comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito complessivo annuo netto non superiore al reddito imponibile esente agli effetti dell'imposta complementare.

Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte, salvo i casi del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 52.

Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo comma dell'articolo 52.

Ai fini del presente articolo i figli che hanno la qualifica di studenti universitari sono equiparati ai minorenni sino al compimento del 28° anno di età, sempre che mantengano tale qualifica.

Art. 59.

(Figli con diritto a pensione inabili al lavoro. Cumulo per orfani di entrambi i genitori per causa di guerra)

Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 56.

Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni.

Art. 60.

(Figli equiparati ai legittimi)

I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra.

Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge ed i figli naturali legalmente riconosciuti. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio.

Sono altresì equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge.

Art. 61.

(Estinzione del diritto dei figli)

La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti all'età maggiore, salvo il caso

di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 59 e dalle figlie anche di età minore quando abbiano contratto matrimonio.

Per gli orfani che abbiano la qualifica di studente universitario il diritto a pensione si estende sino al compimento del 28° anno di età sempre che mantengano tale qualifica.

Art. 62.

*(Concorso nella pensione di vedova
che viva separata dai figli)*

Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, o da quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 60, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'articolo 50.

L'altra metà è divisa in parti uguali fra tutti i figli che ne abbiano diritto.

Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione, ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio.

L'aumento per coesistenza di orfani di cui all'articolo 56, risultante dalla differenza tra le tabelle I e G, è devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

Se la vedova si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 56, anche l'aumento di cui al comma precedente è ripartito tra la vedova e gli orfani nelle proporzioni stabilite per la pensione.

L'aumento integratore di cui all'articolo 57 è devoluto esclusivamente a favore dei figli ed in parti uguali fra essi.

Art. 63.

*(Vedova priva di patria potestà — Poteri
del giudice tutelare nello stabilire la misura
del concorso nella pensione)*

Se la vedova è privata in tutto o in parte dell'esercizio della patria potestà, ovvero trascuri di provvedere alla educazione dell'orfano in corrispondenza ai mezzi di cui

può disporre, il Giudice delle tutele, in applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo precedente, e può ordinare che sia riscossa od erogata a vantaggio dell'orfano dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra ovvero, in assenza degli Enti indicati nell'articolo 33 della presente legge.

Il Giudice delle tutele può, in caso che l'orfano sia affidato ad un Istituto, ordinare che il pagamento della quota ad esso spettante a termini della presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto.

Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele può adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.

Le ordinanze del Giudice delle tutele vengono eseguite a cura delle Direzioni provinciali del tesoro.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del Codice civile.

Art. 64.

*(Morte di uno dei concorrenti
nella pensione)*

In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste dall'articolo 57, dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso.

Art. 65.

*(Trattamento a titolo di reversibilità
dovuto alle vedove di invalidi
dalla 2^a all'8^a categoria)*

Quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla 2^a all'8^a categoria della annessa tabella A venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, la vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto al trattamento

economico stabilito dall'allegata tabella D, purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

Lo stesso trattamento economico compete ai soggetti che già godono del trattamento di reversibilità.

Il trattamento di cui al presente articolo viene conservato alla vedova anche se per effetto della morte dell'invalido venga a perdere la cittadinanza italiana.

Uguale diritto compete agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 58, 59 e 60.

Tale trattamento viene liquidato dal Ministero del tesoro con le norme della presente legge.

Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno, venga a morte per un nuovo evento di guerra, il trattamento economico di cui al presente articolo non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivò la morte.

Alla vedova in possesso del trattamento previsto dal presente articolo spetta anche l'aumento di integrazione per gli orfani di cui al precedente articolo 57 nonchè l'assegno di previdenza di cui all'articolo 54, entrambi ridotti della metà.

Nei casi in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, la pensione di reversibilità viene ripartita nella misura stabilita dalla legge sulle pensioni ordinarie.

Art. 66.

(Decorrenza della pensione)

In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile.

Quando occorre ripartire fra più aventi diritto una pensione od assegno conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Nei casi di promozione postuma degli ufficiali delle Forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione o degli assegni, come decorrenti dalla data a cui è fatta risalire l'anzianità di grado.

Art. 67.

(Assegno di previdenza orfani maggiorenni inabili)

Agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro e in istato di bisogno è concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno di previdenza annuo di lire 204.000.

Agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro e in istato di bisogno, in possesso del trattamento di reversibilità previsto dall'articolo 65 della presente legge, il beneficio di cui sopra spetta in misura ridotta della metà.

Art. 68.

(Scala mobile, vedove ed orfani)

Alla pensione determinata nelle tabelle G e I, all'assegno di previdenza di cui agli articoli 54 e 67 e all'aumento integratore di cui all'articolo 57 verranno, ogni anno, applicate le variazioni percentuali dell'indice del costo della vita con le stesse modalità e decorrenza previste dagli articoli 28 e 119 della presente legge.

Art. 69.

(Indennità speciale annua vedova e orfani)

L'ammontare annuo delle pensioni o assegni di cui al presente titolo viene corrisposto agli aventi diritto in dodici rate uguali e mensili da pagarsi il giorno 5 di ciascun mese.

La pensione di cui alle tabelle G e I, l'assegno di previdenza di cui agli articoli 54 e 67 e l'aumento integratore di cui all'articolo 57 comportano inoltre una indennità speciale annua, pari ad una rata mensile di ciascuno, da pagarsi ogni anno, cumulativa-

mente per tutte le voci spettanti, entro la seconda decade del mese di dicembre.

Qualora il trattamento pensionistico o gli assegni di cui al comma precedente decorrano da una rata successiva a quella di gennaio oppure abbiano termine prima di quella di dicembre, la indennità conterà di tanti dodicesimi della pensione e degli assegni quante sono le rate mensili liquidate durante l'anno, e verrà regolarmente pagata entro la seconda decade di dicembre se la decorrenza sarà stata posteriore alla rata di gennaio, oppure insieme con l'ultima rata se questa verrà pagata prima di dicembre. Qualora il trattamento pensionistico abbia termine prima della rata di dicembre a causa della morte del titolare, i dodicesimi maturati dell'indennità speciale annua vanno versati ai soggetti cui spetta la pensione a norma dei titoli V e VI della presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese ai beneficiari del trattamento di reversibilità di cui all'articolo 65.

Art. 70.

(Equiparazione alla vedova del vedovo di donna morta per fatti di guerra)

Le disposizioni di cui al presente titolo, relativi alla concessione della pensione di guerra alla vedova ed i benefici di cui agli articoli 51, 53, 54, 56, 57, 62, 65, 68 e 69 si applicano anche al vedovo di donna morta per causa del servizio di guerra, o per i fatti contemplati dagli articoli 10 e 11, purchè sussistano nei suoi riguardi le condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 92, 94, 94 e 96 si applicano anche nei riguardi dei soggetti di cui al presente articolo.

TITOLO VI

DEI DIRITTI DEI GENITORI, DEI COLLATERALI E DEGLI ASSIMILATI

Art. 71.

(Diritto a pensione dei genitori, dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati)

Anche quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla

guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati negli articoli 10 e 11, abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la pensione è altresì concessa nella misura stabilita dalla annessa tabella M:

a) al padre che abbia l'età di anni 58, oppure sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro; nei casi di inabilità temporanea, si applica la norma del quarto comma dell'articolo 56;

b) alla madre vedova;

c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purchè minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione. Ai minorenni sono equiparati gli studenti universitari sino al compimento del 26° anno di età.

Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 14° anno di età, la pensione — in mancanza di altri aventi diritto — spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso semprechè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna.

Ai soli effetti di questo articolo, nel calcolare l'età del padre e dell'assimilato la frazione di anno si considera come anno intero se eccede i sei mesi, e si trascura se è eguale o inferiore a sei mesi.

Art. 72.

*(Assegno di previdenza ai genitori
ed agli assimilati)*

Ai genitori in possesso di pensione di guerra, ed a coloro che sono loro assimilati, è concesso un assegno di previdenza insequestrabile di annue lire 204.000 quando abbiano raggiunto il 60° anno di età se uomini ed il 55° se donne, o anteriormente

qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e risultino avere un reddito complessivo annuo netto non superiore al reddito imponibile esente agli effetti della imposta complementare.

Art. 73.

(Condizioni economiche per l'applicazione dell'articolo 71)

Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71, occorre in ogni caso, che ai genitori collaterali od assimilati risultino in istato di bisogno.

Si considerano in istato di bisogno i soggetti il cui reddito complessivo annuo netto non sia superiore al reddito imponibile esente agli effetti della imposta complementare.

Art. 74.

(Decorrenza del diritto a pensione)

Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.

Si applicano anche in questo caso le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 66.

Art. 75.

(Equiparazione ai genitori)

Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare o il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte.

In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio naturale; e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.

Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni

prescritte per conseguirla, ovvero vien divisa in parti uguali ove risulti che ambedue vi abbiano diritto.

Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.

In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare o il civile, nelle forme di legge.

Art. 76.

*(Genitori separati. Madre vedova
passata a nuove nozze)*

Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza riceverne gli alimenti.

Ove il marito sia padre del militare o del civile defunto e possieda i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti eguali fra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.

In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.

È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il marito sia o divenga comunque inabile a proficuo lavoro, anche temporaneamente, nel qual caso si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 56.

Art. 77.

*(Genitore che abbia perduti più figli
per causa di guerra — Collaterali —
Casi analoghi)*

Il genitore che abbia perduto più figli militari per causa di guerra od attinente

alla guerra od anche, se civili, per fatti di guerra contemplati ne'li articoli 10 e 11, consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.

Oltre tale pensione consegue anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra, nella misura del 40 per cento se i figli morti siano due, del 70 per cento se siano tre e del 100 per cento se siano più di tre.

Ai collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 73, spetta la pensione nella misura più favorevole senza il beneficio di cui al comma precedente.

Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili per causa di guerra ed inoltre uno o più figli militari per causa di servizio ordinario, consegue il trattamento di cui ai precedenti commi.

Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra la concessione è peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 71 e 73.

Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia più favorevole, viene liquidata dall'Amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dai commi precedenti sono liquidati dal Ministero del tesoro.

Art. 78.

(Genitori rimasti privi di prole)

Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finchè duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete in base alle tabelle M e O, aumentata della metà.

Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche.

L'aumento è cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'articolo 77.

Art. 79.

(Genitori inabili a proficuo lavoro)

Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 73, ed inoltre siano inabili comunque a qualsiasi proficuo lavoro è concessa la pensione nella misura indicata dall'annessa tabella O.

L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento dell'età di 65 anni.

Ove ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 71, l'aumento percentuale viene calcolato sugli importi annui della tabella O.

Art. 80.

*(Collaterali maggiorenni
inabili a proficuo lavoro)*

Ai fratelli o alle sorelle nubili minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Nel caso di inabilità temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 56.

Art. 81.

*(Consolidamento e devoluzione
tra genitori e collaterali)*

Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano entrambi viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.

La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili comunque a qualsiasi proficuo lavoro ed, inoltre, nubili se sorelle.

Si considerano minorenni i collaterali che abbiano la qualifica di studenti universitari sino al compimento del 28° anno di età sempre che conservino tale qualifica.

Art. 82.

*(Assegno di previdenza collaterali
maggiorenni inabili)*

Ai collaterali maggiorenni che siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che risultino in istato di bisogno, accertato a norma dell'articolo 20 della presente legge, è concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno di previdenza di lire 204.000 annue.

Art. 83.

*(Scala mobile, genitori, collaterali
ed assimilati)*

Alla pensione determinata nelle tabelle M e O e all'assegno di previdenza di cui agli articoli 72 e 82, verranno ogni anno applicate le variazioni percentuali dell'indice del costo della vita con le stesse modalità e decorrenza previste dagli articoli 28 e 119 della presente legge.

Art. 84.

*(Indennità speciale annua, genitori,
collaterali ed assimilati)*

L'ammontare annuo della pensione e assegno di cui al presente titolo viene corrisposto agli aventi diritto in dodici rate eguali e mensili da pagarsi il giorno 5 di ciascun mese.

La pensione di cui alle tabelle M e O, l'assegno di previdenza di cui agli articoli 72 e 82 comportano inoltre una indennità speciale annua, pari ad una rata mensile di ciascuno, da pagarsi ogni anno, cumulativamente per tutte le voci spettanti entro la seconda decade del mese di dicembre.

Qualora il trattamento pensionistico e gli assegni di cui al comma precedente decorrano da una rata successiva a quella di gennaio oppure abbiano termine prima di quella di dicembre, la indennità conterà di tanti dodicesimi della pensione e degli assegni quante sono le rate mensili liquidate durante l'anno, e verrà regolarmente pagata entro la seconda decade di dicembre se la

decorrenza sarà stata posteriore alla data di gennaio, oppure insieme con l'ultima rata se questa verrà pagata prima di dicembre. Qualora il trattamento pensionistico abbia termine prima della rata di dicembre a causa della morte del titolare, i dodicesimi maturati dell'indennità speciale annua vanno versati agli aventi diritto.

Art. 85.

*(Estinzione del diritto
per matrimonio o maggiore età)*

La pensione di guerra si perde dalla madre o dalle sorelle che contraggono matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungono gli anni 21, salvo il caso di cui agli articoli 76, ultimo comma, e 80.

Per i fratelli e le sorelle nubili che abbiano la qualifica di studenti universitari la pensione viene mantenuta sino al compimento del 28° anno di età, sempre che mantengano tale qualifica.

TITOLO VII

DELLA DEVOLUZIONE DEGLI ASSEGNI
PER M.V.M.

Art. 86.

*(Devoluzione alla vedova e agli orfani
degli assegni per M.V.M.)*

L'assegno di medaglia al valore militare si devolve per intero alla vedova ed agli orfani secondo le norme di cui al presente titolo.

Art. 87.

(Termini di decorrenza della devoluzione)

I congiunti dei decorati di medaglia al valor militare che presentino la domanda per conseguire, ai sensi degli articoli 86 e 91, la reversibilità del relativo assegno oltre il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo

domicilio, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 88.

(Condizioni di dignità per l'assegno)

Per concedere la reversibilità dell'assegno di cui al precedente articolo 86 è necessario accertare, di intesa con la competente Amministrazione militare, se colui il quale è autorizzato a fregiarsi della decorazione sia immune da gravi carichi penali e morali.

Art. 89.

(Perdita e ripristino del diritto per indegnità)

La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo assegno.

Nei casi di cui al precedente comma la reversibilità dell'assegno è ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la reversibilità è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.

Il ripristino del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta la riattivazione del pagamento al decorato dell'assegno, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione ed imputazione delle somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti.

Art. 90.

(Comunicazione delle Amministrazioni competenti al Ministero del tesoro)

Di tutti i provvedimenti che abbiano, comunque, influenza sul pagamento dell'assegno annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle forze militari, l'Amministrazione competente dà notizia al Ministero per il tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

La cessazione o la riattivazione del pagamento dell'assegno deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto.

Art. 91.

*(Devoluzione ai genitori e collaterali
dell'assegno M.V.M.)*

Anche quando il decorato sia morto lasciando vedova ed orfani con diritto ad assegno, questo spetta ai genitori, collaterali ed assimilati, nell'ordine stabilito dall'articolo 71 e con le norme degli articoli 75, 76, 81 e 85.

Si applicano anche in questi casi le norme di cui agli altri articoli del presente titolo.

TITOLO VIII

DELLE PROCEDURE

Art. 92.

*(Inizio del procedimento di liquidazione.
Domanda)*

Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o di ufficio.

La domanda, diretta al Ministro per il tesoro, è esente da tassa di bollo. Anche i documenti relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo e la legalizzazione delle copie degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente.

Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purchè si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 95, e la domanda a conseguire la pensione deve sempre considerarsi come domanda a conseguire anche tutti gli altri benefici che da essa derivino ai sensi della presente legge. Essi vanno attribuiti di ufficio con la liquidazione della pensione.

Art. 93.

(Inizio del procedimento a cura dell'ufficio)

Il procedimento per la liquidazione si inizia di ufficio quando la ferita, lesione o in-

fermità, riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e sanitarie.

In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza è giudicato inidoneo a qualsiasi servizio, perchè affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione ed assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere di ufficio la rispettiva pratica sanitaria alla competente Commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare è inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di quiescenza.

Art. 94.

(Decorrenza del trattamento di pensione)

Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio ed il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.

I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e la assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti.

Quando le condizioni previste dall'articolo 71 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore, dell'assimilato o del collatera-

le, il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni.

Art. 95.

*(Termini per le constatazioni sanitarie.
Prova del decesso e della scomparsa)*

Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, oppure dagli eventi bellici indicati negli articoli 10 e 11.

Nei confronti dei militari prigionieri di guerra durante il conflitto 1940-45, degli ex internati militari, degli ex deportati civili, degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche, degli ex prigionieri italiani in Germania qualificati come « internati militari italiani (I.M.I.) » e dei cittadini che, dopo l'8 settembre 1943 e sino al 25 aprile 1945, hanno fatto parte di formazioni partigiane operanti fuori dal territorio nazionale e collegate con le Forze Armate regolari italiane o alleate, la constatazione sanitaria di cui al precedente comma è validamente eseguita in qualunque momento anche se trattasi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di cinque anni, purchè per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa causalmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattività sofferto o ai fatti di guerra ai quali si è partecipato.

Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma è di anni dieci.

Qualora il decesso del militare sia avvenuto in occasioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a darne prova, agli effetti della

presente legge, la dichiarazione rilasciata dalla competente Amministrazione ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità, che deve essere redatta dalla competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nell'articolo 8, e trasmessa al sindaco del Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.

Per i civili la scomparsa è accertata mediante atto giudiziale di notorietà, senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento può essere eseguito per i militari, quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilità.

La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della presunta morte.

Art. 96.

*(Sospensione dei termini per i dementi
e per i minori)*

Tutti i termini di cui agli articoli 94 e 95 rimangono sospesi per i dementi e per i minori degli anni 21 sino a che duri per essi la incapacità giuridica. In particolare, per essi il trattamento pensionistico decorre dal momento dell'evento dannoso quale che sia il momento della presentazione della domanda.

Art. 97.

(Poteri del Ministro per il tesoro)

Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, di cui all'articolo seguente.

Art. 98.

(Comitato di liquidazione)

Il Comitato di liquidazione viene nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei ministri ed è composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da trentacinque a sessantacinque a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre sette membri di esso, scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere. Tre dei vice presidenti dovranno essere scelti tra i membri designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, sempre che abbiano una delle qualifiche di cui al presente comma.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato della Corte di appello o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza delle Facoltà di medicina — direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

Il Ministro per il tesoro designa non oltre dieci membri, anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa altresì dieci membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, quattro membri su proposta dell'Associazione nazionale vit-

time civili di guerra, due membri aventi la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione e non più di quindici membri, scelti tra i funzionari, in attività o a riposo, della carriera direttiva dei Servizi amministrativi centrale del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

Tutti i membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Art. 99.

*(Funzionamento del Comitato
di liquidazione)*

Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in turni in modo da poter tenere contemporaneamente più sedute e decide con l'intervento di almeno cinque votanti.

Di ciascun turno devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un sanitario.

I turni sono stabiliti in modo che almeno uno dei membri nominati su proposta delle Associazioni di cui all'articolo precedente vi possa intervenire.

Alle adunanze di ciascun turno assiste in qualità di segretario un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del presidente del Comitato.

Spetta al Ministro per il tesoro provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.

Art. 100.

(Liquidazione provvisoria)

Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.

La liquidazione definitiva, nei casi di pensione a vita, non potrà attribuire al pensionato una categoria di cui alla tabella A inferiore a quella che gli è stata attribuita con la liquidazione provvisoria.

Art. 101.

*(Commissioni mediche
per le pensioni di guerra)*

Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alla entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile e dei congiunti vengono eseguite mediante visita diretta da parte di una Commissione presieduta da un sanitario libero docente in una materia specialistica pertinente alla pensionistica di guerra o primario ospedaliero di ruolo in un ospedale civile di prima classe, e composta per un terzo da ufficiali medici, per un terzo da medici appartenenti al personale civile dello Stato di ruolo o a contratto, e per un terzo da medici civili scelti in numero equivalente tra quelli designati dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nonché da un sanitario avente la qualifica di mutilati o di invalido per la lotta di liberazione, da una avente la qualifica di partigiano combattente e da uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma farà parte, altresì, un sanitario specialista in ginecologia.

La Commissione giudica con l'intervento di almeno cinque membri di cui, oltre al Presidente o altri da lui designato, almeno un medico militare, un medico appartenente al personale civile dello Stato, e un medico designato dalla Associazione nazionale per i mutilati ed invalidi di guerra o dalla Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra o dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Dovrà in ogni caso partecipare al collegio almeno uno dei medici designati dall'Associazione che rappresenta la categoria cui appartiene il visitato.

Il Ministro per il tesoro, con suo decreto di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per la difesa, determina le sedi delle Commissioni e ne nomina i componenti.

La visita del militare o del civile cui si riferiscono gli accertamenti dovrà essere una visita collegiale, corredata da tutti i pertinenti esami di laboratorio, a norma delle regole di applicazione annesse alle tabelle A e B della presente legge, e la decisione dovrà essere presa dalla Commissione su relazione scritta di uno dei medici partecipanti alla visita, con funzioni di relatore, motivante la decisione con la diagnosi e con la valutazione medico-legale del caso nello spirito della pensionistica di guerra.

Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia internato in manicomio, la Commissione può pronunciare il suo parere in base ad un certificato del direttore dello stabilimento, accompagnato dai documenti clinici pertinenti al caso.

La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidità secondo le tabelle annesse alla presente legge.

I componenti della Commissione eventualmente dissenzienti dichiarano nel verbale i motivi del dissenso.

Copia del verbale viene consegnata entro 10 giorni all'interessato il quale ha facoltà di chiedere, entro trenta giorni, di essere sottoposto al giudizio della Commissione medica superiore di cui al seguente articolo.

Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa o del tesoro o della sanità.

Il Ministro per il tesoro determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la sanità e sentito il Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, le indennità spettanti ai medici chiamati a far parte della Commissione, le quali, se stabilite con decorrenza mensile, non potranno essere inferiori a quelle di cui ciascun sanitario godrebbe secondo il proprio grado militare se richiamato in servizio.

Art. 102.

(Commissione medica superiore)

La Commissione medica superiore competente a riesaminare i giudizi delle Commissioni di cui all'articolo precedente, è nominata dal Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la sanità e per la difesa.

Essa è presieduta da un sanitario docente universitario di ruolo, specialista in una delle materie pertinenti alla pensionistica di guerra, oppure da un medico appartenente al personale civile dello Stato con qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale della Sanità, oppure da un ufficiale medico con il grado di ufficiale generale.

La Commissione medica superiore è nominata, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per la sanità e per la difesa, ed è composta da 20 ufficiali medici con almeno il grado di maggiore, o di capitani in possesso di libera docenza, da 20 medici appartenenti ai ruoli civili del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di medico provinciale e da 20 sanitari civili di cui 16 scelti in pari numero, tra quelli proposti dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, e 2 fra quelli proposti dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra, nonchè da un sanitario avente la qualifica di partigiano combattente e da uno avente la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione.

Il Ministro per il tesoro determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la sanità ed inteso il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, le indennità spettanti al presidente ed ai membri della Commissione. Tali indennità avranno decorrenza mensile, e non potranno essere inferiori a quelle di cui ciascun sanitario godrebbe secondo il proprio grado militare se richiamato in servizio. Le spese per la Commissione graveranno sul bilancio delle pensioni.

Art. 103.

*(Funzionamento
della Commissione medica superiore)*

La Commissione medica superiore, può anche funzionare suddividendosi in Sottocommissioni, nominate dal presidente, il quale designerà anche il presidente di ciascuna di esse tra i componenti chiamati a comporla. Per ogni giudizio il Presidente della Commissione, o quello della sottocommissione competente, nominerà un relatore.

La Commissione o Sottocommissione decide con l'intervento di almeno sette dei suoi membri tra i quali il Presidente, il relatore, e almeno un ufficiale medico, un sanitario civile dei ruoli del Ministero della sanità, e uno dei sanitari designati dall'associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, uno dei sanitari designati dall'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e uno dei sanitari designati dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Del collegio dovrà fare parte in ogni caso un sanitario scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale alla cui categoria appartiene il visitato, ed uno almeno che sia specialista nella materia riguardante la invalidità in esame.

La Commissione medica superiore è competente a riesaminare su richiesta dell'interessato le decisioni delle Commissioni mediche di cui all'articolo 101, ed in ogni caso, su richiesta del Ministro per il tesoro sollecitata dal Comitato di liquidazione di cui all'articolo 98, ad esprimere giudizi sulla dipendenza delle infermità rilevate da causa di servizio di guerra o della loro interdipendenza da infermità precedentemente pensionata anche nel senso dell'aggravamento.

La Commissione decide sull'esattezza delle diagnosi e sulla adeguatezza delle classificazioni effettuate dalle Commissioni mediche per le pensioni di guerra di cui al precedente articolo 102, sull'esame dei documenti clinici che le vengono sottoposti dall'Amministrazione e dagli interessati e di quelli che ritiene di richiedere a completamento della documentazione. Allorchè giudica per il riesame dei giudizi della Commissione di cui all'articolo 101, il giudizio

sui documenti viene integrato dalla visita medica diretta dell'interessato da parte del medico relatore e di almeno altri due componenti la Commissione preceduta dai pertinenti esami clinici e di laboratorio ripetuti sotto la responsabilità della Commissione. Tali visite possono anche essere delegate, sempre alla presenza del relatore, ad una autorità sanitaria locale.

Art. 104.

(Decadenza della domanda o dell'assegno)

Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dal secondo invito, dovrà produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda nuova.

Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro la proroga di cui all'articolo 15, se tale termine sia più favorevole, la pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

Le Commissioni mediche, di cui all'articolo 101, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro i termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito.

Art. 105.

*(Decadenza per acquisto
di cittadinanza straniera)*

Chi acquista o ha acquistato per propria volontà una cittadinanza straniera, decade

dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra.

I minori che abbiano acquistato una cittadinanza straniera col concorso della volontà propria o di quella del genitore esercente la patria potestà o del tutore, decadono in ogni caso dal diritto a conseguire o a godere pensioni, assegni o indennità di guerra se, al raggiungimento della maggiore età, conservino, tacitamente o per espressa dichiarazione di volontà, la cittadinanza straniera.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano:

a) a coloro che, già residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono la invalidità;

b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana;

c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorità;

d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio;

e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro.

Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto in applicazione dei primi due commi, può essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquisito la cittadinanza italiana.

Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del provvedimento di riacquisto della cittadinanza da parte della competente autorità italiana.

Art. 106.

(Perdita del diritto per condanna)

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o la indennità ed il godimento della pen-

sione o dell'assegno già conseguito, si perdono per fatti posteriori all'evento, da cui derivò l'invalidità, dai militari di ogni grado che abbiano riportato condanna a pena superiore a tre anni, pronunciata in base ai Codici penali militari e che renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate, nonchè dai militari o dai civili che abbiano riportato condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici.

Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati di tradimento, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria commessi in tempo di guerra, anche se sia intervenuto indulto, sono incapaci di conseguire la pensione, la indennità o l'assegno o di godere la pensione o l'assegno già conseguito qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato.

È fatto salvo il diritto da parte dell'invalido nel caso in cui posteriormente al commesso reato, nella stessa guerra o in altra successiva, abbia riportato, contratte o aggravate ferite, lesioni o infermità in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di combattimento, o presso reparti non operanti, ma in occasione di combattimenti o azioni di guerra anche episodiche, o durante lo stato di prigionia di guerra, ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante le azioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento od abbia ottenuto ricompensa al valor militare.

Nel caso di codardia, abbandono di posto in presenza del nemico o rivolta, il Ministro per il tesoro può provvedere a concedere la pensione o l'assegno dopo aver inteso il parere di una Commissione composta di tre ufficiali generali, uno dei quali dell'Esercito, uno della Marina, e uno dell'Arma aeronautica, sul punto se il fatto, per le particolarità delle circostanze, sia lesivo dell'onore militare. Avverso il provvedimento del Ministro è ammesso ricorso alle Sezioni speciali della Corte dei conti, il cui giudizio è impregiudicato dagli atti precedenti.

Art. 107.

*(Sospensione del diritto durante una
espiazione che comporti la interdizione)*

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione e l'assegno da parte dell'invalido rimane sospeso durante la espiazione di una pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, nonchè durante il periodo dell'interdizione ad essa connessa.

Art. 108.

*(Perdita del diritto da parte della moglie,
dei figli, dei genitori e dei collaterali,
e relativa devoluzione)*

La moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati negli articoli 10 e 11, i quali siano incorsi in una condanna, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perdono il diritto a conseguire o godere la pensione o l'assegno. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'esercizio del diritto è sospeso durante l'espiazione della pena, nonchè durante il periodo dell'interdizione ad essa connessa.

Perde altresì il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del militare o del civile, che abbia riportato condanna per lenocinio o meretricio, passata in giudicato.

Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare o del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di assegno a cui avrebbe diritto se il militare o il civile fosse morto.

Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del coniuge, di taluno dei figli, dei genitori, dei collaterali e degli assimilati del militare o del civile, la pensione o l'assegno vengono devoluti agli altri aventi diritto come se chi ha perduto definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto.

Art. 109.

*(Ripristino del diritto per amnistia,
grazia o riabilitazione)*

Il diritto a pensione, assegno od indennità che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, può essere ripristinato quando sia intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione.

Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione o dell'assegno è ripristinato non appena espiata la pena e cessata la interdizione.

Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a favore degli altri aventi diritto.

Il ripristino del diritto decorre dal giorno dell'amnistia, grazia o riabilitazione qualora la domanda sia proposta entro un anno da tale giorno. Negli altri casi dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda.

Art. 110.

*(Revoca o modificazione dei provvedimenti
per errore o simili)*

Restando sempre salvi gli effetti della prescrizione decennale, i provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;

b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni od indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto;

d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla base di documenti falsi.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effet-

to dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi del successivo articolo 111.

Successivamente alla denuncia del Procuratore generale della Corte dei conti, solo agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano stati già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perchè possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dello assegno è sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui all'articolo 102, previa visita diretta.

A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.

Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, nè di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dall'articolo 21 per i casi di sospensione del trattamento di incollocabilità.

Art. 111.

(Procedura per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno)

Nel caso di perdita, di sospensione, o di riduzione della pensione o dell'assegno per condanna penale, il Ministro per il tesoro provvede, dopo passata in giudicato la sentenza, a sopprimere o ridurre gli assegni già liquidati.

Nei casi di cui all'articolo 110, il Ministro per il tesoro provvede alla revoca totale o parziale della pensione od assegno, su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale, del quale devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un rappresentante delle Associazioni interessate di cui all'articolo 98, quarto comma.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro, su denuncia del Procuratore generale della Corte dei conti, dopo raccolte le necessarie informazioni, trasmette al Comitato di liquidazione, costituito in turno speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede alla immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati.

Copia della relazione medesima deve essere notificata a cura del Comitato agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti.

Ove lo richieda, l'interessato può essere udito personalmente, od a mezzo di procuratore. La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del Comitato.

Sulla proposta del Comitato il Ministro decide in via definitiva con provvedimento da notificarsi agli interessati ed al Procuratore generale della Corte dei conti.

Avverso tale decisione è ammesso, da parte degli interessati e del Procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo articolo 114.

Art. 112.

(Ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare)

Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o riduzione della pensione o dell'assegno previsti negli articoli 110, primo e secondo comma e 111, secondo comma, della presente legge, il Ministro per il tesoro decide con la procedura stabilita dal predetto articolo 111.

Art. 113.

(Revoca per atto della Corte dei conti)

Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi

a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 110 e 111, rinvia gli atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.

Arf. 114.

(Ricorso alla Corte dei conti)

Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.

Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento.

In caso di ricovero in ospedale psichiatrico o in altro luogo di cura per infermità psichica che possa menomare le capacità di intendere e di volere, il termine per l'impugnativa resta sospeso per la durata della degenza.

La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti.

Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive Associazioni assistenziali erette in Enti morali, è esente da spese di bollo e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a quella spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite

dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore.

Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso a sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso.

Art. 115.

*(Competenza della Corte dei conti:
Sezioni Civili)*

Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria.

Il ricorso può essere prodotto entro 90 giorni dalla più recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purchè la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro 90 giorni dalla prima notificazione.

Anche nei casi previsti dal presente articolo ha valore la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 116.

*(Competenza della Corte dei conti:
Sezioni Speciali)*

I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi dalle cinque Sezioni speciali

della Corte dei conti per i giudizi in materia di pensioni di guerra, composta ciascuna: da un Presidente di Sezione, un presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari, assegnati alla Sezione con ordinanza del Presidente della Corte dei conti.

I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della Corte o da un Presidente di Sezione da lui delegato.

Le predette Sezioni decidono con un numero di cinque votanti, dei quali non più di due primi referendari o referendari.

Art. 117.

*(Modifica o revisione amministrativa
dei decreti)*

I decreti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere modificati d'ufficio od a domanda degli interessati prima che sia trascorso il termine per il ricorso alla Corte dei conti di cui all'articolo 114, comma primo. La domanda di riesame dell'interessato non sospende il termine per il ricorso alla Corte dei conti.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, i decreti concessivi o negativi possono essere sottoposti al riesame nella normale sede amministrativa, d'ufficio od a domanda degli interessati, qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma lettere a), b) e c) dell'articolo 110.

Il riesame è inoltre ammesso quando dall'interessato sia presentata una nuova domanda che si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.

Se l'istanza sia stata presentata oltre un anno dalla notifica del decreto di cui si chiede il riesame, l'eventuale nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della istanza stessa.

Per le revisioni eseguite di ufficio, la nuova liquidazione ha effetto dalla data del relativo provvedimento.

Il riesame di cui al presente articolo è ammesso, in tutti i casi, solo in senso più favorevole all'interessato.

Art. 118.

(Notifica dei provvedimenti)

Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle indennità regolati dalla presente legge, compresi in essi anche quelli di sospensione dei pagamenti, devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, od a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spediti a mezzo del servizio postale.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennità, che a termini di legge siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione), debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna.

Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del municipio, ricevuta autenticata dal segretario.

Qualora, i sindaci contravvengano a tale disposizione o, comunque, si verifichino ritardi o irregolarità nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il prefetto della provincia valendosi, ove occorra, dell'opera di Commissari prefettizi.

Le spese sono a carico dei comuni inadempienti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 119.

*(Entrata in vigore dei nuovi benefici:
domanda)*

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti dopo il 29 settembre 1911, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre dal 1° luglio 1963.

Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed assegni già concessi dalle leggi precedenti viene provveduto d'ufficio.

Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto con domanda, in carta libera, al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra. Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dal giorno dell'entrata in vigore della legge, i nuovi e maggiori benefici decorreranno dalla data suddetta. In caso di domanda posteriore, essi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 120.

(Salvaguardia dei diritti quesiti)

Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

I congiunti dei militari e dei civili morti per causa di guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengono a mancare i primi concessionari.

Se la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

Art. 121.

*(Nuova domanda di revisione
per aggravamento)*

Allorchè, nel caso di cui all'articolo 26, siano state negativamente già esperite, al momento dell'entrata in vigore della presen-

te legge, le tre domande di revisione di cui al primo comma del citato articolo, l'interessato potrà comunque riproporre la domanda di revisione per un'altra sola volta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 122.

(Aggiornamenti delle categorie secondo le disposizioni della presente legge)

Entro tre mesi dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge le Direzioni provinciali del tesoro, sulla scorta dei modelli 69 in loro possesso e senza ricorso a visita medica, provvederanno di ufficio ad aggiornare l'assegnazione dei singoli invalidi alla categoria di cui al secondo comma dell'articolo 12 secondo le tabelle A, E ed F annesse alla presente legge, in tutti i casi nei quali da tale aggiornamento derivino classifiche più favorevoli.

Gli interessati possono produrre domanda di aggiornamento, allegando copia del modello 69, al fine di precisare la loro richiesta di aggiornamento alla Direzione, la quale è tuttavia tenuta a provvedere di ufficio, notificando in ogni caso la propria decisione circa l'aggiornamento alla Direzione generale per le pensioni di guerra ed all'interessato, entro quindici giorni dallo scadere del termine di tre mesi di cui al primo comma.

Ricevuta la notifica, o in mancanza di essa, entro il quarto mese dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge gli interessati potranno produrre alla Direzione generale per le pensioni di guerra domanda di revisione dell'aggiornamento effettuato dalla Direzione provinciale del tesoro. Sulla domanda di revisione la Direzione generale si pronuncerà entro un mese, notificando la propria decisione alla Direzione provinciale del tesoro competente ed all'interessato.

Il pagamento agli interessati delle maggiori somme loro spettanti, con decorrenza dal giorno della entrata in vigore della presente legge, a seguito dell'effettuato aggiornamento avverrà con il pagamento della sesta rata mensile successiva a detto giorno.

È comunque salvo il diritto dei pensionati, i quali godono di classifiche più favorevoli ai sensi delle precedenti disposizioni, a conservare tali classifiche.

Art. 123.

(Valutazione dei limiti del reddito)

In tutti i casi nei quali la presente legge richiede un limite di reddito, questo è da valutarsi esclusivamente quale reddito complessivo netto definito ai fini dell'imposta complementare, giusta l'articolo 130 del testo delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni.

Art. 124.

(Abrogazione delle norme non compatibili)

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.

Nulla è innovato circa le disposizioni della legge 9 novembre 1956, n. 1217, e successive modificazioni.

Le pensioni, gli assegni e le indennità di cui alla presente legge sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, sempre che queste non contrastino con quelle della presente legge.

Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall'articolo 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

Art. 125.

(Copertura finanziaria)

Per l'esercizio finanziario in corso, il maggior onere di bilancio derivante dall'applicazione della presente legge verrà coperto con la devoluzione a questo titolo dell'incremento naturale del gettito dell'imposta generale sull'entrata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a predisporre le note di variazione al bilancio dell'esercizio 1963-64 che stimerà opportune a questo fine.

TABELLA A

APPARATO CARDIO VASCOLARE

PRIMA CATEGORIA

1. - Miocardiopatia di origine vascolare con insufficienza coronarica acuta.
2. - Insufficienza congestiva del cuore da scompenso retrogrado con cianosi, edemi, dispnea e stasi polmonare.

SECONDA CATEGORIA

1. - Insufficienza coronarica sub-acuta.
2. - Cuore polmonare grave.
3. - Infarto miocardio recente.
4. - Infarto miocardico pregresso con scompenso.
5. - Cuore di Basedow con danno miocardico.
6. - Aritmie totali da fibrillazione atriale grave.
7. - Aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla tabella E/H.

TERZA CATEGORIA

1. - Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza miocardica.
2. - Angina pectoris con danno miocardico ecg accertato.

QUINTA CATEGORIA

1. - Le malattie di cuore ben compensate.
2. - Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente le funzioni.
3. - Tachicardia parossistica grave.

SESTA CATEGORIA

1. - Tachicardia parossistica di media gravità.
2. - Angina pectoris senza danno miocardico.

SETTIMA CATEGORIA

1. - Nevrosi cardiaca grave.

OTTAVA CATEGORIA

1. - Nevrosi cardiaca di media gravità.

INFERMITA' DEL SISTEMA ARTERO VENOSO PERIFERICO

Arterie

PRIMA CATEGORIA

1. - Arterite obliterante con amputazione di una gamba e gravi sofferenze trofo funzionali nell'arto controlaterale da compromettere definitivamente la statica e la dinamica locomotoria.

SECONDA CATEGORIA

1. - Arterite oblitterante con amputazione delle dita di un piede e cianosi fredda nell'altro piede.

TERZA CATEGORIA

1. - Arterite oblitterante con gravi turbe neurotrofiche consistenti in escare profonde alle dita e grave menomazione statico dinamica nonostante simpaticectomia lombare.

QUARTA CATEGORIA

1. - Arterite oblitterante arti inferiori, di varia genesi, tali da determinare scomparsa dell'indice oscillometrico bilaterale ed ipodermia marmorea dolorosa persistente dopo prova da sforzo.

QUINTA CATEGORIA

1. - Arterite oblitterante arti inferiori, di varia genesi, determinanti gravi disturbi funzionali con grave iposcillometria, specie dopo prove da sforzo (crampi e pallore ipotermico doloroso).

SESTA CATEGORIA

1. - Morbo di Rajnaud con acrocianosi parestesica grave dei quattro arti (mani e piedi) da ostacolare permanentemente la capacità lavorativa (60 per cento).

SETTIMA CATEGORIA

1. - Morbo di Rajnaud con acrocianosi di modico grado ai quattro arti (mani e piedi).
2. - Arterite oblitterante arti inferiori di varia genesi tali da realizzare notevoli disturbi funzionali specie dopo prova da sforzo (crampi dolorosi).

OTTAVA CATEGORIA

1. - Arteropatie oblitteranti di varia natura (aterosclerotica, tipo Buerger o quali esiti di congelamento) degli arti inferiori con modici disturbi funzionali anche dopo prove di sforzo.

V E N E

TERZA CATEGORIA

1. - Stato varicoso con blocco tromboflebitico profondo, edema elefantiasico, ed ulcerazioni torpide da rendere assai difficile la deambulazione.

QUINTA CATEGORIA

1. - Stato varicoso con gravi turbe trofiche tradite da edemi diffusi, eczema essudativo ed ulcere torpide da richiedere molto riposo.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. - Elefantiasi di un arto superiore o inferiore da blocco post infettivo della rete linfatica che ne menomi permanentemente le funzionalità.

SESTA CATEGORIA

1. - Stato varicoso con edema diffuso irreversibile e turbe trofiche ma senza ulcerazioni.

SETTIMA CATEGORIA

1. - Stato varicoso agli arti inferiori con molteplici nodi ed i loro esiti nonchè i reliquati delle flebiti, dimostratisi ribelli alle cure.

OTTAVA CATEGORIA

1. - Stato varicoso agli arti inferiori senza note tromboflebitiche con lieve edema malleolare.

APPARATO RESPIRATORIO

PRIMA CATEGORIA

1. - Le alterazioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
2. - Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso tbc e cor polmonare grave.
3. - Fibrosi polmonare diffusa con stato bronchiectosico tbc e cor polmonare grave.
4. - Tubercolosi non ulcerati, radiologicamente accertati (1).

Nota (1). Quelle che fino a poco tempo fa venivano indicate come guarigione con cicatrici e che invece possono ulcerarsi per risveglio del processo specifico.

SECONDA CATEGORIA

1. - Affezioni polmonari specifiche comunque accertate che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria e che determinino una definitiva parziale incapacità a proficuo lavoro.
2. - Tutte le lesioni gravi e permanenti determinate da gas nocivi.

TERZA CATEGORIA

1. - Bronchite cronica diffusa con enfisema e bronchiectasie e gravi crisi asmatiche con cor polmonare secondario.
2. - Affezioni polmonari specifiche diffuse che consentano possibilità di lavoro in attività particolari non fisicamente gravose.

QUARTA CATEGORIA

1. - Bronchite cronica diffusa con enfisema e bronchiectasie e cianosi periferica di media gravità.

2. - Esiti diffusi di affezioni polmonari specifiche che consentano tuttavia attività di lavoro fisico.

QUINTA CATEGORIA

1. - Bronchite cronica diffusa con enfisema bronchiectasico e crisi asmatiche gravi.
2. - Gli esiti circoscritti di affezioni polmonari bilaterali specifiche che consentano attività di lavoro fisico.

SESTA CATEGORIA

1. - Bronchite cronica diffusa enfisematosa con episodiche manifestazioni asmatiche.
2. - Gli esiti cicatriziali evidenti e monolaterali di affezioni polmonari specifiche che consentano normali attività di lavoro fisico.

SETTIMA CATEGORIA

1. - Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

OTTAVA CATEGORIA

1. - Le aderenze parziali o totali diaframmatiche postumi di pleuriti tbc senza altre lesioni dell'apparato respiratorio.
2. - Gli esiti cicatriziali modesti e monolaterali di affezioni polmonari specifiche che consentano normali attività di lavoro fisico.

MALATTIE MENTALI

TABELLA A

PRIMA CATEGORIA

1. - « Tutte le alterazioni delle facoltà mentali, che rendano l'individuo incapace di qualsiasi attività ». E, cioè:
2. - schizofrenia e sindromi schizofreniche;
3. - distimie;
4. - paranoia;
5. - psicosi: da neurosifilide, da trauma, da encefalopatie vascolari, da sindromi meningo-encefalitiche, da tumori cerebrali operati, da sindromi parchinsoniane, da intossicazioni allogene;
6. - psiconevrosi gravi.

SECONDA CATEGORIA

1. - « Capacità lavorativa ridotta del 90 per cento »;
2. - necessità di continue cure specialistiche;
3. - malattie somatiche, secondarie, da nevrosi, che richiedano cure specialistiche proprie;
4. - necessità di riposi, ricoveri per cure, cure climatiche;
5. - disturbi di comportamento nella vita sociale e familiare.

TERZA CATEGORIA

1. - « Capacità lavorativa ridotta dell'80 per cento »;
2. - necessità di cure specialistiche;
3. - necessità di riposo e cure climatiche;
4. - malattie somatiche secondarie a nevrosi e che rimangano essenzialmente nel campo sintomatico delle nevrosi;
5. - disturbi di comportamento limitati all'ambiente familiare.

QUARTA CATEGORIA

1. - « Capacità lavorativa ridotta del 70 per cento »;
2. - necessità di cure specialistiche continue;
3. - necessità di riposi e cure climatiche;
4. - malattie somatiche secondarie a nevrosi e che rimangano nel campo sintomatico delle nevrosi.

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO

SECONDA CATEGORIA

1. - Nevralgia dell'occipitale bilaterale;
2. - paralisi monolaterali del plesso brachiale:
 - a) paralisi radicolare superiore;
 - b) paralisi radicolare media;
 - c) paralisi radicolare inferiore;
3. - paralisi monolaterale totale del plesso lombare;
4. - paralisi parziale del plesso sacrale:
 - a) paralisi del nervo pudendo interno;
 - b) paralisi tronculare dello sciatico;
 - c) paralisi del nervo tibiale posteriore (piede ad artiglio);
 - d) radicolite sciatica recidivante bilaterale;
 - e) sindrome parziale della cauda;
5. - meteoropatie gravi;
6. - cefalea istaminica o di Horton;
7. - emicrania cervicale con stato vertiginoso;
8. - simpatalgia facciale;
9. - paralisi monolaterali associate del IX, X, XI e XII nervi cranici.

TERZA CATEGORIA

1. - Paralisi isolate unilaterali del IX, X, XI e XII nervi cranici;
2. - paralisi del frenico unilaterale (plesso cervicale);
3. - paralisi da lesione tronculare del plesso brachiale D.;
4. - paralisi singole del nervo circonflesso, radiale, all'origine e mediano D.;
5. - paralisi unilaterale del nervo crurale.

QUARTA CATEGORIA

1. - Paralisi periferica unilaterale del VII;
2. - paralisi del nervo muscolo cutaneo;

3. - paralisi tronculari del plesso brachiale S.;
4. - paralisi singole dei nervi: circonflesso, radiale all'origine e mediano S.;
5. - paralisi del nervo radiale D. per lesioni al braccio;
6. - paralisi del nervo ulnare D.;
7. - paralisi del nervo crurale, per lesione all'arcata crurale;
8. - sindromi del simpatico cervicale e viscerale.

QUINTA CATEGORIA

1. - Paralisi del nervo radiale S. per lesione al braccio;
2. - nevralgia del nervo femoro-cutaneo;
3. - paralisi del nervo radiale D., per lesione;
4. - paralisi del nervo ulnare S.;
5. - paralisi del nervo gluteo superiore;
6. - paralisi del nervo gluteo inferiore.

SESTA CATEGORIA

1. - Paralisi del radiale S. per lesione sotto il gomito;
2. - paralisi localizzate da lesioni parziali di nervi, con danno corrispondente alle lesioni traumatiche o artritiche della stessa categoria.

SETTIMA CATEGORIA

1. - Paralisi localizzate da lesioni parziali di nervi, con danno corrispondente alle lesioni traumatiche o artritiche della stessa categoria.

OTTAVA CATEGORIA

1. - Paralisi localizzate da lesioni parziali di nervi, con danno corrispondente alle lesioni traumatiche o artritiche della stessa categoria.

Nota. - A proposito delle paralisi dei plessi, delle radici e dei nervi, bisogna precisare che:

- a) i disturbi delle sensibilità
- b) le causalgie, in particolare

intervengono ad aggravare il danno rispetto, per esempio, al danno corrispondente di un amputato: così come l'algia di un moncone, aggrava il danno dell'amputato.

APPARATO DIGERENTE E GHIANDOLE ANNESSE

PRIMA CATEGORIA

1. - Tumori maligni dello stomaco senza metastasi e cachessia;
2. - tumori maligni dell'intestino senza metastasi nè cachessia;
3. - morbo di Banti al 3° stadio;
4. - incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica;
5. - fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica ribelle ad ogni cura.

SECONDA CATEGORIA

1. - Le affezioni gastroenteriche o delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico;
2. - stenosi esofagee di alto grado con deperimento organico;
3. - perdita della lingua.

TERZA CATEGORIA

1. - Stenosi esofagea di grado elevato senza grande deperimento organico;
2. - echinococco del fegato recidivato ad intervento con insufficienza epatica accertata in laboratorio;
3. - cirrosi epatica atrofica con modica ascite.

QUINTA CATEGORIA

1. - Ulcera peptica neostomotica;
 2. - stenosi gastrica post ulcerativa con gastrite;
 3. - cisti da echinococco del fegato;
 4. - cisti da echinococco della milza;
 5. - cisti da echinococco del pancreas;
 6. - l'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
- senza gravi compromissioni anatomiche funzionali dell'organo interessato.

SESTA CATEGORIA

1. - Coliti muco membranose ed ulcerose;
2. - ulcera gastrica;
3. - ulcera duodenale;
4. - megaesofago post cicatriziale;
5. - stenosi esofagee di grado notevole;
6. - cardiospasma con megaesofago;
7. - esofagiti da reflusso cardiaco;
8. - ileite terminale o colite amebica accertata.

SETTIMA CATEGORIA

1. - Diverticoliti dell'intestino;
2. - spleno epatomegalia post malarica con insufficienza epatica di medio grado;
3. - colecistite cronica catarrale con episodi di ittero;
4. - coliti croniche catarrali con spasmi settoriali e deperimento;
5. - gastrite ipertrofica diffusa.

OTTAVA CATEGORIA

1. - Perigastro duodenale senza ostacoli di transito;
2. - colite catarrale cronica senza dischimia.

APPARATO URO GENITALE

PRIMA CATEGORIA

1. - Esiti di nefrectomia con grave compromissione del rene superstite (iperatemia, ipertensione, cor renale);

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. - castrazione ed evirazione con sindrome nevrosica grave;
3. - fistola retto vescicale, uretrale posteriore.

SECONDA CATEGORIA

1. - Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato genito-urinario;
2. - perdita anatomica dei testicoli;
3. - la perdita totale o quasi del pene.

TERZA CATEGORIA

1. - Esiti di nefrectomia con compatimento isto-funzionale del rene superstite, iperazotemia ed ipertensione arteriosa di grado notevole ma senza cor renale;
2. - stenosi uretrale di alto grado con prostatite-cistite.

QUARTA CATEGORIA

1. - Calcolosi renale bilaterale con sofferenza istofunzionale accertata e modica iperazotemia ipertensiva;
2. - papillomatosi vescicale emorragipara;
3. - pielocistite calcolotica bilaterale con sofferenza renale di modico grado;
4. - orchiepididimite bilaterale aspecifica con azospermia accertata.

QUINTA CATEGORIA

1. - Pielocistite calcolotica bilaterale;
2. - esiti di nefrectomia senza compromissione del rene superstite.

SESTA CATEGORIA

1. - Calcolosi renale bilaterale con coliche recidivanti ma senza compromissione parenchimale.

SETTIMA CATEGORIA

1. - Calcolosi renale unilaterale con coliche recidivanti ma senza compromissione parenchimale omolaterale;
2. - esiti di orchiepididimiti aspecifiche con ipoazospermia.

OTTAVA CATEGORIA

1. - Emicastrazione con spermatogenesi normale nella gonade superstite (accertata in laboratorio).

APPARATO LOCOMOTORE OSSEO MUSCOLARE

PRIMA CATEGORIA

1. - La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;
2. - la perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani;

3. - la perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e delle coscie);
4. - la perdita di un arto inferiore alla coscia o dell'anca, anchilosi rettilinea o flessione del giunto con anchilosi in abduzione della spalla omolaterale;
5. - la perdita totale di una mano e di due piedi;
6. - la perdita totale di una mano e di un piede;
7. - la perdita di tutte le dita delle due mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre 7 o 6 dita;
8. - la perdita totale di 1 pollice e di altre 8 dita delle mani;
9. - la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano;
10. - la perdita totale di ambo i piedi;
11. - la distruzione delle ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa, da determinare grave ostacolo alla masticazione ed alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione con notevole conseguente deperimento organico;
12. - la anchilosi temporo mandibolare permanente;
13. - la perdita anatomica di 6 dita delle mani compresi anche i pollici e gli indici o la perdita totale anatomica di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici;
14. - la disarticolazione dell'anca o l'anchilosi completa della stessa se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente;
15. - l'amputazione di coscia a qualunque altezza o gamba con moncone residuo permanente improtesizzabile;
16. - disarticolazione del braccio destro con gravi riflessi sul cingolo scapolare e sull'emitorace corrispondente;
17. - la immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale o l'incurvamento permanente del tronco;
18. - l'amputazione del pollice e dell'indice di ambo le mani;
19. - la distruzione delle ossa della faccia specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da ostacolare la masticazione e la deglutizione o la favella oppure da realizzare notevole deformità nonostante la protesi;
20. - la perdita del braccio destro sopra il 3° inferiore;
21. - la perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della mano sinistra;
22. - la perdita di una coscia a qualunque altezza anche se con moncone protesizzabile ma con artrosi dell'arto superstite di grado non grave;
23. - la anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio;
24. - la amputazione mediotarsica o la sottoastraglica dei due piedi.

SECONDA CATEGORIA

1. - L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con notevole ostacolo alla masticazione;
2. - le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che periferica, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono alle fun-

zioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata siano inguaribili;

3. - l'artrite cronica che, per la molteplicità e la importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti;
4. - la perdita dell'avambraccio destro sopra il terzo inferiore;
5. - disarticolazione del braccio sinistro;
6. - la perdita totale della mano destra o delle sue cinque dita.
7. - la perdita del braccio sinistro sopra il terzo inferiore.

TERZA CATEGORIA

1. - La perdita totale di cinque dita fra le due mani compresi i due pollici;
2. - la perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, con quella di due delle ultime quattro dita della mano destra;
3. - la perdita totale di un pollice insieme con quella dell'indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice;
4. - la perdita di una gamba sopra il terzo inferiore;
5. - l'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo;
6. - la perdita del braccio sinistro fino al terzo inferiore.

QUARTA CATEGORIA

1. - La perdita completa della mano sinistra o delle sue dita;
2. - la perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle prime tre di essa;
3. - la perdita totale di tre dita, tra le due mani compresi i due pollici;
4. - la perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice;
5. - la perdita totale di un pollice e due indici;
6. - la perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici;
7. - l'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi;
8. - le pseudo-artrosi post-fratturali di ossa principali o calli deformi, che ledano notevolmente la funzione di un arto;
9. - l'anchilosi totale della spalla sinistra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

QUINTA CATEGORIA

1. - L'anchilosi totale del gomito destro, in estensione completa;
2. - l'anchilosi in estensione completa del gomito sinistro se trattasi di provato mancinismo;
3. - la perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra;
4. - la perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre di essa;
5. - la perdita totale di ambo i pollici;
6. - la perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice;
7. - la perdita delle due falangi di otto o sette dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici;

8. - la perdita della falange ungueale di dieci o nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita, compresa quella dei pollici;
9. - la perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o sottoastraglica;
10. - la perdita totale delle dita dei piedi o di nove o otto dita compresi gli alluci;
11. - la lussazione irriducibile di un piede con risentimento artrosico delle articolazioni omo o controlaterali.

SESTA CATEGORIA

1. - L'anchilosi totale o incompleta del gomito destro;
2. - la perdita totale del pollice ed indice della mano sinistra;
3. - la perdita totale di cinque dita, tra le due mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra;
4. - la perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita, tra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice;
5. - la perdita del pollice destro con quella del suo metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita stessa mano;
6. - la perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita tra le due mani che non siano i pollici e l'altro indice;
7. - la perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici;
8. - la perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita, tra le due mani, compresa quella di uno dei due pollici;
9. - l'amputazione tarso-metatarsica di un piede;
10. - l'anchilosi ossea in estensione del ginocchio;
11. - la perdita di sette o sei dita dei piedi, compresi gli alluci;
12. - la perdita totale di nove o otto dita del piede, compreso un alluce;
13. - l'anchilosi completa dei due piedi.

SETTIMA CATEGORIA

1. - Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello;
2. - l'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi;
3. - l'anchilosi completa dell'articolazione della mano destra (radio carpica);
4. - la perdita totale di quattro dita tra le due mani che non siano i pollici nè gli indici;
5. - la perdita totale delle tre ultime dita di una mano;
6. - la perdita totale dei due indici;
7. - la perdita totale del pollice destro;

8. - la perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano;
9. - la perdita totale di uno degli indici e di due altre dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice;
10. - la perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra;
11. - la perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani, compresa quella dei due pollici;
12. - la perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le due mani compresa quella di un pollice;
13. - la perdita della falange ungueale di otto o sette dita, tra le due mani, che non sia quella dei pollici;
14. - la perdita totale di cinque o tre dita dei piedi, compresi i due alluci;
15. - la perdita totale di sette o sei dita, tra i due piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un solo piede;
16. - la perdita totale di otto o sette dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci;
17. - la perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi;
18. - la perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto o cinque dita dei piedi.

OTTAVA CATEGORIA

1. - Le cicatrici della faccia, che costituiscono notevole deformità. La perdita o la grave deformità del padiglione di un orecchio. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese, o dolorose, o aderenti, o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, a meno che per la loro gravità non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti;
2. - gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il grado di cui alla seconda e terza categoria;
3. - l'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra (radio carpica);
4. - la perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano i pollici nè gli indici;
5. - la perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice sinistro;
6. - la perdita totale del pollice sinistro;
7. - la perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice;
8. - la perdita totale di cinque o quattro dita, fra i due piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo piede;

9. - la perdita totale di sei o cinque dita, tra i due piedi, che non siano gli alluci;
10. - la perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto o sei dita fra i due piedi;
11. - l'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione;
12. - l'accorciamento notevole (non inferiore di 4 centimetri) di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

OTORINOLARINGOIATRIA

PRIMA CATEGORIA

1. - Sordità bilaterale organica assoluta e permanente;
2. - tumori maligni senza metastasi clinica;
3. - laringiti t.b.c. infiltrative-ulcerative con grave disturbo della respirazione e della fonazione in soggetto deperito;
4. - esito di laringectomia totale.

SECONDA CATEGORIA

1. - Tutte le lesioni laringotracheali che arrechino grave dissesto respiratorio.

TERZA CATEGORIA

1. - Tracheostoma;
2. - labirintiti o labirintosi gravi con stato vertiginoso.

QUARTA CATEGORIA

1. - Pansinusiti bilaterali gravi con nevralgie o cefalee a tipo parossistico;
2. - otite media purulenta bilaterale o unilaterale permanente con diminuzione della funzione uditiva da ridurre la audizione della voce a 50 centimetri;
3. - sinusiti purulente o vegetanti con nevralgie-cefalee;
4. - stenosi laringee di alto grado;
5. - otite media purulenta cronica unilaterale o bilaterale con complicazioni (carie, coleostoma, eccetera);
6. - labirintite o labirintosi di media gravità con stato vertiginoso notevole e permanente.

QUINTA CATEGORIA

1. - Pansinusite monolaterale con nevralgie e cefalee ricorrenti;
2. - paresi e paralisi monolaterale del facciale;
3. - esiti di emilaringectomia con grave dispnea.

SETTIMA CATEGORIA

1. - Esiti di radicale clinicamente guarita;
2. - stato vertiginoso da labirintite di grado medio;
3. - la diminuzione bilaterale permanente dell'udito, senza affezioni purulente dell'orecchio medio, con audizione della voce ridotta a 50 centimetri;
4. - paralisi permanente sul territorio di una delle branche del facciale;
5. - asportazione dei due padiglioni;
6. - stenosi bilaterale del condotto uditivo;
7. - anosmia.

OTTAVA CATEGORIA

1. - Deformità o mutilazioni parziali del naso senza disturbi della respirazione;
2. - stenosi bilaterale del naso di notevole grado;
3. - laringite catarrale cronica semplice con notevole flogosi;
4. - asportazione totale di un padiglione;
5. - otite media purulenta semplice unilaterale;
6. - paresi facciale permanente;
7. - sordità totale unilaterale.

OCULISTICA

Le valutazioni delle invalidità oculari sono state fatte in relazione alle riduzioni dell'*acuità visiva* e del *campo visivo* secondo i Quadri che seguono — distintamente per l'una e per l'altro — e con la integrazione, in forma di testo (trattandosi di materia concettuale *non traducibile* in un terzo Quadro) per quel che riguarda la valutazione delle « riduzioni del *Visus combinate* con riduzioni del campo visivo nello stesso occhio o in entrambi gli occhi ».

I criteri fondamentali tecnici che hanno presieduto alla compilazione dei due Quadri valutativi sono stati i seguenti:

A) Per il *Quadro delle valutazioni delle riduzioni del Visus da alterazioni organiche ed irreparabili* di un occhio, o di ambo gli occhi, lo specchio stesso è stato concepito:

a) sulla base del presupposto di « *occhio 41 %* » per il primo occhio perduto o comunque per l'occhio peggiore, più colpito (si è mantenuto cioè il valore che tale occhio aveva nella legge n. 648 del 1950, così come deducesi chiaramente interpretando la vecchia voce I di 6^a categoria, che sottende — e continua a sottendere — le riduzioni di capacità lavorativa fra il 41 ed il 50 %), e di « *occhio 59 %* » per l'altro occhio, o comunque occhio migliore (meno colpito);

b) sulla scorta dei *valori parcellari* dei decimali *perduti*, secondo una *scala tabellare* sviluppata sulla ispirazione dei principi della « *formula trapezoidale* » (di Sabbadini-Pastina), sul presupposto naturalmente di « *occhi 41 e 59 %* »;

c) ai fini di classifica le frazioni decimali di procenti che si venivano a trovare a livello di *limiti di passaggio* « di categoria » sono

state calcolate come arrotondate *per contrazione* (contrazione al percento base: esempio 10,4 % rientrante in 10 %) quando trattavasi di frazioni decimali di procenti *realisticamente irrilevanti* per costituire « valori *al di sotto* dello 0,5 % »; per reciprocità sono state viceversa *elevate* alla unità immediatamente superiore — avendo infatti giustificata *consistenza* per meritare considerazione — le frazioni decimali di percento *eccedenti* lo 0,5 % (esempio 70,8 transitato in 71 %);

d) nonchè, infine, nel presupposto dell'accesso anche in campo di pensionistica di guerra ai concetti di principio delle moderne vedute medico-legali in oftalmologia, in base ai quali le frazioni di Visus residuo al di sotto di 1/10 *non* hanno più un contenuto ai fini della « capacità di lavoro ». Rimangono degne di considerazione — anche nella presente riforma — soltanto le frazioni di 1/25, 1/60 ed 1/100 *esclusivamente* ai fini di apprezzamento dei limiti iniziali di passaggio allo stato di *superinvalidità* (visiva): Tabella E (alle lettere D, voce 1-bis, ed E, voci 1 e 1-bis).

B) Per il *Quadro delle valutazioni delle riduzioni del campo visivo* da alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio o di ambo gli occhi, lo specchio stesso si limita alla considerazione delle minorazioni del C.V. *in sè e per sè* (per l'apprezzamento di classifica quando nello stesso occhio concomitino riduzioni dell'acuità visiva, vedansi le indicazioni di massima di cui a pagina 171).

I limiti delle riduzioni *concentriche* del campo visivo (nelle forme bilaterali avendo preso a testo riduzioni sostanzialmente *di eguale grado* nei due occhi: vedi anche alla nota 1 del Quadro) le quali rappresentano il *capitolo base* di queste forme di invalidità, sono stati qui indicati sintetizzando il condizionamento dannoso *a grandi linee*, col ricondurlo in definitiva (in rapporto al meccanismo pensionistico di guerra: classica *per categorie*) a *tre* gruppi di fondamentale espressività ai fini « lavorativi » in rapporto alla degradante ampiezza del campo visivo residuo:

— il gruppo delle riduzioni praticamente *non invalidanti* (non classificabili), o minimamente invalidanti (Tabella B), compatibili cioè con una capacità lavorativa da considerare in pratica ancora *buona*: fino a 50° temporali bilateralmente (e rimanenti settori in proporzione) o fino a 25° nei casi monolaterali;

— il gruppo delle riduzioni effettivamente *più o meno invalidanti*: riduzioni bilaterali al di sotto dei 50° temporali, o mono laterali al di sotto dei 25°, rispettivamente fino ai 15° o ai 10° temporali (vedasi anche nota 4 del Quadro);

— il gruppo, infine delle riduzioni estreme (confinato alle zone centrali, al di sotto dei 10° o 15°, o addirittura a pochi gradi immediatamente attorno al punto di fissazione): rispettivamente — ai fini lavorativi — *molto fortemente invalidanti* o (come nella visione tubulare bilaterale) *addirittura di pratico annullamento* lavorativo.

Seguirà ai due Quadri l'anzidetto testo per gli orientamenti di massima nella « valutazione delle riduzioni del campo visivo *combinato* con quelle del Visus nello stesso occhio o in entrambi gli occhi ».

E — per ultima — una guida per la « classifica delle *menomazioni alle funzioni collaterali dell'organo visivo* ».

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) QUADRO DI CLASSIFICA DELLE INVALIDITA' PER RIDUZIONE DELL'ACUITA' VISIVA

Visus residuo	10/10	9/10	8/10	7/10	6/10	5/10	4/10	3/10	2/10	1/10	al di sotto di 1/10
10/10	0 % —	3,3 % —	6,8 % —	10,4 % (1) —	14,2 % B	18,2 % B	22,4 % VIII	26,8 % VIII	31,4 % VII	36,1 % VII	41,0 % VI
9/10	3,3 % —	8,4 % —	11,9 % B	15,5 % B	19,3 % B	23,3 % VIII	27,5 % VIII	31,9 % VII	36,5 % VII	41,2 % VI	46,1 % VI
8/10	6,8 % —	11,9 % B	17,2 % B	20,8 % VIII	24,6 % VIII	28,6 % VIII	32,8 % VII	37,2 % VII	41,8 % VI	46,5 % VI	51,4 % V
7/10	10,4 % (1) —	15,5 % B	20,8 % VIII	26,2 % VIII	30,0 % VIII	34,0 % VII	38,2 % VII	42,6 % VI	47,2 % VI	51,9 % V	56,8 % V
6/10	14,2 % B	19,3 % B	24,6 % VIII	30,0 % VIII	35,6 % VII	39,6 % VII	43,8 % VI	48,2 % VI	52,8 % V	57,5 % V	62,4 % IV
5/10	18,2 % B	23,3 % VIII	28,6 % VIII	34,0 % VII	39,6 % VI	45,4 % VI	49,6 % VI	54,0 % V	58,6 % V	63,3 % IV	68,2 % IV
4/10	22,4 % VIII	27,5 % VII	32,8 % VII	38,2 % VII	43,8 % VI	49,6 % VI	55,6 % V	60,0 % V	64,6 % IV	69,3 % IV	74,2 % III
3/10	26,8 % VIII	31,9 % VII	37,2 % VII	42,6 % VI	48,2 % VI	54,0 % V	60,0 % V	66,2 % IV	70,8 % (2) III	75,5 % III	80,4 % (3) III
2/10	31,4 % VII	36,5 % VII	41,8 % VI	47,2 % VI	52,8 % V	58,6 % V	64,6 % IV	70,8 % (2) III	77,2 % III	81,9 % II	86,8 % II
1/10	36,1 % VI	41,2 % VI	46,5 % VI	51,9 % V	57,5 % V	63,3 % IV	69,3 % IV	75,5 % III	81,9 % II	88,4 % II	93,3 % (4) I
al di sotto di 1/10	41,0 % VI	46,1 % VI	51,4 % V	56,8 % V	62,4 % IV	68,2 % IV	74,2 % III	80,4 % (3) III	86,8 % II	93,3 % (4) I	100 % I

1) Per le note del quadro vedasi a pagina 166.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B) QUADRO DI CLASSIFICA DELLE INVALIDITA'
PER RIDUZIONI DEL CAMPO VISIVO A SÈ STANTI

VALUTAZIONI NEI RESTRINGIMENTI			RESTRINGIMENTI DEL CAMPO VISIVO					
Specie		Limiti	monolaterali		bilaterali di egual grado nei due occhi (1)			
			Valuta- zione	Classifica	Sottospecie di bilaterali	Valutazione	Classifica	
A	B	C	D	E	F	G	H	
Restringimenti concentrici	Menomazioni	praticamente non invalidanti (2)	a) fino a 50° temporali (3)	9 %	non classificabile			
		invalidanti per indennizzo di Tabella B	b) fino a 50° temporali	fra il 10 e il 25 % (5)	Tabella B	20 %	Tabella B	
			c) da 49° a 25° temporali (4)					
			d) da 24° a 10° temporali	fra il 26 e il 35 % (5)	VIII c.			
		e) da meno di 10°, visione tubulare compresa (vedasi più sotto cosa per essa precisamente intendasi), in monolateralità						
		invalidanti per assegni di Tabella A	f) da 49° a 30° temporali					VIII c. VI c. V c.
			g) da 29° a 20° temporali					
			h) da 19 a 15 (4) temporali					
			i) da meno di 15° fino ai limiti di visione tubulare. E cioè: — fino a 10° temporali — fino a 5° temporali (4)					
			l) visione tubulare (zona centrale inferiore ai 5° temporali)					
Emianopsie	Verticali	nasali o temporali	dall'11 al 18 %	Tabella B	eteronime: binasale bitemporale	30 % 58 %	VIII c. V c.	
					omonime: destra sinistra	55 % 47 %		V c. VI c.
	Orizzontali	superiore	4 %	non classificabile	superiore	35 %	VII c.	
					inferiore	11 %		Tabella B
caso per caso e secondo l'ampiezza			caso per caso d'ordinario inefficienti nelle forme a sè stanti; ed inefficienti a maggiorare il danno nelle forme combinate a riduzione del Visus nello stesso occhio.		caso per caso: d'ordinario nelle forme a sè stanti inefficienti a maggiorare il danno sia per compensazione da asimmetria di sede delle lacune (quasi sempre) nelle risultanze di sovrapposizione dei campi visivi dei due occhi per due terzi in atto visivo binoculare; sia nelle forme combinate alle riduzioni del Visus, dove sono proprio queste ultime stesse a caratterizzare il danno			

Per le note del quadro vedasi a pagina 109.

NOTE ESPLICATIVE AGLI SPECCHI

A) Note al Quadro di classifica delle invalidità per la riduzione della *acuità visiva*.

(1) Nella valutazione arrotondato in 10.

(2) Nella valutazione arrotondato in 71.

(3) Nella valutazione arrotondato in 80.

(4) Al di là di una entità bruta in cifre aritmetiche, in questo *specialissimo* caso (del tutto *esclusivo* della materia oftalmica, perchè solo in oculistica i calcoli fatti con la « formula trapezoidale » — *specifica* della medicina legale *oculare* — possono realizzare una cifra isolata del 93%, (arrotondamento di 93,3: vedasi lettera c) dei criteri fondamentali tecnici che hanno presieduto alla compilazione del Quadro) occorre tener conto dello *spirito* di una considerazione *a se stante* dei tassi percentuali di invalidità fra il 91 e il 95%, da usare non nell'ambito di dosaggi della *stessa* infermità (come esprime appunto un 93% in oculistica: esempio unico), ma bensì ai fini di *complessi* valutativi con altre categorie coesistenti in designazione quando trattasi di *infermità plurime*, una volta che si sia già pervenuti ad un risultato di « valori per 2^a categoria » (90%) e vi sia da conglobare con quest'ultima ancora una 8^a o una 7^a o una 6^a rispettivamente nell'apprezzamento conclusivo di « (seconda) *pù* 3/10 — ovvero *pù* 4/40, o infine *pù* 5/10 — della differenza fra 1^a e 2^a categoria ». Dando a « Visus al di sotto di 1/10 in un occhio e V = 1/10 nell'altro » — pari a 93% di ridotta capacità lavorativa — la classifica di 2^a categoria + 3/10 della differenza fra 1^a e 2^a, si verrebbe a *snaturare* oltre tutto la fascia di copertura (dal 91 al 95%) fino a 5/10 della nota differenza, nelle classifiche di complesso; fascia che troverebbe così già occupati i suoi primi tre procenti (da 91 a 93%) dalla sola invalidità oculare, restando disponibile soltanto il tenue tratto da 94 a 95% (due procenti) per coprire i benefici di complesso (complesso con la 2^a categoria) per 8^a, 7^a e 6^a cat. Per quanti tentativi di *conguaglio per altro verso* si volessero affrontare mediante calcoli comunque complicati ed artificiosi, porterebbero in ogni caso, oltrecchè a slittamenti fuori campo della fascia originaria, addirittura a risultati in definitiva di *assurde sperequazioni* di valutazioni comparative.

D'altronde, a parte queste considerazioni (e persino prima ancora di pervenire alle frazioni — soltanto semeiologiche e cliniche — di Visus al di sotto di 1/10) è certo che un valore visivo residuo del 7% (= perdita del 93%: per essere rimasto un solo decimo in un occhio, e frazione inferiore al decimo nell'altro, sui 10/10 in ciascun occhio del condizionamento di normalità) ha solamente il significato del risultato aritmetico di un calcolo, ma non esprime più ormai un minimum di capacità lavorativa visiva utilizzabile: sono questi, insomma i cosiddetti scampoli di capacità visiva lavorativamente inutilizzabile, anche in lavoro generico, che compendiano già in se stessi il limite dell'annullamento *pratico* del presupposto dello art. 1 della legge, base pregiudiziale di qualsiasi ragionare e valutare medico-legale in pensionistica di guerra.

B) Note al Quadro di classifica delle invalidità per riduzione del *campo visivo* A SE STANTE

(1) *Non* è praticamente possibile entrare in merito alle forme di « restringimento concentrico

bilaterale di grado differente nei due occhi » senza fatalmente complicare in modo sconcertante il normativo (date le numerosissime articolazioni concepibili nei due occhi), con conseguenze di compromissione della necessaria *schematica*, e non dimenticandosi che la soluzione dei *problemi particolari* è devoluta volta a volta al Perito, che deve saper cogliere la *essenzialità valutativa* dei casi complessi.

(2) In quanto il danno rientra nei limiti di *non classificabilità* (al di sotto del 10% di capacità perduta: vedi nelle colonne D ed E).

(3) E proporzionalmente negli altri settori: concetto che si intende valevole per le cifre di gradi temporali indicati in tutta la colonna verticale (colonna C).

(4) Si sono considerate cifre temporali minime *leggermente diverse* nella *monocularità* in confronto alla *binocularità* per questo *sottogruppo* di riduzioni del campo visivo (10° nei casi di monocularità di lesione; e 15° nei casi di binocularità), tenendo conto del fatto che nei casi di riduzione *monoculare* del C.V., la *normalità* del V. e del C.V. dell'altro occhio consente ancora (salvo qualche caso eccezionale di difficoltà a fondere) un minimo di utilizzazione (al centro) sia pure di una circoscritta zona (a limiti di 10° temporali) anche da parte dell'occhio menomato: laddove in « restringimento concentrico *bilaterale* », mutatis mutandis, l'apprezzamento fatto « per 10° temporali in monolateralità » in proporzione è da concepirsi trasferito ad un condizionamento che si conviene porre a 15° (anzichè 10°) affinchè si possa realizzare una qualche corrispondente utilizzazione sincrona di così strette residue zone centrali.

(5) I *gruppi di doppie cifre* di queste colonne (colonne D e G) indicano i limiti di valutazione della media delle cifre percentuali « indicata dai più autorevoli esperti in Italia (riferite qui all'occhio 41% della pensionistica di guerra).

(6) e (7) Trattasi di un vero precipitare — a questo punto — verso i valori massimi di danno (o relativi — cioè verso il 90%: chiamata (6) — o assoluti — cioè verso il 100%: chiamata (7) — rispettivamente).

(8), (9), (10) Sono classifiche, queste, che d'altronde rimarranno il più delle volte soltanto *virtuali* — immutato ciò non pertanto restando il loro valore di utili punti tecnici di riferimento per *inquadrature normative* il più *omogenee* possibile — perchè in definitiva il processo valutativo di *ultima sintesi di emergenza* verrà praticamente a scaturire da un'intima compenetrazione dei valori del C.V. con quelli delle riduzioni del Visus che, come la esperienza clinica insegna, in siffatte circostanze cliniche non mancheranno di coesistere (ed in grado sensibile) e che da ultimo vengono ad imporsi proprio esse medesime nel *caratterizzare* il danno, sia in senso clinico che in senso lavorativo e valutativo.

(11) Lacune a *settori* (equivalenti, o non, a metà del C.V.), o irregolari (di estensione da rapportare ai valori-testo del quadro, in via di approssimativi conguagli e riferimenti, tenendo conto soprattutto della sede), in ogni caso non centrali, s'intende.

TABELLA B

APPARATO CARDIO VASCOLARE

Nevrosi cardiaca ricorrente (Tabella B × 5).

APPARATO LOCOMOTORE ED OSSEO-MUSCOLARE

1. - La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani;
2. - la perdita totale di uno degli indici, accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano;
3. - la perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro fra le due mani;
4. - la perdita delle due ultime falangi dei due indici;
5. - la perdita della falange ungueale dei due pollici;
6. - la perdita della falange ungueale di uno dei due pollici, insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani;
7. - la perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici;
8. - la perdita di un alluce e del corrispondente metatarso;
9. - la perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi, compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso), ovvero la perdita totale di quattro dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci;
10. - la perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello stesso o dell'altro piede;
11. - la perdita di uno degli alluci, o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi;
12. - la perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita, fra i due piedi che non siano gli alluci.

OCULISTICA

Vedi anche per la Tabella B i quadri pubblicati nella Tabella A, nonchè quanto sia da stralciare, di interesse per Tabella B, dai capitoli « Valutazione del campo visivo combinate con riduzioni del Visus in uno stesso occhio o in entrambi gli occhi » e « Valutazione delle menomazioni delle funzioni collaterali dell'organo visivo » i quali seguono i due distinti Quadri di classifica per l'acuità visiva e per il campo visivo.

OTORINOLARINGOIATRIA

1. - Stenosi nasale unilaterale;
2. - lesioni del setto nasale;

3. - riniti catarrali semplici;
4. - deformità post cicatriziali di lieve grado;
5. - mucoceli e cisti;
6. - faringiti semplici;
7. - tonsilliti semplici (se valutabili);
8. - stenosi laringea di lieve grado;
9. - stenosi bilaterale del condotto uditivo di lieve grado.

REGOLE DI APPLICAZIONE PER LE TABELLE A E B
E PER I QUADRI DI VALUTAZIONE DELLA TABELLA F

TABELLE A e B

a) *Obbligatorietà della prova da sforzo o da carico.*

Nella valutazione del danno anatomico-funzionale effettivo a carico di organi di complessa e delicatissima struttura fisiologico-biologica (cuore e sistema vascolare periferico; apparato digerente e ghiandole annesse) le Commissioni mediche per le pensioni di guerra di cui all'articolo 92 dovranno *sempre* praticare la prova da sforzo, o da carico, per stabilire il vero potenziale energetico residuo alla infermità di guerra, e cioè l'effettivo patrimonio lavorativo dell'invalido di fronte al lavoro generico, nonché per tenerne conto nell'adeguato risarcimento economico.

Ciò è diretto ad evitare la formulazione di un giudizio diagnostico, e quindi di classifica, basato su elementi dedotti dall'individuo a riposo, giudizio che sarebbe da ritenersi errato perchè non potrebbe che condurre ad una soltanto parziale rilevazione dell'inabilità lavorativa contratta dal soggetto.

Esempio: endo-arteriti obliteranti degli arti inferiori, quale che sia la loro genesi. Se il paziente viene osservato con gli attuali mezzi semiologico-clinici mentre è a riposo, non si rilevano segni di scompenso cardio-circolatorio perchè, sfruttando la rete anatomica regionale di supplenza, il fabbisogno vitale dell'arto troverebbe equivalenza nel potere di adattamento funzionale.

Ma se facciamo seguire allo stesso soggetto esercizi fisici abituali in un lavoro generico, insorgerà immediatamente quel quadro clinico, tradito da crampi dolorosi e da pallore, con ipotermia al piede ed alla gamba, per anossia da mancata risposta circolatoria nel distretto interessato, donde la impossibilità di compiere, nella crisi, qualsiasi lavoro.

b) *Ricerche di laboratorio.*

Per le prove di laboratorio le Commissioni mediche per le pensioni di guerra si rivolgeranno in primo luogo:

- 1) ai Centri di Ricerche di Corpo d'armata o, in assenza, di Ospedali militari;
- 2) agli Istituti universitari;

- 3) agli Istituti provinciali di igiene e profilassi;
- 4) agli Ospedali civili di prima e seconda categoria.

Si prevede che i laboratori che saranno chiamati a contribuire con i diversi specialisti clinici possano essere i seguenti:

Anatomia patologica per la diagnosi istologica di: espettorati, prelievi bronco-scopici e biopsici, prelievi da interventi chirurgici.

Audiologia per la valutazione quantitativa della capacità uditiva e per l'esame del labirinto posteriore.

Sono esami indispensabili:

- 1) prova delle diluizioni e della concentrazione (esame urine);
- 2) prova della Fenolsulfofenofaleina (F.S.F.);
- 3) cromocistoscopia per comparare il coefficiente di eliminazione del colore con quello del mezzo opaco usato nella pielografia discendente;

- 4) prova di Addis (Addis-Count) — esame sulle urine eliminate nelle 6 ore, eccetera.

Biochimica per esami di: urine, sangue, liquido cefalorachidiano, succo gastrico, liquido duodenale, feci.

Elettrocardiografia per la stesura di tracciati rispecchianti la funzionalità cardiocircolatoria, per oscillografia con prova da sforzo.

Ematologia per la valutazione della crasi sanguigna, per la numerazione degli elementi figurati dal sangue, per valore globulare, eritrosedimetria, determinazione gruppi sanguigni, puntati di organi ematopoietici.

Fisiopatologia per esami funzionali della capacità respiratoria e funzionalità epatica.

Microbiologia per isolamento e caratteristiche di microrganismi, sensibilità dei ceppi isolati all'azione degli antibiotici, prove di patogenicità su animali, emocolture.

Parassitologia per esami parassitologici del sangue, del liquido cefalorachidiano, delle urine, delle feci, degli espettorati, del pus e dei vari essudati.

Radiologia per le indagini radiologiche diagnostiche applicate ai diversi apparati, stratigrafie, pasti opachi, broncografie, scintillografia con isotopi.

Sierologia per le diagnosi di immunologia delle più comuni affezioni.

(Sono state segnalate al fianco di ciascuno dei laboratori specialistici le indagini più comunemente richieste).

c) *Prove di funzionalità epatica.*

- 1) Mac-Lagan.
- 2) Kunkel.
- 3) Takata-Ara.
- 4) Bilirubinemia.

- 5) Curva aminoacidemica (Bufano).
- 6) Quadro elettroforetico su carta.
- 7) Eliminazione della F.S.F.
- 8) Ultracentrifugazione.

d) *Esami di oculistica.*

L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia. Le frazioni di visus (acutezza visiva) indicate nel quadro delle valutazioni oculistiche, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale ottotipiche internazionali.

Con le tavole di questo tipo determinandosi — come per lo più si suole — l'acutezza visiva (V.) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti chiare gradazioni decimali:

A 5 metri lettura della prima riga (quella dei caratteri più grandi: i caratteri che un soggetto normale percepisce a 50 metri.

Cioè 5/50)		V. = 1/10
A 5 metri lettura della seconda riga	. . .	V. = 2/10
» » » » » terza riga	. . .	V. = 3/10
» » » » » quarta riga	. . .	V. = 4/10
» » » » » quinta riga	. . .	V. = 5/10
» » » » » sesta riga	. . .	V. = 6/10
» » » » » settima riga	. . .	V. = 7/10
» » » » » ottava riga	. . .	V. = 8/10
» » » » » nona riga	. . .	V. = 9/10
» » » » » decima riga (i caratteri più piccoli che un soggetto normale riesce ancora a percepire a 5 metri: 5/5, cioè l'intero)		V. = 10/10

Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V. = 1/10), ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di maggiore dimensione, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) ossia a 4, 3, 2 o un metro da esso, calcolando il Visus mediante frazioni che avranno per denominatore sempre 50 e per numeratore le cifre 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza — non più costante ma variabile — a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a solo un metro le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva sarà ridotta a 1/50: ossia

V. = 1/50 (di questa serie di frazione comunque interessa soltanto il rilievo di 2/50, l'equivalente di 1/25 indicato nelle misure di Tabella E: lettere G ed E, voci 2). Delle due frazioni inferiori (1/60 ed 1/100) indicate nella tabella delle Superinvalidità (alla lettera E, voce 1) il valore di 1/60 trova il suo fondamento — in modo analogico ad 1/50 — nelle scale ottotipiche costruite per lettura a distanza di 6 metri, essendo quella frazione rappresentativa, a sua volta, di visione ad un metro di quanto il soggetto normale può vedere a 60 metri: un semplicissimo accorgimento tecnico di congruaggio (avvicinando l'occhio cioè ad 83 cm. circa dall'ottotipo) consentirà tuttavia di saggiare la lettura di 1/60 anche con gli ottotipi internazionali costruiti per la distanza di metri 5. Con gli stessi ottotipi, inoltre, si potrà saggiare altrettanto facilmente il rilievo di frazione 1/100, avvicinando stavolta l'occhio a 50 cm. dalla tabella internazionale (ovviamente metà distanza di quella per Visus 1/50, valore di cui per reciprocità 1/100 rappresenta la metà: come lo è infatti 0,5/50).

Al di sotto di 1/100 l'acutezza visiva si suol determinare col conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V. = alla conta delle dita a 50, 40, 30, 20 e 10 cm.).

Ad un grado ancora inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (Visus strictu sensu); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga — in tutto o in parte — la sola sensibilità luminosa.

C) *Valutazioni delle riduzioni del CV, combinate con riduzioni del Visus in uno stesso occhio o in entrambi gli occhi.*

Data la molteplicità delle articolazioni possibili nei due occhi, non riconducibili in un quadro che tutte le riesca a sintetizzare, le valutazioni saranno fatte volta per volta dal Perito, che per la formulazione del proprio giudizio disporrà degli *elementi-base* costituiti dalla singolarmente tabellata classifica delle riduzioni del Visus e del campo visivo (riduzione di esso a se stante) e dai criteri guida di cui si sta per dire.

Ponendo infatti a base di ogni ragionamento la considerazione preliminare e fondamentale di *fisiologia* che *Visus e Campo visivo* sono gli elementi dominanti della funzione visiva (ancorchè, certamente, non i soli: basterebbe ricordare fra i meccanismi accessori non fosse altro quello dell'*accomodazione*), e rappresentano altresì due componenti fra loro complementari in quanto scambievolmente integrantisi, anche se in definitiva è l'acutezza visiva che *sintetizza* in sè, nell'emergenza più *caratteristica*, la realizzazione dello scopo sensoriale del « vedere », tenga sempre presente il Perito, nel valutare, che:

1) stabilire due distinti specchi valutativi, uno per la riduzione del Visus e l'altro per il campo visivo, corrisponde ad una necessità analitica, al soddisfacimento della quale non si può venir meno nella medicina legale oftalmologica, in qualsiasi campo di essa (infortunistico, di r.c., eccetera), non foss'altro per la casistica in cui il danno

sia effettivamente rappresentato *soltanto da una menomazione del campo visivo*. Quando poi è d'altra parte altrettanto logico che, ove la riduzione di *uno* dei due elementi funzionali fondamentali della visione sia *preponderante* per caduta ad un livello minimo, basta ciò stesso a fare perdere quasi ogni valore pratico anche all'*altra* componente (come accade quando è superstita, ma reso pressochè inutile, un ancor discreto V. a fianco di un C.V. ridotto al tipo tubolare; o — all'inverso — quando un Visus ridotto alle bassissime sue frazioni terminali, con ciò stesso svuota notevolmente di importanza e svisisce l'utilizzazione lavorativa di un C.V. ancor discreto, o di per sé quasi normale. Ovviamente, dunque, i due specchi valutativi (distinti per le riduzioni del V. e del C.V.), hanno un ben preciso significato ed un ben preciso compito; significato e compito i quali non possono mai voler dire comunque che poi, nella valutazione complessiva del danno all'uno o all'altro — quando coesistano nello stesso occhio — si possano sommare aritmeticamente i due singoli procenti: ove così semplicisticamente ci si comportasse — oltre tutto — si perverrebbe all'assurdo di valori *oltre il 41 per cento* nella perdita funzionale già di un solo occhio.

Ne deriva come corollario che:

2) nelle *contemporaneità di riduzioni del V. e del C.V.* di tipo monolaterale (nello stesso occhio), va tenuto presente nella valutazione che — per presupposto induttivo (1) di *valori di legge d'ognuno dei due occhi* (41 e 59 per cento) — al massimo la totale perdita funzionale di un occhio può essere valutata come minorante del 41 per cento la capacità lavorativa (articolo 1) visiva: in classifica, pertanto, non si potrà mai andare oltre la 6^a categoria, quale che sia l'entità del « danno combinato »; ed in via analogica negli interessamenti di tipo bilaterale nessuna valutazione potrà andare oltre il 100 per cento di perdita di capacità lavorativa visiva, il che corrispondentemente, trova in ogni caso il suo limite massimo obbligato nella classifica di 1^a categoria — al di là della quale d'altronde più non ne esistono — astrazione facendo da eventuali trattamenti di « *superinvalidità* », per altro verso da considerare e concedere *comunque al di fuori del concetto di categoria*, ed in forma aggiuntiva alla classifica della Tabella A;

3) nelle perdite combinate *lievissime o molto lievi*, infine, un *ben ponderato* apprezzamento di insieme, ed in adeguate circostanze, potrà far passare in Tabella B *l'assommarsi* di due ridotti valori (Visus e campo visivo) che rimarrebbero *isolatamente*, nell'ambito di « inclassificabilità »; oppure potrà transitare in Tabella A *l'assommarsi* di adeguatamente soppesati ridotti valori di V. e di C.V. che, considerati ognuno di per sé, rimarrebbero valori da Tabella B;

4) nelle riduzioni funzionali combinate *estreme* (unilaterali o bilaterali) o del Visus o del campo visivo, che si accompagnano con modeste riduzioni *rispettivamente* del campo visivo e del Visus nello stesso occhio, la *nota dominante* per la classifica rimane la povertà assoluta o del Visus in se stesso o del campo visivo in sé, che viene a svuotare di ogni vero contenuto pratico (e più ancora nelle forme bilaterali) *qualsiasi grado* rispettivamente di C.V. o di V. d'accompagnamento, rendendo l'uno o l'altro comunque praticamente *inutilizzabile* (nel senso della *capacità lavorativa*);

5) nelle *altre riduzioni* combinate — unilaterali o bilaterali — concomitanti e disparate del V. e del C.V. che, per gravare comunque oltre il 20 per cento, entrino in considerazione di Tabella A, nella grande maggioranza dei casi si dovrà preliminarmente procedere alla valutazione *in base alla riduzione del Visus* — in uno o in tutti e due gli occhi che sia — e fare poi, a secondo della consistenza riduttiva del C.V. che a tali effetti vi possa essere nel singolo caso, una *maggiorazione* del tasso, traducentesi in una elevazione del procento di capacità lavorativa già identificata « per la riduzione dell'acuità visiva in sé », commisurata adesso al *significato* di incidenza, più che al rigore della cifra aritmetica corrispondente espressa dal quadro delle riduzioni del C.V. (a se stanti); e tenendo sempre presente comunque quanto detto al comma 2) circa la imprescindibile necessità di una riquadratura al massimo entro i *valori pilota* 41 per cento, 59 per cento e 100 per cento (la somma, quest'ultimo, dei due valori singoli degli occhi);

6) solo nei casi (monolaterali o bilaterali) nei quali, rispettivamente in monolateralità o bilateralità, la riduzione del C.V. si presenterà valutativamente (e quindi in termini di procenti) di incidenza preponderante, verrà ad *invertirsi* il riferimento-base; riferimento, dunque, che in *questo opposto ed al tempo stesso analogo* condizionamento di reciprocità, dai procenti del Visus *transiterà* adesso in quelli del ridotto campo visivo. Sarà su questi ora, che, al contrario del caso precedente, andrà fatta la maggiorazione, per il concomitante *deficit* di acuità visiva, ragionevolmente commisurandone il coefficiente, al solito, al *significato* di incidenza (più che al rigore della nuda cifra corrispondente) espresso — stavolta in via di considerazione secondaria — dal quadro delle riduzioni del Visus.

D) *Valutazione delle menomazioni delle funzioni collaterali dell'organo visivo.*

Per la classifica di tutte le altre infermità di un organo così delicato e complesso com'è l'apparato visivo, concernenti cioè lesioni o soppressione di una o più funzioni collaterali (motilità estrinseca ed intrinseca, infermità o lesioni annessiali eccetera) — *sempre a se stanti*: Visus e campo visivo normali essendo cioè — è evidente che non si può scendere a troppi dettagli normativi di valutazione nell'ambito di una sola specialità, per quanto a caratteristiche tanto peculiari: in tutti questi casi il giudizio di ridotta capacità lavorativa di diretta o indiretta ripercussione visiva, per la ascrivibilità alla Tabella B o alle prime categorie della Tabella A (eccezionalmente alle ultime: e d'ordinario allora nei casi di *plurimità* di alterazione dell'apparato visivo coesistenti) spetta all'esperienza medico-legale del Perito che dovrà valutarne ogni volta giusti proporzionamenti e riferimenti, rispetto ai limiti espressi dall'articolo 12, secondo capoverso.

Comunque a titolo di guida nelle valutazioni per *alcune invalidità* aventi una fisionomia funzionale del tutto particolare (e sempre considerandole *a se stanti*, per le combinazioni infatti con « altre menomazioni invalidanti, magari addirittura reciprocamente influenzatisi » delle funzioni collaterali dell'occhio, o con le riduzioni del Visus o del

campo visivo, si rientrerà sempre in un giudizio *di sintesi* da fare caso per caso) o, in ogni modo, nelle valutazioni di alcune invalidità collaterali aventi caratteristiche speciali, e d'altronde di comune ricorrenza casistica, si può dire senz'altro che:

1) per le *diplopie* (da paresi o paralisi muscolare estrinseca) ha importanza la unicità o molteplicità dei muscoli interessati e la intensità dei fenomeni; e con ciò, consequenzialmente, la sede (più dannose le diplopie centrali, o quelle — sia pure in differente misura secondo i casi — estese a tutte le zone del campo di sguardo; meno dannosa, in genere, fra le parziali, la diplopia in alto, ed assai più invalidante, invece, quella in basso) e la estensione del fenomeno nel campo di sguardo medesimo; tenendo presente che una diplopia può anche richiedere addirittura la schermatura di un occhio a permanenza (il che già da solo importa una valutazione in pratica del 41 per cento, quando l'altr'occhio sia normale, ben inteso), così come per reciprocità è da ricordare anche il fatto di un possibile raggiungimento di tolleranza — entro certi limiti e col tempo — per un adattamento dell'organo visivo, quando esso con gli anni finisca per abituarsi a non usare schermature, in quanto nelle elaborazioni percettive superiori si venga ad eliminare l'apprezzamento della cosiddetta « falsa immagine », vera autodifesa dal disturbo che quest'ultima arrecherebbe ad una armonia ed efficacia di *fusione* delle impressioni di punti disparati retinici; senza neanche dimenticarsi però, quando sia il caso, della possibilità dell'istituirsi col tempo di una nuova *corrispondenza* delle due retine, quando — checchè accusi il soggetto — obiettivamente la deviazione dell'occhio con lesione di moto estrinseco sia molto lieve;

2) per le *ptosi palpebrali*: secondo la entità di copertura della area prepupillaris corneae; evidentemente la valutazione dovrà farsi secondo proporzionamenti partenti dalla considerazione che, ove la ptosi sia di grado tale da coprire tutta l'area, ciò comporta automaticamente la perdita funzionale dell'occhio (41 per cento). Nelle forme bilaterali, ridimensionamento valutativo secondo il *mutatis mutandis*;

3) per le lesioni dell'*accomodazione* (oftalmoplegie interne, interessanti in esclusiva il muscolo ciliare, o « esso unitamente allo sfintere pupillare »): secondo il grado e la unilateralità o bilateralità. Nelle unilaterali (paralisi completa), invalidità del 15 per cento (perciò, se a sè stanti, da indennizzare con Tabella B); nelle bilaterali, invalidità da 21 a 30 per cento (cioè — sempre se a sè stanti — 8ª categoria della Tabella A). Salvo interferenze varie di stato anormale della refrazione che possono portare ad una differente conclusione di « fuocatura di risultanza ». Tener conto anche dell'età del soggetto alla epoca del giudizio, ovvero quando si sia pervenuti al passaggio della rinnovabilità al conferimento a vita;

4) per le lesioni di *moto* (e quindi di *ampiezza pupillare*: le midriasi unilaterali) a sè stanti, sempre, inclassificabili (invalidità al di sotto del 10 per cento), anche se siano midriasi sensibili; le bilaterali possono rientrare nell'ordine di Tabella B (dall'11 al 15 per cento). Non si può non tener conto in tutti questi casi dell'influenza dell'uso (oltre tutto comune) delle lenti scure per quel che concerne la fotofobia; soffermarsi viceversa attentamente, è ovvio, su possibili ripercus-

sioni indirette sul Visus da cerchi di diffusione o da associazione a cicatrici corneali paracentrali, altrimenti escluse dalla schermatura iridea, ed in questi casi invece introdotte in campo dalla midriasi (ciò che d'altronde riporterà a considerazioni in tema di acuità visiva);

5) per l'*afachia*, è questa un particolarissimo condizionamento che, se considerato in unilateralità rientra nel noto caso peculiare della differente valutazione — in quanto diversamente inciderà sull'acuità visiva — assecondochè l'altro occhio sia cieco o veggente. Nel primo caso (cecità o subcecità del secondo occhio) si potrà e si dovrà prendere in considerazione il Visus corretto. Nel secondo caso, invece (l'altro occhio in buone condizioni), non essendo tollerata la correzione dell'*afachia* unilaterale in atto visivo binoculare, occorre considerare il Visus « quale esso è senza correzione » (d'ordinario assai inferiore a 1/10: 41 per cento, 6^a categoria). Quando si tratti di *afachia* bilaterale il Visus va considerato con correzione; ed oltre all'eventuale riduzione dell'acutezza visiva che malgrado il correttivo vi fosse, è da tener presente altresì — nel soggetto giovane — la perdita della facoltà accomodativa vincolante anche da vicino, già fin da quella età, alle pesanti e forti lenti dell'*afachico* per vicinanza (aberrazione cromatica e di sfericità);

6) per le *coniuntiviti croniche*: se realmente con marcate evidenti caratteristiche cliniche ed anatomo-patologiche di cronicità e con attività essudativa da fondatamente ritenere continua o realisticamente subcontinua (cioè con remissioni e riaccensioni fra loro subentranti) e attendibilmente suscettibili ai comuni frequenti stimoli irritativi, qualora unilaterali saranno da valutare per Tabella B; se bilaterali (specie se tracomatose: e relative eventuali coesistenti complicanze corneali a parte) anche per la 8^a categoria Tabella A;

7) per *cicatrici palpebro-congiuntivali* rimarchevoli, con disturbi o deficienza di apertura della rima palpebrale, o disturbi da limitazione — per simblefari o dense briglie cicatriziali comunque — delle escursioni oculari; o se con deviazioni dalla normale aderenza al bulbo o copertura di esso da parte di una o tutte e due le palpebre (in proporzione naturalmente al grado, estensione eccetera: ectropion, entropion, simblefari; lagoftalmi, qui oltre ai cicatriziali prendendo in considerazione anche i paralitici) si dovrà valutare caso per caso e secondochè siano unilaterali o bilaterali, e tenendo conto della presenza o meno anche di reazioni congiuntivali ed epifora secondarie: valutazioni da Tabella B ad 8^a categoria di Tabella A (in casi estremi anche 7^a);

8) per le *alterazioni delle vie lacrimali di escrezione*: stenosi unilaterali, non classificabili; bilaterali con intermittente o subcontinua epifora, Tabella B. *Dacriocistiti* catarrali o purulente: unilaterali, Tabella B; bilaterali 8^a categoria di Tabella A. In questo particolare tema (*dacriocistiti*) entrerebbe in giuoco in modo particolare la considerazione del problema — anche da un punto di vista di esigenze profilattiche ed etico — dell'operabilità, di così usuale ricorso nella giornaliera pratica clinica, ovunque, nell'ordinaria vita civile; e tanto più entrerebbe in quanto per la valutazione delle menomazioni del Visus e del campo visivo, si parla di « alterazioni organiche ed irreparabili ». Questo argomento, però — che del resto non è solo oculistico, anche se in questa specialità emerge particolarmente; e che in

oftalmologia potrebbe valere anche e con più importanza per la cataratta (per lo meno per la forma semplice senile che entri in considerazione per l'articolo 19), pur essendo molto diversa senza dubbio e molto diversamente impegnativa per chi vi si deve sottoporre, la nobiltà dell'atto operatorio sul bulbo da quello sulle vie lacrimali — non è stato oggetto di studio nell'elaborazione della presente riforma, perchè per molti aspetti, anche circa il delicato *ius* della disponibilità della personalità umana, andrebbe affrontato a parte, in più campi della medicina legale (e non solo in pensionistica di guerra) su un piano di considerazioni giuridiche del tutto peculiari;

9) per l'*anoftalmo* unilaterale secondo la protesizzabilità, o impossibilità viceversa all'uso della protesi: il primo condizionamento non modificante la ascrivibilità alla 6^a categoria; il secondo ormai dalla prassi consacrato in passaggio dalla 6^a alla 5^a categoria.

(1) Presupposto e valori che non conviene modificare, mantenendo qual'è il significato della voce I di 6^a categoria nella dizione della vecchia legge 10 agosto 1950, n. 648.

QUADRI DI VALUTAZIONE DELLA TABELLA F

a) *Valutazione di cui all'articolo 18, terzo comma.*

Qualora le infermità cumulabili interessino organi od apparati ad alta dignità fisio-biologica (cuore e sistema vascolare periferico; apparato digerente e glandole annesse) si potrà assegnare, a seconda dei risultati delle prove cliniche e di laboratorio che suffragano la diagnosi, una categoria superiore a quella spettante in base alla somma aritmetica delle varie percentuali di minorazione, in diretto rapporto con la importanza vitale dell'organo colpito e con la gravità del danno anatomico-funzionale.

Esempio: amputato di coscia destra con moncone protesizzabile, ma con artrosi grave nell'arto contro-laterale e del rachide lombare (complesso di minorazione che importerebbe l'assegnazione alla 2^a categoria più 5/10 della differenza tra prima e seconda, calcolando alla 6^a la pluriartrosi) se ad essa si aggiunga insufficienza coronarica cronica (4^a categoria).

Poichè lo squilibrio statico-dinamico realizzato dalla amputazione e dalla artrosi nell'arto superstite e nella colonna lombare costringe l'apparato cardio-vascolare ad uno sforzo continuo per le maggiori sollecitazioni organiche, qualsiasi richiesta di iper-lavoro del miocardio pone l'apparato cardio-vascolare in sempre più gravi condizioni funzionali.

Per questa ragione si dovrà assegnare per il cumulo delle due infermità sopradette la prima categoria più cumulo di 4^a, dovendosi considerare la infermità cardiaca, nel caso concreto e per le suesposte ragioni, ascrivibile non alla 4^a categoria, bensì alla 2^a.

b) Valutazioni di cui ai quadri I e II.

Per stabilire gli assegni di cumulo precisati negli specchi II e III, le riduzioni di percentuali di integrità fisica derivante dalla seconda o dalle successive minorazioni, vanno valutate (e così sono state valutate nelle predette tabelle) ciascuna separatamente ed applicate sul residuo di idoneità fisica.

Il totale di minorazione così raggiunto rapportato alle percentuali di cui al secondo comma dell'articolo 12, determina la categoria da assegnarsi.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

GRADO	C A T E G O R I A							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Sottufficiali e truppa . .	480.000	432.000	384.000	336.000	288.000	240.000	192.000	144.000
Ufficiali Inferiori	528.000	475.200	422.000	369.600	316.800	264.000	211.200	158.400
Ufficiali Superiori	580.800	522.720	464.200	406.560	348.480	290.400	232.320	174.240
Ufficiali Generali	638.800	574.992	510.620	447.216	383.328	319.440	255.552	191.664

TABELLA D

Trattamento a titolo di reversibilità dovuto alle vedove ed orfani di invalidi dalla
2^a all'8^a categoria deceduti per cause diverse dalla infermità pensionata

GRADI MILITARI	I M P O R T I A N N U I						
	II cat.	III cat.	IV cat.	V cat.	VI cat.	VII cat.	VIII cat.
Sottufficiali e truppa	192.504	190.512	189.300	187.140	185.832	184.020	182.244
Ufficiali Inferiori	201.108	199.044	197.088	293.308	190.464	187.644	184.980
Ufficiali Superiori	206.814	204.492	202.236	197.928	194.232	190.692	187.164
Ufficiali Generali	216.576	213.912	212.340	207.576	202.572	197.004	192.732

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

A)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale e permanente (ad essa intendendosi praticamente assimilato il Visus moto manus o percezione luce, uni o bilaterale), quando siano accompagnate a mancanza dei due arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi) o a sordità bilaterale permanente completa.

2. — Perdita di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e due piedi insieme.

3. — Alterazioni delle facoltà mentali gravi da avere realizzata la distruzione della personalità fisico-psichica dell'individuo (bisogno di tutela, incapacità di accudire a sè stesso, incapacità di vita sociale, necessità di ricovero, malattie somatiche secondarie a nevrosi, grave deterioramento organico da cause psichiche).

In caso di dimissioni dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

4. — Tetraparesi o tetraparalisi o sindromi miopatiche, miocloniche, miotoniche, ipercinetiche equivalenti con impossibilità alla deambulazione e alla cura della persona.

5. — Disturbi gravi dell'equilibrio, della coordinazione e dell'eumetria, da non consentire la deambulazione e la cura della persona.

6. — Sindromi paretiche con disfagia grave, e costante pericolo *quoad vitam*.

7. — Sindromi comiziali con attacchi grande male frequenti (almeno un attacco alla settimana).

8. — Emiplegie o emiparesi con crisi epilettiche grande male, anche rare.

(Annue . . . L. 907.200)

A-bis)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale permanente (ad essa intendendosi praticamente assimilato il Visus moto manus o percezione luce, uni o bilaterale), quando concomiti un'altra infermità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A.

2. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

3. — Tetraparesi o sindromi miopatiche, miocloniche, miotoniche, ipercinetiche equivalenti, con impossibilità alla deambulazione, ma che consentano la cura della persona (almeno alimentazione e parola).

4. — Paraparesi spastica con disturbi degli sfinteri (paraplegici retto-vescicali).

5. — Disturbi gravi dell'equilibrio, della coordinazione ed eumetria, con incapacità alla deambulazione, ma possibilità di accudire alla persona (almeno alla alimentazione).

6. — Sindromi comiziali con attacchi grande male ogni 15 giorni e prolungato stato confusionale post accessuale.

(Annue . . . L. 772.800)

B)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale permanente (ad esse intendesi praticamente assimilato il Visus moto manus o percezione luce, uni o bilaterale).

2. — Alterazioni delle facoltà mentali che abbiano determinato incapacità di vita sociale ma con capacità di vita familiare (malattie somatiche secondarie a nevrosi con necessità di cure continue climato-termali o specialistiche).

3. — Emiplegie ed emiparesi o emissindromi ipercinetiche, miocloniche, miotoniche equivalenti, con disturbi della parola e incapacità ad accudire alla cura della persona.

4. — Paraparesi o paraplegie con incapacità deambulatoria senza disturbi degli sfinteri.

5. — Disturbi dell'equilibrio, della coordinazione ed eumetria, che consentano una ridotta deambulazione e possibilità di accudire a se stessi.

6. — Sindromi comiziali con attacchi di grande male almeno ogni mese e quotidiani attacchi di piccolo male.

7. — Paralisi arti superiori.

8. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbazioni alla vita organica e sociale.

9. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

10. — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

11. — Malattie del cuore e grossi vasi con gravissima insufficienza cardio-circolatoria tale da imporre una quasi continua degenza a letto.

12. — Disarticolazione di ambo le coscie a qualunque altezza con monconi improtesiabili.

(Annue . . . L. 631.920)

C)

1. — La perdita di ambo le coscie con monconi protesiabili.

2. — La perdita di un arto inferiore e di un arto superiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi per l'arto inferiore.

3. — Emiplegie da emiparesi o emisindromi ipercinetiche, miocloniche, miotoniche equivalenti, senza disturbi della parola, con capacità ad accudire alla propria persona.

4. — Disturbi dell'equilibrio, della coordinazione ed eumetria e del tono muscolari di una metà del corpo, con discreta possibilità della deambulazione e della cura personale.

5. — Sindromi comiziali con attacchi frequenti di piccolo male.

(Annue . . . L. 426.720)

D)

1. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità permanenti (ad essa intendendosi praticamente assimilato il Visus moto manus o percezione luce), con tale riduzione della acutezza visiva dell'altro occhio da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza ordinaria (da 30 a 40 centimetri) della visione da vicino.

2. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità permanente (ad essa intendendosi praticamente assimilato il Visus moto manus o percezione luce), con riduzione della visione periferica dell'altro occhio di tal grado da lasciare solo una visione tubolare, anche con V. residuo 1/25.

3. — Alterazioni delle facoltà mentali al punto da richiedere ricoveri periodici in case di cura specializzate.

4. — Emiparesi ed emisindromi ipercinetiche miocloniche, miotoniche equivalenti, senza disturbi della parola e che consentano la cura della persona.

5. — Sindromi dolorose radiculoneuritiche (nevralgie del trigemino, sciatalgie, eccetera) che impediscano totalmente l'individuo per lunghi periodi e richiedano interventi chirurgici.

6. — Sindromi narcolettiche, con crisi quotidiane.

7. — Sindromi emicraniche periodiche, che impediscano totalmente l'individuo.

8. — Sindromi ipertensive intracraniche accessuali, con disturbi della vista.

9. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore.

(Annue . . . L. 369.600)

E)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, con tale riduzione bilaterale dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio visivo delle dita alla distanza ordinaria (da 30 a 40 centimetri) della visione da vicino; oppure con cecità permanente ad un occhio (ad essa intendendosi praticamente assimilato il Visus moto manus o percezione luce) e Visus da 1/60 a 1/100 nell'altro occhio.

2. — Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di ambo gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tal grado da lasciare soltanto una visione tubolare, anche con Visus residuo 1/25.

3. — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia, salvo il caso previsto dal n. 2 della lettera C.

4. — Perdita di dieci o nove dita delle mani compresi i pollici.
5. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
6. — Sindromi paretiche o ipercinetiche, miotoniche, miocloniche ai muscoli del capo e di un arto superiore.
7. — Sindromi angionevrotiche degli arti (Raynaud, Burger) con gravi e irreversibili disturbi delle dita delle mani e dei piedi.
8. — Sindromi comiziali con attacchi di grande male molto distanziati ed EEG fortemente positivo.
9. — Sindromi distrofico adipose con disturbi della vita vegetativa e di relazione (obesità).

(Annue . . . L. 314.460)

F)

1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2. — Perdita dei due arti, uno superiore e l'altro inferiore, di cui uno sopra il terzo inferiore del braccio e della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore dell'avambraccio e della gamba.
3. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
4. — Sindromi paretiche o ipercinetiche, miotoniche, miocloniche di un arto superiore o inferiore.
5. — Sindromi nevralgiche a crisi ravvicinate, anche se non impedenti l'individuo totalmente.
6. — Sindromi angionevrotiche (Raynaud) agli arti superiori, con impedimento dell'uso delle dita delle mani.
7. — Sindromi comiziali senza crisi, con EEG positivo.
8. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
9. — Perdita delle due gambe a qualunque altezza.
10. — Tubercolomi ulcerati radiograficamente accertati.

(Annue . . . L. 253.200)

G)

1. — Tubercolosi od alterazioni mentali al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
2. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
3. — La disarticolazione di un'anca.
4. — Amputazione di coscia con moncone improtesizzabile con lesioni artrosiche scoliogene vertebrali e delle principali articolazioni dell'arto superstite.
5. — Anchilosi rettilinea di una coxofemorale e del ginocchio satellite con piede valgo statico omolaterale e limitazione funzionale artrosica di alto grado nell'arto superstite.
6. — Amputazione di un arto superiore ed uno inferiore sia omolaterale che controlaterale.

7. — Le malattie del cuore e grossi vasi con insufficienza cardio-circolatoria ma non tale da determinare una quasi continua degenza a letto.

8. — Sindromi ipertensive intracraniche accessuali senza disturbi della vista.

9. — Sindromi emicraniche, subcontinue, con disturbo della vita di relazione, ma non impendenti totalmente.

10. — Sindromi angionevrotiche, che disturbino fortemente l'uso delle mani e dei piedi, con crisi accessuali di impedimento della funzione.

11. — Sindromi mono nevralgiche mono radiculoneuritiche accessuali.

(Annue . . . L. 234.360)

H)

1. — Disarticolazione scapolo-omeroale toracica destra.

2. — Poliartrite anchilopoietica diffusa con blocco cefalocervicale e del somatorachide con rigidità delle coxofemorali.

3. — Gli esiti di reazione sacro-anosfinterica con incontinenza totale e permanente delle feci e di gas, ed impossibilità di sfruttare il raccoglitore di feci come nell'ano artificiale.

4. — Vertigini labirintiche gravi e permanenti da rendere assolutamente inabile a proficuo lavoro con grave instabilità locomotoria o con turbe neuropsichiche di importanza notevole che turbino la vita di relazione.

5. — Aneurisma di grossi vasi anteriori del collo, del tronco e degli arti, quando per il loro volume e sede obblighino al più severo controllo fisico per l'imminente pericolo di rottura.

6. — Ano preternaturale.

7. — Diabete insipido.

(Annue . . . L. 167.400)

NOTA. - Per tutte le forme o sindromi descritte ai numeri da 3 a 7 della lettera A, da 3 a 6 della lettera A-bis, da 2 a 6 della lettera B, da 3 a 5 della lettera C, da 3 a 7 della lettera D, da 6 a 9 della lettera E, da 3 a 6 della lettera F, da 8 a 11 della lettera G ed al n. 7 della lettera H, e, in particolare, per le affezioni o lesioni interessanti il cervello, accanto al danno nevrologico deve essere valutato il corrispondente e, spesso, diretto danno delle funzioni psichiche.

TABELLA F

QUADRO I

ASSEGNI PER CUMULO D'INFERMITA' DOVUTI AGLI INVALIDI DI 1^a CATEGORIA CON O SENZA ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

Per due superinvalidità delle lettere A, A-bis e B	L. 900.000
Per due superinvalidità di cui una nelle lettere A e A-bis e l'altra nelle lettere C, D e E	» 600.000
Per due superinvalidità di cui una nella lettera B e l'al- tra nelle lettere C, D e E	» 480.000
Per due altre superinvalidità contemplate dalla tabella E	» 360.000

Per una seconda infermità contemplata nella:

1 ^a categoria	L. 300.000
2 ^a »	» 240.000
3 ^a »	» 216.000
4 ^a »	» 192.000
5 ^a »	» 168.000
6 ^a »	» 144.000
7 ^a »	» 120.000
8 ^a »	» 84.000

TABELLA F

QUADRO II

COMPLESSO DI DUE INVALIDITA' E CALCOLO DELLA RELATIVA CATEGORIA
TENUTO CONTO DELLA PERDITA DELLA CAPACITA' LAVORATIVA - SECONDO
IL SISTEMA « GABRIELLI »

	2	3	4	5	6	7	8
2 ^a	1 ^a + 6 ^a ctg.	1 ^a + 7 ^a ctg.	1 ^a + 8 ^a ctg.	1 ^a ctg.	2 ^a + 5/10	2 ^a + 4/10	2 ^a + 3/10
3 ^a	1 ^a + 7 ^a ctg.	1 ^a ctg.	1 ^a ctg.	2 ^a + 2/10	2 ^a ctg.	2 ^a ctg.	2 ^a ctg.
4 ^a	1 ^a + 8 ^a ctg.	2 ^a + 4/10	2 ^a + 1/10	2 ^a ctg.	2 ^a ctg.	2 ^a ctg.	3 ^a ctg.
5 ^a	1 ^a ctg.	2 ^a + 2/10	2 ^a ctg.	2 ^a ctg.	3 ^a ctg.	3 ^a ctg.	4 ^a ctg.
6 ^a	2 ^a + 5/10	2 ^a ctg.	2 ^a ctg.	3 ^a ctg.	3 ^a ctg.	4 ^a ctg.	4 ^a ctg.
7 ^a	2 ^a + 4/10	2 ^a ctg.	2 ^a ctg.	3 ^a ctg.	4 ^a ctg.	5 ^a ctg.	5 ^a ctg.
8 ^a	2 ^a + 3/10	2 ^a ctg.	3 ^a ctg.	4 ^a ctg.	5 ^a ctg.	5 ^a ctg.	6 ^a ctg.

TABELLA F

III QUADRO

CALCOLO ED ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA RISULTANTE DALLA UNIONE DI TRE INVALIDITA'

2 + 2 + 2 = 1 + super. G	2 + 3 + 3 = 1 + cumulo 2°	2 + 4 + 4 = 1 + cumulo 3°	2 + 5 + 5 = 1 + cumulo 5°	2 + 6 + 6 = 1° ctg. + cumulo 7°	2 + 7 + 7 = 1° ctg.
2 + 2 + 3 = 1 + » H	2 + 3 + 4 = 1 + »	3° 2 + 4 + 5 = 1 + »	4° 2 + 5 + 6 = 1 + »	6° 2 + 6 + 7 = 1° ctg. + cumulo 8°	2 + 7 + 8 = 1° ctg.
2 + 2 + 4 = 1 + cumulo 1°	2 + 3 + 5 = 1 + »	4° 2 + 4 + 6 = 1 + »	5° 2 + 5 + 7 = 1 + »	7° 2 + 6 + 8 = 1° ctg.	
2 + 2 + 5 = 1 + »	2° 2 + 3 + 6 = 1 + »	5° 2 + 4 + 7 = 1 + »	6° 2 + 5 + 8 = 1 + »		2 + 8 + 8 = 2° ctg. + 5/10
2 + 2 + 6 = 1 + »	3° 2 + 3 + 7 = 1 + »	6° 2 + 4 + 8 = 1 + »	7°		
2 + 2 + 7 = 1 + »	4° 2 + 3 + 8 = 1 + »	7°			
2 + 2 + 8 = 1 + »	5°				
3 + 3 + 3 = 1 + cumulo 3°	3 + 4 + 4 = 1 + cumulo 4°	3 + 5 + 5 = 1 + cumulo 6°	3 + 6 + 6 = 2 + 5/10	3 + 7 + 7 = 2° + 2/10	
3 + 3 + 4 = 1 + »	4° 3 + 4 + 5 = 1 + »	5° 3 + 5 + 6 = 1 + »	7° 3 + 6 + 7 = 2 + 4/10	3 + 8 + 8 = 2° ctg.	
3 + 3 + 5 = 1 + »	5° 3 + 4 + 6 = 1 + »	6° 3 + 5 + 7 = 1 + »	8° 3 + 6 + 8 = 2 + 3/10		
3 + 3 + 6 = 1 + »	6° 3 + 4 + 7 = 1 + »	7° 3 + 5 + 8 = 1			
3 + 3 + 7 = 1 + »	7° 3 + 4 + 8 = 1 + »	8°			
3 + 3 + 8 = 1 + »	8°				
4 + 4 + 4 = 1 + 7° ctg.	4 + 5 + 5 = 1° ctg.	4 + 6 + 6 = 2 + 5/10	4 + 7 + 7 = 2° ctg.	4 + 8 + 8 = 2	
4 + 4 + 5 = 1 + 8° ctg.	4 + 5 + 6 = 2 + 5/10	4 + 6 + 7 = 2 + 3/10	4 + 7 + 8 = 2° ctg.		
4 + 4 + 6 = 1° ctg.	4 + 5 + 7 = 2 + 4/10	4 + 6 + 8 = 2 + 2/10			
4 + 4 + 7 = 2 + 4/10	4 + 5 + 8 = 2 + 3/10				
4 + 4 + 8 = 2 + 3/10					
5 + 5 + 5 = 1° ctg.	5 + 6 + 6 = 2 + 5/10	5 + 7 + 7 = 2	5 + 8 + 8 = 3		
5 + 5 + 6 = 2 + 2/10	5 + 6 + 7 = 2 + 3/10	5 + 7 + 8 = 3			
5 + 5 + 7 = 2 + 1/10	5 + 6 + 8 = 2 + 2/10				
5 + 5 + 8 = 2° ctg.					
6 + 6 + 6 = 2	6 + 7 + 7 = 3	6 + 8 + 8 = 3			
6 + 6 + 7 = 3	6 + 7 + 8 = 3				
6 + 6 + 8 = 3					
7 + 7 + 7 = 3	7 + 8 + 8 = 4				
7 + 7 + 8 = 4					
8 + 8 + 8 = 5					

TABELLA G

VEDOVE ED ORFANI

GRADI MILITARI	IMPORTI ANNUI
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	480.000
Ufficiali Inferiori e gradi equiparati	528.000
Ufficiali Superiori e gradi equiparati	580.800
Ufficiali Generali e gradi equiparati	638.880

TABELLA I

VEDOVE ED ORFANI

GRADI MILITARI	IMPORTI ANNUI
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	528.000
Ufficiali Inferiori e gradi equiparati	580.800
Ufficiali Superiori e gradi equiparati	638.880
Ufficiali Generali e gradi equiparati	702.768

TABELLA M

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

GRADI MILITARI	IMPORTI ANNUI
Sottufficiali e truppa	208.000
Ufficiali Inferiori	232.000
Ufficiali Superiori	250.000
Ufficiali Generali	286.000

TABELLA O

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

GRADI MILITARI	IMPORTI ANNUI
Sottufficiali e truppa	228.800
Ufficiali Inferiori	255.200
Ufficiali Superiori	275.000
Ufficiali Generali	302.500